LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

COMUNICATO UFFICIALE N. 144/L
DEL 29 OTTOBRE 2015

144/287

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 179/A della F.I.G.C., pubblicato in data 29 Ottobre 2015:

Comunicato Ufficiale n. 179/A

In allegato si pubblica la versione 2/2015 delle Norme Sportive Antidoping in vigore dal 26 ottobre 2015, così come pubblicate sul sito del CONI www.coni.it.

Pubblicato in Firenze il 29 Ottobre 2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Tommaso Miele

NORME SPORTIVE ANTIDOPING

Documento tecnico-attuativo del Codice Mondiale Antidoping WADA e dei relativi Standard internazionali

NADO ITALIA
antidoping

Via dei Gladiatori, 2
00135 Roma
antidoping@nadoitalia.it

Giunta Nazionale del CONI del 15 settembre 2015

INDICE

PREMESSA pag. 6

AMBITO DI APPLICAZIONE pag. 8

DEFINIZIONI pag. 9

CODICE SPORTIVO ANTIDOPING

Indice

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Sezione I Doping e violazioni delle Norme Sportive Antidoping

Art. 1 Definizione di doping pag. 22
Art. 2 Violazioni del Codice WADA pag. 22
Art. 3 Altre violazioni delle Norme Sportive Antidoping pag. 25

Sezione II Delle sanzioni

Art. 4 Sanzioni individuali pag. 26
Art. 5 Esecuzione dei controlli negli sport di squadra pag. 37
Art. 6 Conseguenze per gli sport di squadra pag. 37
Art. 7 Sanzioni per le altre violazioni delle Norme Sportive Antidoping pag. 37
Art. 8 Sanzioni per soggetti non tesserati o ritirati dall'attività sportiva pag. 38
Art. 9 Sanzioni economiche ed oneri processuali pag. 38
Art. 10 Invalidazione automatica dei risultati individuali pag. 39
Art. 11 Procedura per la sospensione, ai sensi dell'art. 4.6.1 del CSA, dei provvedimenti di squalifica irrogati pag. 39
Art. 12 Provvedimenti di clemenza pag. 40

Sezione III Lista e procedura di esenzione

Art. 13 Lista delle sostanze e dei metodi proibiti pag. 40
Art. 14 Esenzione ai Fini Terapeutici (TUE) pag. 41
Art. 15 Disciplina della TUE in ambito internazionale pag. 41

Sezione IV Investigazioni, esecuzione dei controlli e analisi di laboratorio

Art. 16 Controlli antidoping pag. 42
Art. 17 Indagini e investigazioni pag. 43
Art. 18 Analisi dei campioni biologici pag. 43

TITOLO II PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Sezione I Fase di indagine

Art. 19 Gestione dei risultati pag. 43
Art. 20 Fase della controanalisi pag. 45
Art. 21 Sospensione cautelare pag. 46

Art. 22 Attivazione del procedimento da parte dell'UPA pag. 47
Art. 23 Prescrizione dell'azione disciplinare pag. 49
Art. 24 Criteri di competenza pag. 49

Sezione II Procedimento di primo grado
Art. 25 Le parti del procedimento di primo grado pag. 50
Art. 26 Sull'archiviazione del procedimento pag. 50
Art. 27 Sull'instaurazione della fase dibattimentale pag. 51
Art. 28 Sul dibattimento pag. 52
Art. 29 La decisione pag. 54

Sezione III Sulle impugnazioni
Art. 30 Riesame delle decisioni del CEFT pag. 54
Art. 31 Riesame dei provvedimenti dell'UPA in materia di Inadempienza per "*Mancata comunicazione*" e/o "*Mancato controllo*" pag. 55
Art. 32 Ricorso avverso il provvedimento di sospensione cautelare pag. 56
Art. 33 Appello avverso le decisioni di primo grado pag. 57
Art. 34 Appello incidentale pag. 59
Art. 35 Sull'instaurazione del dibattimento di secondo grado pag. 59
Art. 36 Il dibattimento di secondo grado pag. 60
Art. 37 La decisione sull'appello pag. 61
Art. 38 Giudizio di revisione pag. 62

Sezione IV Disposizioni comuni
Art. 39 Astensione e ricusazione pag. 63
Art. 40 Onere e grado della prova pag. 65
Art. 41 Decorso e sospensione dei termini processuali pag. 66
Art. 42 Notifiche e comunicazioni pag. 67
Art. 43 Pubblicazione delle decisioni pag. 68

Sezione V Disposizioni finali e transitorie
Art. 44 Norme finali e transitorie pag. 68
Art. 45 Reciproco riconoscimento pag. 68
Art. 46 Privacy e riservatezza delle informazioni pag. 69

DISCIPLINARE DEI CONTROLLI E DELLE INVESTIGAZIONI

(attuativo dell'*International Standard for Testing and Investigations WADA*)

Indice

TITOLO I PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI ANTIDOPING
Art. 1 Piano per la distribuzione dei controlli (TDP) pag. 4
Art. 2 Elaborazione del TDP pag. 4
Art. 3 Attuazione del TDP pag. 6

Art. 4 Gestione del *Registered Testing Pool* (RTP) pag. 8
Art. 5 Comunicazione delle Informazioni sulla reperibilità presso il luogo di permanenza (whereabouts) pag. 9
Art. 6 Comunicazione delle Informazioni sulla reperibilità presso il luogo di permanenza negli sport di squadra (whereabouts di squadra) pag. 12
Art. 7 Accertamento della Mancata/non corretta comunicazione dei whereabouts pag. 12
Art. 8 Gestione dei risultati: Mancata/non corretta comunicazione dei whereabouts pag. 13
Art. 9 Accertamento del Mancato controllo pag. 14
Art. 10 Gestione dei risultati: Mancato controllo pag. 16
Art. 11 Norme comuni alle violazioni di cui agli artt. 7 e 9 pag. 17

TITOLO II ESECUZIONE DEI CONTROLLI ANTIDOPING
Art. 12 Notifica del Controllo pag. 18
Art. 13 Requisiti per la notifica agli Atleti pag. 19
Art. 14 Compiti del DCO pag. 22
Art. 15 Compiti dello Chaperone pag. 23

TITOLO III LA SESSIONE PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE
Art. 16 Organizzazione della sessione pag. 23
Art. 17 Svolgimento della Sessione per la raccolta del *Campione* pag. 26

TITOLO IV ITER AMMINISTRATIVO SUCCESSIVO AL CONTROLLO
Art. 18 Adempimenti pag. 29
Art. 19 Trasmissione dei campioni presso il laboratorio pag. 30
Art. 20 Proprietà dei campioni pag. 31

TITOLO V INDAGINI ED INVESTIGAZIONI
Art. 21 Raccolta, elaborazione e utilizzo dei dati pag. 31
Art. 22 Indagini pag. 31
Art. 23 Funzioni degli Ispettori Investigativi Antidoping (IIA) pag. 32

- *Appendice A – Accertamento di eventuali inosservanze del Disciplinare dei controlli e delle investigazioni*
- *Appendice B – Variazioni per gli Atleti diversamente abili*
- *Appendice C - Variazioni per gli Atleti Minori*
- *Appendice D – Prelievo dei Campioni di urina*
- *Appendice E – Prelievo dei Campioni ematici*
- *Appendice F – Campioni di urina – volume insufficiente*
- *Appendice G – Campioni di urina: campioni che non rispondono al Peso specifico appropriato per le analisi*
- *Appendice H – Requisiti per il Personale incaricato del prelievo dei Campioni*

DISCIPLINARE PER L'ESENZIONE AI FINI TERAPEUTICI

(attuativo dell'*International Standard for Therapeutic Use Exemption WADA*)

Indice

Art.	1	Criteri per la concessione di una TUE	pag. 3
Art.	2	Procedura per la presentazione di una domanda di TUE	pag. 4
Art.	3	Termini per la presentazione di una domanda di TUE	pag. 5
Art.	4	Procedura di emergenza – TUE retroattiva	pag. 5
Art.	5	Inizio del trattamento medico	pag. 6
Art.	6	Decisione del CEFT e procedura di impugnazione	pag. 6
Art.	7	Certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica	pag. 7
Art.	8	Procedura e criteri di riconoscimento internazionale di una TUE	pag. 7
Art.	9	Riservatezza delle informazioni	pag. 9

TABELLA ECONOMICA

Indice

A)	Sanzioni economiche ed oneri processuali a carico della parte soccombente nei giudizi dinanzi le Sezioni del Tribunale Nazionale Antidoping (TNA)	pag. 2
B)	Diritti processuali	pag. 3
C)	Diritti amministrativi	pag. 4
D)	Diritti per richieste controanalisi e report analitici	pag. 5

PREMESSA

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) è l'Autorità che disciplina, regola e gestisce le attività sportive in Italia, nonché cura l'adozione delle misure di prevenzione e repressione del doping nell'ambito dell'ordinamento sportivo con la funzione di Organizzazione Nazionale Antidoping (NADO).

Il CONI è la Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (di seguito FSN) e delle Discipline Sportive Associate (di seguito DSA) e si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato Olimpico Internazionale (di seguito CIO).

Il CONI quale NADO (di seguito anche NADO ITALIA) è l'ente nazionale al quale compete la massima autorità e responsabilità in materia di attuazione ed adozione del Programma Mondiale Antidoping WADA ivi comprese la pianificazione ed organizzazione dei controlli, la gestione dei risultati dei test e la conduzione delle indagini e dei dibattimenti.

Il CONI a tal fine ha adottato il Codice Sportivo Antidoping (di seguito CSA) ed i Disciplinari Tecnici (di seguito DT), rispettivamente quali documenti tecnici attuativi del Codice Mondiale Antidoping WADA (di seguito Codice WADA) e degli Standard Internazionali.

La NADO ITALIA:

a) *adotta ed attua politiche e regolamenti antidoping che siano conformi al Codice WADA; per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti NSA, ovvero in caso di contrasto di queste con le disposizioni del Codice WADA, si applicano le previsioni di quest'ultimo con i relativi commenti. Allo stesso modo il Codice WADA con i relativi commenti deve essere utilizzato ai fini dell'interpretazione delle NSA;*
b) *esige, quale condizione per l'affiliazione o il riconoscimento, che le politiche antidoping delle Federazioni Sportive Nazionali (di seguito FSN) siano conformi alle vigenti disposizioni del Codice WADA e delle NSA;*
c) *esige, quale condizione per partecipare ai Giochi Olimpici ed ai Giochi Paralimpici che gli Atleti non regolarmente iscritti ad una FSN si rendano disponibili per il prelievo dei campioni biologici e forniscano regolarmente informazioni precise ed aggiornate sulla loro reperibilità nell'ambito del Gruppo registrato ai fini dei controlli (RTP) nel corso dell'anno precedente ai Giochi Olimpici ed ai Giochi Paralimpici;*
d) *esige, quale condizione per tale partecipazione, che ciascuna delle proprie FSN/DSA/EPS stabilisca delle norme che impongano il rispetto delle norme antidoping in conformità al Codice, al Personale di supporto degli Atleti che partecipa in qualità di allenatore, preparatore, dirigente, addetto alla squadra, ufficiale, personale medico o paramedico in una competizione o in un'attività autorizzata oppure organizzata da una FSN o da una delle organizzazioni ad essa affiliate;*

e) trattiene per intero o in parte, per tutto il periodo della squalifica, i finanziamenti eventualmente erogati agli Atleti o al Personale di supporto degli Atleti che hanno violato le norme antidoping;

f) trattiene per intero o in parte i finanziamenti alle FSN/DSA affiliate o riconosciute che non operino in conformità con il Codice WADA e con le presenti norme antidoping;

g) persegue in modo vigoroso tutte le potenziali violazioni delle norme antidoping nell'ambito della propria giurisdizione, anche effettuando indagini per stabilire se il Personale di supporto degli Atleti o altre Persone possano essere state coinvolte in casi di doping;

h) promuove le ricerche e la formazione nel settore dell'antidoping;

i) collabora con le organizzazioni sportive internazionali e con le altre Organizzazioni antidoping nazionali nell'attuazione del Programma Mondiale Antidoping.

La NADO-ITALIA è retta da un Responsabile ed è composta dai seguenti Organismi operativi e di giustizia*:*

- *il Comitato Controlli Antidoping (di seguito CCA), organismo indipendente, che provvede alla pianificazione ed organizzazione dei controlli antidoping, in competizione e fuori competizione nonché alla elaborazione, aggiornamento e gestione dell'RTP Nazionale fissandone i criteri di inclusione degli atleti;*

- *il Comitato per le Esenzioni ai Fini Terapeutici (di seguito CEFT), organismo indipendente, che provvede all'attuazione delle procedure inerenti le richieste di esenzione ai fini terapeutici;*

- *l'Ufficio Procura Antidoping (di seguito UPA), organismo indipendente che provvede alla gestione dei risultati nonché a compiere, in via esclusiva, tutti gli atti necessari all'accertamento delle violazioni delle NSA da parte dei soggetti sui quali la NADO ITALIA ha giurisdizione. Cura altresì i rapporti con l'Autorità giudiziaria e comunica alle Procure della Repubblica competenti le violazioni delle NSA contestate di interesse, ai sensi e per gli effetti del vigente quadro normativo di riferimento;*

- *il Tribunale Nazionale Antidoping (di seguito TNA), organismo indipendente di giustizia, articolato in due Sezioni, che decide, in via esclusiva, in materia di violazioni della normativa antidoping. Le anzidette Sezioni sono indipendenti e composte da collegi giudicanti distinti.*

Ai fini dell'esecuzione dei controlli antidoping, in competizione e fuori competizione, la NADO ITALIA si avvale degli Ispettori Medici DCO/BCO qualificati della Federazione Medico Sportiva Italiana (di seguito FMSI) nonché, per le analisi dei campioni, del Laboratorio Antidoping di Roma, unico accreditato WADA su territorio nazionale, ovvero di altri Laboratori accreditati dalla WADA.

Ambito di applicazione

Il CSA ed i DT (collettivamente denominati Norme Sportive Antidoping - NSA) costituiscono le uniche norme nell'ambito dell'ordinamento sportivo italiano che disciplinano la materia dell'antidoping e le condizioni cui attenersi nell'esecuzione dell'attività sportiva. Trovano immediata applicazione con la loro pubblicazione sul sito internet istituzionale del CONI (www.coni.it).

Le premesse, formano parte integrante e sostanziale delle presenti NSA.

Gli Atleti ed il loro Personale di supporto, in virtù della loro affiliazione, tesseramento, accreditamento o comunque della loro partecipazione alle organizzazioni o manifestazioni sportive, hanno l'obbligo di conoscere le presenti NSA che si impegnano a rispettare quale condizione indispensabile per la partecipazione alle attività sportive.

Le FSN, le DSA, gli Enti di Promozione Sportiva (di seguito EPS) – fatte salve le specificità di seguito riportate - le Leghe, le Società, e tutti coloro che ricadano nella giurisdizione della NADO ITALIA sono tenuti a rispettare le disposizioni delle NSA e ad assistere e collaborare con la NADO ITALIA nell'attuazione del proprio programma antidoping.

Gli EPS, in virtù della specificità dell'attività sportiva praticata, sono tenuti al solo rispetto delle seguenti disposizioni del CSA: Titolo I Sezione I articoli 1, 2 e 3; Sezione II articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12; Sezione III articoli 13, 14 e 15; Sezione IV articoli 16 (ove applicabile), 17 e 18; Titolo II Sezione I articoli 19, 20; 21, 22, 23 e 24; Sezione II articoli 25, 26, 27; 28, 29; Sezione III articoli 30, 32, 33; 34; 35; 36; 37 e 38; Sezione IV articoli 39; 40; 41; 42 e 43; Sezione V articoli 44, 45 e 46. Resta inteso che gli EPS sono tenuti al rispetto integrale dei DT.

Ferma restando la competenza esclusiva della NADO ITALIA in materia di procedimento disciplinare e di regime sanzionatorio, nello svolgimento della pratica sportiva sotto l'egida del Comitato Italiano Paralimpico (di seguito CIP) sono delegate a quest'ultimo le sole attività di pianificazione, distribuzione ed esecuzione dei controlli antidoping, di predisposizione e gestione dell'RTP e quelle relative alla concessione delle esenzioni ai fini terapeutici da attuarsi in conformità alle presenti NSA.

Definizioni

ADAMS (Anti-doping Administration and Management System): database gestionale online a disposizione dei Firmatari del Codice WADA, per l'inserimento, l'amministrazione, la gestione, la registrazione, la conservazione, la condivisione e la comunicazione di dati in ordine alle procedure ed alle attività antidoping, nel rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati personali.

Assenza di colpa o negligenza significativa: dimostrazione dell'Atleta che la sua colpa o negligenza, alla luce delle circostanze generali e dei criteri per l'assenza di colpa o negligenza, non risulti significativa in relazione alla violazione della normativa antidoping. Fatto salvo il caso in cui sia coinvolto un minore, a fronte di eventuali violazioni dell'art. 2.1 l'Atleta è tenuto a dimostrare in che modo la sostanza vietata è entrata nel suo organismo.

Atleta: Chiunque pratichi attività sportiva organizzata sotto l'egida della Federazione Internazionale competente e/o del CONI.

Atleta di livello internazionale: gli Atleti che partecipano ad attività sportiva a livello internazionale come definito dalle rispettive Federazioni Internazionali nel rispetto dello Standard per i Controlli e le Investigazioni WADA.

Atleta di livello nazionale: gli Atleti non inseriti nel RTP della Federazione Internazionale di riferimento e che partecipano ad attività sportive di livello nazionale.

Attività di squadra: attività sportive svolte dagli atleti in forma collettiva nell'ambito di una squadra (ad esempio allenamenti, trasferte, riunioni di tattica) ovvero sotto la supervisione della squadra (ad esempio cure del medico della squadra).

Attrezzatura per la raccolta del campione biologico: contenitori o apparecchiature utilizzate nella fase di raccolta del campione biologico per raccogliere o custodire direttamente lo stesso. Le attrezzature dovranno comprendere, come minimo:

- Per la raccolta di campioni di urine:
  - recipienti per raccogliere il campione biologico dell'Atleta durante la minzione;
  - flaconi sigillabili e antimanomissione e coperchi per la chiusura del campione;
  - kit per i campioni parziali.

- Per la raccolta di campioni ematici:
  - aghi per prelevare il campione;

- provette ematiche dotate di dispositivi sigillabili e antimanomissione in cui viene conservato il campione.

Autorità competente per i controlli: l'organizzazione che ha autorizzato un determinato prelievo di *campione biologico*. Tale ruolo può essere ricoperto da (1) un'*organizzazione antidoping* (ad esempio, il Comitato Internazionale Olimpico o altra *organizzazione di manifestazioni importanti*, la WADA, una Federazione Internazionale o un'*Organizzazione Nazionale Antidoping*), ovvero (2) un'altra organizzazione che agisce sotto l'autorità e in conformità ai regolamenti dell'*organizzazione antidoping.*

Autorità responsabile per la gestione dei risultati: l'organizzazione responsabile, ai sensi dell'Articolo 7.1 del Codice WADA, della gestione dei risultati dei *controlli* (o di altri riscontri di potenziali violazioni della normativa antidoping) e dei dibattimenti. Tale ruolo può essere ricoperto da: (1) un'*Organizzazione antidoping* (ad esempio, il Comitato Internazionale Olimpico o altra *Organizzazione di manifestazioni importanti,* la WADA, una Federazione Internazionale o un'*Organizzazione Nazionale Antidoping*), ovvero (2) un'altra organizzazione che agisce sotto l'autorità e in conformità ai regolamenti dell'*Organizzazione antidoping*.

Autorità competente per la raccolta dei campioni: l'organizzazione responsabile del prelievo dei *campioni biologici* in conformità ai requisiti dello *Standard internazionale per i controlli e le investigazioni*. Tale ruolo può essere svolto da (1) la stessa Autorità competente per i controlli ovvero (2) un'altra organizzazione (ad esempio, un soggetto terzo) al quale l'Autorità competente per i controlli abbia delegato o affidato tale responsabilità (fermo restando che l' Autorità competente per i controlli resta essenzialmente sempre responsabile, ai sensi del Codice WADA, del rispetto dei requisiti previsti dallo *Standard internazionale per i controlli e le investigazioni* relativamente al prelievo dei *campioni biologici*).

Campione biologico: qualsiasi materiale biologico prelevato nell'ambito del controllo antidoping.

Catena di custodia: la sequenza di adempimenti dalla fase del prelievo del campione fino al ricevimento del medesimo dal Laboratorio per lo svolgimento delle analisi.

Chaperone: funzionario qualificato autorizzato dalla ADO competente a svolgere determinati compiti, tra cui la notifica all'Atleta designato per il prelievo del Campione biologico, l'accompagnamento e l'osservazione dell'Atleta fino all'arrivo presso la Sala dei controlli antidoping e/o l'osservazione e la verifica della produzione del Campione biologico ove le sue qualifiche lo consentano.

Codice WADA: il Codice Mondiale Antidoping.

Codice Sportivo Antidoping (CSA): il Codice, adottato dalla NADO ITALIA, attuativo del Codice WADA.

Collaborazione fattiva: ai sensi dell'articolo 4.6.1 del CSA, la collaborazione fattiva che fornisce una Persona - dopo che sia stata accertata nei suoi confronti una violazione delle NSA - alla NADO ITALIA, all'autorità giudiziaria o ad un organo disciplinare professionale nella scoperta o nell'accertamento di una violazione delle NSA da parte di altri soggetti.

Colpa: qualsiasi mancanza ai propri doveri ovvero della dovuta attenzione nei confronti di una determinata situazione. Tra i fattori di cui tenere conto nel valutare il grado di colpa di un Atleta o un'altra Persona figurano, ad esempio: l'esperienza, la minore età, la disabilità, il livello di rischio percepito. Nel valutare il grado di colpa dell'atleta o dell'altra persona, le circostanze prese in esame devono essere specifiche e pertinenti, onde spiegare il motivo che ha indotto l'atleta o l'altra persona ad allontanarsi dallo standard di comportamento previsto.

Comitato Controlli Antidoping (CCA): organismo indipendente, che provvede alla pianificazione ed organizzazione dei controlli antidoping, in competizione e fuori competizione nonché alla elaborazione, aggiornamento e gestione dell'RTP Nazionale fissandone i criteri di inclusione degli atleti.

Comitato per le Esenzioni ai Fini Terapeutici (CEFT): organismo indipendente, che provvede all'attuazione delle procedure inerenti alla richiesta di esenzione ai fini terapeutici.

Comitato Olimpico Nazionale (NOC): l'organizzazione nazionale riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico. Con il termine Comitato Olimpico Nazionale si intende anche la Confederazione Sportiva Nazionale in quei paesi in cui quest'ultima assume le normali responsabilità del Comitato Olimpico Nazionale in materia di lotta al doping.

Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive (CVD): organismo istituito presso il Ministero della Salute ai fini della vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive ai sensi della L. 376/2000.

Competizione: una singola gara, incontro, partita. Per le gare a tappe e le altre gare sportive in cui i premi vengono assegnati in base ai risultati giornalieri o ad altri criteri intermedi, la distinzione tra Competizione ed Evento sarà quella indicata nelle norme della rispettiva Federazione Internazionale.

Conseguenze delle violazioni delle NSA: una violazione delle NSA, commessa da un Atleta o da un'altra persona, può determinare uno dei seguenti provvedimenti: (a) Squalifica: all'Atleta o all'altra Persona viene vietato per un determinato periodo di partecipare a qualsiasi competizione o altra attività, ovvero di ricevere alcun finanziamento, secondo quanto previsto dall'Articolo 4.12.4 del CSA. Anche le squadre possono essere destinatarie delle sanzioni di cui all'arti. 6 del CSA; (b) Invalidazione dei risultati: i risultati ottenuti dall'Atleta in una determinata

competizione o manifestazione vengono invalidati, con le relative conseguenze, inclusa la perdita di medaglie, punti e premi conferiti; (c) Sospensione cautelare: all'Atleta o all'altra Persona viene vietato temporaneamente di partecipare a qualsiasi competizione o attività in attesa della decisione che verrà assunta dal TNA all'esito del dibattimento; (d) Inibizione: Per le violazioni delle NSA, commesse da soggetti non tesserati per l'ordinamento sportivo italiano, si applicano le sanzioni dell'inibizione a tesserarsi e/o a rivestire in futuro cariche o incarichi in seno al CONI, alle FSN, alle DSA o agli EPS, ovvero a frequentare in Italia gli impianti sportivi, gli spazi destinati agli Atleti ed al personale addetto, prendere parte alle manifestazioni od eventi sportivi che si tengono sul territorio nazionale o sono organizzati dai predetti enti sportivi, per il periodo di squalifica corrispondente alla violazione commessa. (e) Conseguenze economiche: attribuzione delle spese del TAS o sanzione economica comminata per la violazione del regolamento antidoping, ovvero recupero dei costi associati ad una violazione del regolamento antidoping; (f) Divulgazione pubblica o informativa: la divulgazione delle informazioni relative alle violazioni del regolamento antidoping, come previsto dall'Articolo 43 del CSA.

Controlli mirati: selezione di Atleti specifici da sottoporre ai controlli.

Controllo antidoping: tutte le procedure e le fasi che vanno dalla pianificazione e la distribuzione dei controlli fino alla decisione finale di eventuali appelli, incluse tutte le fasi e le operazioni intermedie, quali l'informazione sul luogo di permanenza, il prelievo e la gestione dei campioni, le analisi di laboratorio, l'esenzione ai fini terapeutici, la gestione dei risultati e i dibattimenti.

Controllo senza preavviso: controllo antidoping eseguito senza alcun preavviso all'Atleta e durante il quale l'Atleta viene costantemente accompagnato dal momento della notifica fino al prelievo del campione biologico.

Convenzione UNESCO: la Convenzione Internazionale contro il Doping nello Sport adottata dalla 33ª sessione della Conferenza Generale UNESCO il 19 Ottobre 2005, che comprende tutti gli emendamenti adottati dagli Stati membri della Convenzione e dalla Conferenza delle Parti della Convenzione Internazionale contro il Doping nello Sport, ratificata in Italia con Legge 27 novembre 2007 n. 230.

Dati personali: dati, inclusi senza limitazioni i dati sensibili, relativi a qualsiasi Atleta identificato o identificabile o relativi a qualsiasi altra persona i cui dati sono trattati unicamente nell'ambito dell'attività di una Organizzazione antidoping.

Disciplinari tecnici: il Disciplinare per i Controlli e le Investigazioni (D-CI) ed il Disciplinare per l'Esenzione ai Fini Terapeutici (D-EFT) attuativi rispettivamente dell'*International Standard for Testing and Investigations* e dell'*International Standard for Therapeutic Use Exemptions* della WADA.

Divulgazione o informativa pubblica: la divulgazione delle informazioni relative alle violazioni della normativa antidoping ai sensi dell'art. 43 del CSA.

Esenzione ai Fini Terapeutici (TUE): esenzione ai fini terapeutici così come previsto dall'Art. 14 del CSA e dal D-EFT.

Esito Atipico: rapporto proveniente da un laboratorio o da altra struttura accreditata/riconosciuta dalla WADA che necessita di ulteriori indagini secondo quanto previsto dallo Standard Internazionale per i Laboratori o da altra documentazione tecnica correlata, prima della determinazione di un esito avverso delle analisi.

Esito atipico derivante dal Passaporto Biologico dell'Atleta: rapporto di esito atipico derivante da passaporto biologico dell'atleta così come previsto dal relativo Standard Internazionale.

Esito Avverso: rapporto proveniente da un laboratorio o da altra struttura accreditata/riconosciuta dalla WADA che, nel rispetto dello Standard Internazionale per i Laboratori e della documentazione tecnica correlata, rilevi in un campione biologico la presenza di una Sostanza Vietata o i suoi Metaboliti o Marker (incluse elevate quantità di sostanze endogene) oppure riscontri la prova dell'Uso di un Metodo Proibito.

Esito avverso derivante dal Passaporto Biologico dell'Atleta: rapporto derivante dalla procedura prevista dal Documento Tecnico o dalle Linee Guida della WADA, in cui si attesti che i risultati analitici esaminati sono in contrasto con una normale condizione fisiologica o con una patologia conosciuta e compatibili con l'uso di una sostanza vietata o metodo proibito.

Evento Internazionale: un evento sportivo in cui il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Paralimpico Internazionale, una Federazione Internazionale, un'Organizzazione di un evento importante o altra Organizzazione sportiva internazionale rappresentano l'organismo preposto alla disciplina della manifestazione o nominano i funzionari tecnici per l'evento.

Evento Nazionale: un Evento sportivo che coinvolge Atleti di livello internazionale o nazionale e che non sia un Evento Internazionale.

Evento: una serie di singole Gare condotte complessivamente sotto l'autorità di uno stesso organismo competente alla disciplina della manifestazione (ad esempio, le Olimpiadi e i Giochi Olimpici Invernali, i Campionati Mondiali FINA o i Giochi Panamericani).

Federazione Internazionale (IF): organizzazione non-governativa internazionale che regolamenta e controlla una o più discipline sportive a livello mondiale.

Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI): unico ente nazionale riconosciuto quale membro della Federazione Internazionale di Medicina dello Sport (FIMS), riconosciuta dal CIO, e dalla Federazione Europea di Medicina dello Sport (EFSM) che assicura l'esecuzione dei controlli antidoping in competizione e fuori

competizione, per mezzo dei propri Ispettori Medici DCO/BCO la cui formazione e relativa qualifica è curata dalla FMSI e l'analisi dei campioni per mezzo del Laboratorio Antidoping di Roma accreditato WADA ovvero di altri Laboratori accreditati dalla WADA nonché la divulgazione delle conoscenze medico sportive nel mondo dello sport, provvedendo altresì alla formazione continua dei Medici, nel rispetto delle norme per l'Educazione Continua in Medicina (E.C.M.).

Federazione Sportiva Nazionale (FSN): organizzazione non governativa che regolamenta e controlla uno o più sport a livello nazionale.

Firmatari: gli enti che hanno sottoscritto ed accettato di rispettare il Codice, inclusi il Comitato Olimpico Internazionale, le Federazioni Internazionali, il Comitato Paralimpico Internazionale, i Comitati Olimpici Nazionali, i Comitati Paralimpici Nazionali, le Organizzazioni di eventi importanti, le Organizzazioni Antidoping Nazionali e la WADA.

Funzionario addetto al prelievo ematico (BCO): funzionario qualificato autorizzato dalla ADO competente a prelevare il campione ematico agli Atleti. Tale funzione è rivestita nella fase del Controllo dal DCO che ne abbia specifica qualifica.

Fuori competizione (Out of Competition): qualsiasi controllo antidoping che non venga eseguito durante la competizione.

Funzionario responsabile dei controlli antidoping (DCO): funzionario qualificato e autorizzato dall'Organizzazione antidoping ad assumere la responsabilità della gestione in loco della Sessione per il prelievo dei campioni.

Gruppo registrato ai fini dei controlli (RTP): elenco degli atleti di alto livello, istituito separatamente a livello internazionale dalle singole Federazioni Internazionali e a livello nazionale dalle organizzazioni antidoping nazionali - in Italia dalla NADO ITALIA - che sono sottoposti a controlli finalizzati, sia in gara sia fuori gara, nell'ambito della pianificazione della distribuzione dei controlli (TDP) di ciascuna Federazione Internazionale e organizzazione antidoping nazionale. Tali atleti hanno pertanto l'obbligo di comunicare la loro reperibilità secondo quanto previsto dal Disciplinare per i Controlli e le Investigazioni.

In competizione (In-Competition): si intende il periodo che inizia 12 ore prima di una competizione nella quale un Atleta è iscritto a partecipare, e termina alla fine della stessa, ivi compresa la raccolta del Campione biologico relativo a tale competizione.

Informazioni sulla reperibilità presso il luogo di permanenza: vedi **Whereabouts**

Laboratorio accreditato per i controlli antidoping: si tratta dei Laboratori accreditati dalla WADA che effettuano le analisi sui campioni biologici prelevati nel rispetto dello Standard Internazionale dei Laboratori WADA .

Legge 376/2000: legge dello Stato italiano sulla tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta contro il doping.

Lista: La lista emanata dalla WADA che identifica le Sostanze vietate ed i Metodi proibiti.

Mancata comunicazione: l'inadempienza da parte dell'Atleta (o da terzi ai quali l'Atleta ha delegato questo compito), all'obbligo di comunicare le informazioni complete e precise relative alle Informazioni sulla reperibilità presso il luogo di permanenza (Whereabouts), affinché l'Atleta possa essere localizzato per essere sottoposto a controllo antidoping negli orari e presso le sedi indicate nei Whereabouts ovvero nell'aggiornare tempestivamente tali informazioni al fine di garantire che esse continuino ad essere corrette e complete secondo quanto previsto dal Disciplinare dei controlli e delle investigazioni.

Mancato Controllo: Inadempienza da parte dell'Atleta all'obbligo di rendersi disponibile per il Controllo nel luogo, nel giorno e nell'arco di tempo specifico di 60 minuti indicato nelle Informazioni sulla reperibilità presso il luogo di permanenza (Whereabouts) fornite.

Manomissione: alterazione per fini o con modalità illeciti; esercitare pressioni indebite; interferire illecitamente; ostacolare, fuorviare o tenere una condotta fraudolenta al fine di alterare i risultati o impedire il normale svolgimento delle operazioni; oppure fornire informazioni fraudolente ad un'organizzazione antidoping.

Marker: un composto, un gruppo di composti o di parametri biologici che indicano l'uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito.

Metabolita: qualsiasi sostanza prodotta da un processo di biotrasformazione.

Metodo proibito: qualsiasi metodo definito tale nella Lista.

Minore: qualsiasi Persona fisica che non abbia raggiunto i diciotto anni di età.

Nessuna colpa o negligenza: fattispecie in cui l'Atleta o altra Persona dimostrano che non erano a conoscenza ovvero sospettavano, né avrebbero potuto ragionevolmente sapere o sospettare pur esercitando la massima cautela, di aver usato o assunto sostanze vietate o metodi proibiti o di aver violato comunque le norme antidoping. Fatto salvo il caso in cui sia coinvolto un minore, a fronte di eventuali violazioni dell'Articolo 2.1, l'Atleta è tenuto a dimostrare in che modo la sostanza vietata è entrata nel suo organismo.

Norme Sportive Antidoping (NSA): le norme adottate dalla NADO ITALIA che disciplinano nell'ambito dell'ordinamento sportivo italiano, in via esclusiva, la materia dell'antidoping e le condizioni cui attenersi nell'esecuzione dell'attività sportiva. Le NSA sono composte da:

- Codice Sportivo Antidoping (CSA);
- Disciplinare dei Controlli e delle Investigazioni (D-CI);
- Disciplinare per le Esenzioni ai Fini Terapeutici (D-EFT).

Organizzazione Antidoping (ADO): un Firmatario che è responsabile dell'adozione della normativa antidoping (ad esempio, il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Paralimpico Internazionale, altre Organizzazioni di eventi importanti che effettuino controlli durante i propri eventi, la WADA, le Federazioni Internazionali e le Organizzazioni Nazionali Antidoping).

Organizzazione Nazionale Antidoping (NADO): l'ente o gli enti nazionali designati da ciascun paese ai quali viene riconosciuta la massima autorità e responsabilità in materia di adozione ed applicazione delle norme antidoping, attuazione e gestione del programma antidoping nazionale, programmazione e gestione dei controlli antidoping, gestione dei risultati dei test e svolgimento dei dibattimenti a livello nazionale. In Italia l'Organizzazione Nazionale Antidoping è il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (NADO ITALIA).

Organizzazione Regionale Antidoping (RADO): organismo regionale incaricato dai paesi affiliati di coordinare e gestire gli aspetti delegati dai rispettivi programmi antidoping nazionali, tra cui l'adozione e l'attuazione dei regolamenti antidoping, la pianificazione e il prelievo dei campioni biologici, la gestione dei risultati, l'esame delle esenzioni a fini terapeutici, lo svolgimento dei dibattimenti e lo svolgimento di programmi formativi a livello regionale.

Organizzazioni di eventi importanti: le associazioni continentali di Comitati Olimpici Nazionali e di altre organizzazioni internazionali polisportive che operano come organi esecutivi di eventi internazionali, continentali o regionale.

Passaporto biologico dell'Atleta: il programma e le modalità di raccolta e compilazione dei dati descritti nello Standard Internazionale per i controlli e le investigazioni e nello Standard Internazionale per i Laboratori.

Partecipante: qualsiasi Atleta o Personale di supporto dell'Atleta.

Periodo dell'evento: il periodo di tempo che intercorre tra l'inizio e la fine di un Evento, così come stabilito dall'organismo competente alla disciplina dell'evento stesso.

Persona: Persona fisica, organizzazione o altro soggetto.

Personale di supporto degli Atleti: qualsiasi Persona con funzioni di allenatore, preparatore, dirigente, agente, addetto alla squadra, ufficiale, medico, paramedico, genitore o qualunque altra Persona che lavori con un Atleta, ovvero si occupi di lui e lo assista durante la fase di preparazione o partecipazione ad una competizione sportiva.

Personale incaricato del prelievo del Campione: termine generale che individua collettivamente i responsabili qualificati ed autorizzati dalla ADO, quali i DCO, i BCO e gli Chaperones nell'ambito delle rispettive funzioni.

Peso specifico appropriato per le analisi: il peso specifico del campione di urina dovrà essere uguale o superiore a 1.005 se misurato con un rifrattometro, oppure uguale o superiore a 1.010 se misurato con stick di laboratorio.

Piano per la distribuzione dei controlli (TDP - Test Distribution Plan): programma per la pianificazione e la distribuzione efficiente ed efficace dei controlli sia in competizione sia fuori competizione da ripartirsi in base alle proprie risorse da destinare ai controlli nell'ambito delle varie discipline all'interno di un determinato sport.

Possesso: il possesso effettivo o presunto (accertato solo se la Persona ha il controllo esclusivo sulla sostanza vietata/sul metodo proibito o sui locali in cui la sostanza vietata/il metodo proibito è stata/o rinvenuta/o); qualora la Persona non abbia il controllo esclusivo sulla sostanza vietata/sul metodo proibito o sui locali in cui la sostanza vietata/il metodo proibito è stata/o rinvenuta/o, il possesso presunto sussiste solo se la Persona era a conoscenza della presenza della sostanza vietata/del metodo proibito ed intendeva esercitare il proprio controllo su di essa. Non vi sarà tuttavia alcuna violazione del regolamento antidoping basata esclusivamente sul possesso se, prima che la Persona riceva la notifica di violazione del regolamento antidoping, la Persona stessa abbia dimostrato concretamente di non avere alcuna intenzione di esercitare il possesso e di aver rinunciato al suddetto possesso dichiarandolo espressamente ad un'Organizzazione antidoping. Nonostante quanto sopra, l'acquisto (anche per mezzi elettronici o di altra natura) di una sostanza vietata/di un metodo proibito costituisce possesso da parte della Persona che effettua l'acquisto.

Procedura di prelievo del campione biologico: tutte le attività sequenziali che coinvolgono direttamente l'Atleta, dal momento in cui viene stabilito il contatto iniziale fino a quando l'Atleta lascia la Sala Controlli dopo aver fornito il Campione biologico.

Prodotto contaminato: un prodotto contenente una sostanza vietata non indicata sull'etichetta del prodotto ovvero nelle informazioni disponibili a seguito di una ragionevole ricerca su Internet.

Programma Osservatori Indipendenti: un gruppo di osservatori, sotto la supervisione della WADA, che osserva le procedure del controllo antidoping in occasione di alcuni eventi sportivi, fornisce linee-guida su tali procedure e riferisce in merito.

Sala dei controlli antidoping: il luogo in cui si svolge la Sessione per il prelievo dei campioni.

Sede dell'Evento: la sede designata a tal fine dall'organismo competente alla disciplina della manifestazione.

Selezione casuale: tipo di selezione degli Atleti ai fini dei controlli che si differenzia dai Controlli Mirati. La Selezione casuale può essere: completamente casuale (se la selezione avviene senza osservare criteri prestabiliti, in tal caso gli Atleti vengono scelti in modo arbitrario da un elenco o gruppo che ne contiene i nomi); o ponderata (nel caso in cui gli Atleti vengono classificati in base a criteri prestabiliti al fine di aumentare o diminuire le possibilità di selezione).

Sessione per il prelievo del Campione: tutte le attività svolte in successione che coinvolgono direttamente l'Atleta, dal momento della notifica fino al momento in cui l'Atleta lascia la Sala dei controlli antidoping dopo aver prodotto il/i proprio/i Campione/i.

Somministrazione: fornire, approvvigionare, supervisionare, agevolare o comunque partecipare all'uso, ovvero al tentato uso da parte di un'altra persona, di una sostanza o di una pratica vietata. Questa definizione non comprende le azioni compiute da personale medico in buona fede riguardo a una sostanza o pratica vietata utilizzata per finalità terapeutiche o altra legittima motivazione e non comprende le azioni che coinvolgono sostanze vietate che non sono vietate nei controlli fuori gara, salvo il caso in cui le circostanze dimostrino che tali sostanze vietate non sono destinate a finalità terapeutiche ovvero hanno lo scopo di migliorare la prestazione sportiva.

Sostanza vietata: qualsiasi sostanza definita tale dalla Lista.

Sostanze specificate: si veda l'art. 13.3 del CSA.

Sport di squadra: qualunque disciplina sportiva in cui è consentito sostituire i giocatori nel corso della competizione.

Sport Individuale: qualunque disciplina sportiva che non sia uno Sport di Squadra.

Standard Internazionale: norme adottate dalla WADA di supporto al Codice WADA nelle materie dei Controlli ed Investigazioni, Laboratori, Privacy, Esenzioni a Fini Terapeutici e Lista. L'osservanza di uno Standard Internazionale (rispetto ad un altro standard, pratica o procedura diversa) è elemento sufficiente per concludere che le procedure definite dallo Standard medesimo sono state eseguite correttamente. Lo Standard Internazionale comprende anche l'eventuale documentazione tecnica emanata ai sensi dello Standard stesso.

TAS: Il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna.

Tentativo: intraprendere deliberatamente un'azione finalizzata a commettere una violazione della normativa antidoping. Tuttavia, non vi sarà alcuna violazione della

normativa antidoping solamente in base al tentativo di commettere una violazione se la Persona rinuncia al tentativo prima di essere scoperta da una parte terza non coinvolta nel tentativo stesso.

Terapeutico: trattamento di una condizione medica mediante un agente o un metodo curativi o provvedendo o fornendo assistenza in una cura;

Traffico: vendere, fornire, trasportare, inviare, consegnare o distribuire a terzi (ovvero possedere per tale finalità) una sostanza vietata o un metodo proibito (fisicamente oppure tramite mezzi elettronici o di altra natura) da parte di un Atleta, del Personale di supporto dell'Atleta o di un'altra Persona soggetta alla giurisdizione di un'Organizzazione antidoping; questa definizione non includerà comunque le azioni compiute in buona fede dal personale medico per quanto riguarda una sostanza vietata utilizzata per fini terapeutici legittimi o altra giustificazione accettabile, e non dovrà includere le azioni relative alle sostanze vietate che non sono proibite nei controlli fuori competizione, a meno che le circostanze non provino che tali sostanze vietate non vengono utilizzate per fini terapeutici legittimi.

Tribunale Nazionale Antidoping (TNA): organismo indipendente di giustizia, articolato in due Sezioni, distinte ed indipendenti, che decide, in via esclusiva, in materia di violazioni della normativa antidoping.

Ufficio Procura Antidoping (UPA): organismo indipendente che provvede alla gestione dei risultati nonché a compiere, in via esclusiva, tutti gli atti necessari all'accertamento delle violazioni della normativa antidoping da parte dei soggetti sui quali la NADO ITALIA ha giurisdizione. Avvia la relativa azione disciplinare attraverso la convocazione dell'indagato procedendo alla contestazione dei relativi addebiti disciplinari.

Uso: l'utilizzo, l'applicazione, l'ingestione, l'iniezione o il consumo di una qualsiasi Sostanza Vietata o Metodo Proibito attraverso un qualsiasi mezzo.

Verbale di tentativo non riuscito: verbale dettagliato in cui si attesta che il tentativo di prelevare un campione biologico da un Atleta inserito in un RTP non è andato a buon fine. Nel verbale sono indicati la data del tentativo, la sede visitata, gli orari esatti di entrata e uscita presso la sede, le misure adottate presso la sede per cercare di reperire l'*Atleta* (compresi i dati di eventuali contatti presi con terzi) e altre notizie pertinenti relative al tentativo in questione.

Volume di urina appropriato per le analisi: la quantità minima di urina deve essere di 90 ml indipendentemente dal fatto che il Laboratorio analizzi il Campione biologico per tutte o soltanto alcune sostanze vietate o metodi proibiti.

WADA: Agenzia Mondiale Antidoping.

WADA TUEC: la commissione costituita dalla WADA per il riesame delle decisioni in materia di Esenzioni ai Fini Terapeutici assunte dalle altre Organizzazioni Antidoping.

Whereabouts – Informazioni sulla reperibilità presso il luogo di permanenza: informazioni sui luoghi di reperibilità e permanenza fornite trimestralmente dall'Atleta inserito in un Gruppo registrato ai fini dei controlli. La mancata o inesatta comunicazione delle informazioni richieste può costituire violazione della normativa antidoping.

Codice sportivo antidoping

attuativo del Codice WADA

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Sezione I – Doping e violazioni delle Norme Sportive Antidoping

Articolo 1
Definizione di doping

Per doping si intende la violazione di una o più norme contenute nei successivi articoli 2 e 3 del presente Codice.

Articolo 2
Violazioni del Codice WADA

Le seguenti voci costituiscono violazioni delle NSA in quanto violazioni del Codice WADA:

2.1 La presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker nel campione biologico dell'Atleta.

2.1.1 Ciascun Atleta deve accertarsi personalmente di non assumere alcuna sostanza vietata poiché sarà ritenuto responsabile per il solo rinvenimento nei propri campioni biologici di qualsiasi sostanza vietata, metabolita o marker. Ai fini dell'accertamento della violazione delle NSA, infatti, non è necessario dimostrare il dolo, la colpa, la negligenza o l'uso consapevole da parte dell'Atleta.

2.1.2 Uno dei seguenti casi costituisce prova sufficiente di violazione della normativa antidoping ai sensi dell'articolo 2.1:

- la presenza nel campione biologico A di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker nel caso in cui l'Atleta rinunci all'analisi del campione biologico B e quest'ultimo non venga analizzato;
- la presenza nel campione biologico B di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker che confermi l'esito delle analisi effettuate sul campione biologico A. il campione biologico B dell'Atleta viene suddiviso in due flaconi e le analisi del secondo flacone confermano la presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker rinvenuta nel primo flacone.

2.1.3 La mera presenza di un qualsiasi quantitativo di una sostanza vietata, dei suoi metaboliti o marker nel campione biologico

dell'Atleta costituisce di per sé una violazione delle NSA, fatta eccezione per le sostanze per le quali la Lista delle sostanze e dei metodi proibiti indica specificamente un valore soglia.

2.1.4 In deroga alla norma generale prevista dall'articolo 2.1, la Lista delle sostanze e dei metodi proibiti ovvero gli Standard Internazionali possono fissare alcuni criteri specifici per la valutazione delle sostanze vietate che possono essere prodotte per via endogena.

2.2 Uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito da parte di un Atleta.

2.2.1 Spetta ad ogni Atleta accertarsi personalmente di non assumere alcuna sostanza vietata o di non utilizzare alcun metodo proibito. Ai fini dell'accertamento della violazione delle NSA, non sarà necessario dimostrare che vi sia dolo, colpa, negligenza o l'uso consapevole da parte dell'Atleta.

2.2.2 Il successo o il fallimento dell'uso o del tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito non costituiscono un elemento essenziale. È sufficiente, infatti, che la sostanza vietata o il metodo proibito siano stati usati o si sia tentato di usarli per integrare una violazione delle NSA.

2.3 Eludere, rifiutarsi od omettere di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici.

Eludere il prelievo dei campioni biologici, ovvero, senza giustificato motivo, rifiutarsi di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici previa notifica, in conformità alla normativa antidoping applicabile.

2.4 Mancata reperibilità

Violazione delle condizioni previste per gli Atleti che devono sottoporsi ai controlli fuori competizione, incluse la mancata presentazione di informazioni utili sulla reperibilità e la mancata esecuzione di test in base a quanto previsto dal D-CI.
Ogni combinazione di tre mancati controlli e/o omesse comunicazioni entro un periodo di dodici mesi, accertata dalle Organizzazioni antidoping aventi giurisdizione sull'Atleta, costituirà violazione delle NSA.

2.5 Manomissione o tentata manomissione in relazione a qualsiasi fase dei controlli antidoping.

Condotta volta a minare la procedura di controllo antidoping ma che non rientra nella definizione di pratiche vietate. La manomissione comprende, a titolo puramente esemplificativo, intralciare o tentare di intralciare

intenzionalmente l'operato di un addetto al controllo antidoping, fornire informazioni fraudolente ad una Organizzazione Antidoping ovvero intimidire o tentare di intimidire un potenziale testimone.

2.6 <u>Possesso di sostanze vietate e ricorso a metodi proibiti</u>.

2.6.1 Possesso da parte di un Atleta, durante le competizioni, di qualsiasi sostanza vietata o il ricorso a qualsiasi metodo proibito, oppure possesso da parte di un Atleta, fuori competizione, di un metodo o di una sostanza espressamente vietati fuori competizione, a meno che l'Atleta possa dimostrare che il possesso sia dovuto ad un uso terapeutico consentito nelle forme e nei modi di cui agli articoli 14 e 15 o ad altro giustificato motivo.

2.6.2 Possesso da parte del Personale di supporto dell'Atleta, durante le competizioni, di qualsiasi sostanza vietata o di qualsiasi metodo proibito , oppure il possesso da parte del Personale di supporto dell'Atleta, fuori competizione, di una sostanza o di un metodo espressamente vietati fuori competizione, in relazione a un Atleta, una competizione o un allenamento, a meno che il Personale possa dimostrare che il possesso sia dovuto ad un uso terapeutico consentito nelle forme e nei modi di cui agli articoli 14 e 15 o ad altro giustificato motivo.

2.7 <u>Traffico illegale o tentato traffico illegale di sostanze vietate o metodi proibiti.</u>

2.8 <u>Somministrazione o tentata somministrazione ad un Atleta durante le competizioni, di una qualsiasi sostanza vietata o metodo proibito , oppure somministrazione o tentata somministrazione ad un Atleta, fuori competizione, di una sostanza o di un metodo che siano proibiti fuori competizione.</u>

2.9 <u>Fornire assistenza, incoraggiamento e aiuto, istigare, dissimulare o assicurare ogni altro tipo di complicità intenzionale in riferimento a una qualsiasi violazione o tentata violazione delle NSA o violazione dell'art. 4.12.1 da parte di altra persona.</u>

2.10 <u>Divieto di associazione</u>

L'Atleta o altra Persona che in veste professionale o in altra veste sportiva si è associata, ovvero si è avvalsa o ha favorito la consulenza di Personale di supporto dell'Atleta:

2.10.1 Soggetto all'autorità di una Organizzazione antidoping che stia scontando un periodo di squalifica, ovvero

2.10.2 Non soggetto all'autorità di una organizzazione antidoping, qualora la squalifica non sia stata trattata nell'ambito della procedura di gestione dei risultati ai sensi del Codice WADA, che sia stato condannato o ritenuto colpevole solo nell'ambito di un procedimento penale, disciplinare o professionale per aver assunto una condotta che costituisca violazione del regolamento antidoping ove fossero state applicati il Codice WADA e le NSA. Lo status di squalificato di tale persona sarà in vigore per un periodo di sei anni a decorrere dalla sentenza in sede penale, disciplinare o professionale ovvero per la durata della sanzione penale, disciplinare o professionale a seconda di quale periodo risulti maggiore; ovvero

2.10.3 Funga da copertura o intermediario per un soggetto di cui agli artt. 2.10.1 o 2.10.2.

Affinché questa norma trovi applicazione, è necessario che (a) l'Atleta o l'altra Persona siano stati informati preventivamente per iscritto da parte della NADO ITALIA, ovvero della WADA, in ordine allo stato di squalifica del Personale di supporto dell'Atleta e alle potenziali conseguenze derivanti dal divieto di associazione e (b) l'Atleta o l'altra persona possano ragionevolmente evitare la consulenza o il supporto. L'organizzazione antidoping dovrà inoltre adoperarsi per informare il Personale di supporto dell'Atleta oggetto dell'avviso inviato all'Atleta o all'altra persona, circa la possibilità di presentarsi, entro 15 giorni, dinanzi all'organizzazione antidoping per spiegare che i criteri di cui agli articoli 2.10.1 e 2.10.2 non si applicano nei suoi confronti (fermo restando quanto previsto dall'art. 23 del presente CSA, il presente articolo trova applicazione anche qualora la squalifica del Personale di supporto dell'Atleta sia stata comminata in data antecedente all'entrata in vigore delle presenti NSA).
Spetta all'Atleta o all'altra persona l'onere di dimostrare che l'eventuale associazione con il Personale di supporto dell'Atleta di cui agli articoli 2.10.1 e 2.10.2 non è di natura professionale o sportiva.
Le organizzazioni antidoping che fossero a conoscenza di Personale di supporto dell'Atleta che risponda ai criteri di cui agli articoli 2.10.1, 2.10.2 e 2.10.3 dovranno dare comunicazione alla WADA.

Articolo 3
Altre violazioni delle Norme Sportive Antidoping

Le seguenti voci costituiscono altre violazioni delle NSA:

3.1 Qualsiasi violazione riferita alle fasi del controllo antidoping disposto dalla CVD di cui alla legge 376/2000.

3.2 La mancata collaborazione da parte di qualunque soggetto per il rispetto delle NSA, ivi compresa l'omessa denuncia di circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento di fatti di doping.

3.3 La condotta offensiva nei confronti del DCO e/o del Personale addetto al controllo antidoping, la quale non sia configurabile come violazione dell'articolo 2.5 del CSA.

Sezione II – Delle sanzioni

Articolo 4
Sanzioni individuali

4.1 Invalidazione dei risultati di un evento sportivo durante il quale si è verificata una violazione della normativa antidoping.
Una violazione della normativa antidoping verificatasi durante un evento sportivo, o in relazione ad esso, può comportare, su decisione dell'organo preposto alla disciplina dell'Evento, l'invalidazione di tutti i risultati individuali ottenuti dall'Atleta durante l'evento con le relative conseguenze, inclusa la perdita di medaglie, punti e premi, salvo quanto previsto al successivo comma.

4.1.1 Se l'Atleta dimostra di non essere in alcun modo responsabile della violazione per propria colpa o negligenza, i risultati individuali dell'Atleta nelle altre competizioni non verranno invalidati, salvo l'eventualità in cui i risultati ottenuti nelle altre competizioni del medesimo Evento nelle quali non è stata riscontrata alcuna violazione della normativa antidoping, siano stati comunque condizionati dalla suddetta violazione.

4.2 Squalifica per presenza, uso o tentato uso, oppure possesso di sostanze vietate e metodi proibiti.
La durata della squalifica comminata per una violazione degli articoli 2.1 (*Presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker*), 2.2 (*Uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito*) o 2.6 (*Possesso di sostanze vietate e ricorso a metodi proibiti*) dovrà essere quantificata come segue, a meno che non siano soddisfatte le condizioni per l'annullamento, la riduzione o la sospensione della squalifica, come previsto ai successivi articoli 4.4, 4.5 e 4.6:

4.2.1 La durata della squalifica sarà di quattro (4) anni:

4.2.1.1 se la violazione delle norme antidoping riguarda una sostanza vietata non specificata, salvo il caso in cui l'Atleta

o l'altra Persona siano in grado di dimostrare che la violazione non è intenzionale;

4.2.1.2 se la violazione delle norme antidoping riguarda una sostanza vietata specificata e l'Organizzazione Antidoping è in grado di dimostrare che la violazione è intenzionale.

4.2.2 **Nel caso in cui l'art. 4.2.1 non risulti applicabile la squalifica sarà di anni due (2).**

4.2.3 Al fine dell'applicazione degli articoli 4.2 e 4.3 il termine "intenzionale" si riferisce all'Atleta o l'altra Persona che hanno assunto consapevolmente una condotta che costituiva una violazione delle norme antidoping, ovvero erano consapevoli della sussistenza di un notevole rischio che tale condotta potesse costituire o determinare una violazione delle norme antidoping e hanno ignorato tale rischio. Una violazione delle norme antidoping derivante da un Esito Avverso relativo ad una sostanza vietata soltanto durante le competizioni sarà considerata non intenzionale qualora si tratti di una sostanza specificata e l'Atleta sia in grado di dimostrare che la sostanza vietata è stata utilizzata fuori dalle competizioni. Una violazione delle norme antidoping derivante da un Esito Avverso relativo ad una sostanza vietata solo durante le competizioni non sarà considerata intenzionale qualora non si tratti di una sostanza specificata e l'Atleta sia in grado di dimostrare che la sostanza vietata è stata utilizzata fuori dalle competizioni in un contesto non legato alla prestazione sportiva.

4.3 Squalifica per altre violazioni della normativa antidoping.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4.5 e 4.6, le violazioni della normativa antidoping diverse da quelle previste al precedente articolo 4.2 comportano il seguente periodo di squalifica:

4.3.1 Per le violazioni degli articoli 2.3 (*Eludere, rifiutarsi od omettere di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici)* o 2.5 (*Manomissione o tentata manomissione del controllo antidoping*), il periodo di squalifica sarà pari a quattro (4) anni. Tuttavia, nel caso di mancata presentazione alle operazioni di prelievo del campione biologico, qualora l'Atleta sia in grado di dimostrare che la violazione delle norme antidoping non è stata intenzionale (secondo quanto definito dall'art. 4.2.3) il periodo di squalifica sarà di due (2) anni.

4.3.2 Per le violazioni degli articoli 2.7 (*Traffico o tentato traffico*) o 2.8 (*Somministrazione o tentata somministrazione di sostanze vietate o metodi proibiti*), il periodo di squalifica comminato va da un minimo di quattro (4) anni fino alla squalifica a vita, a seconda della gravità della violazione.

4.3.2.1 Laddove la violazione degli articoli 2.7 e 2.8 coinvolga un minore, questa viene considerata particolarmente grave e, se commessa dal Personale di supporto dell'Atleta per violazioni diverse da quelle per sostanze specificate di cui alla Lista WADA, comporta la squalifica a vita del personale coinvolto.

4.3.2.2 Laddove la violazione degli articoli 2.7 o 2.8 comporti contestualmente l'inosservanza di leggi e regolamenti di natura non sportivi, l'Organizzazione antidoping è tenuta a darne comunicazione alle competenti autorità amministrative, professionali o giudiziarie.

4.3.3 Per la violazione dell'articolo 2.4 (*Mancata reperibilità*), il periodo di squalifica sarà di due (2) anni, con possibilità di riduzione ad un periodo minimo di un (1) anno a seconda del grado di colpa dell'Atleta. La flessibilità di comminare una squalifica di due anni o di un anno prevista dal presente articolo non è estesa agli atleti il cui comportamento sia caratterizzato da cambiamenti all'ultimo momento relativi alla loro reperibilità ovvero la cui condotta induca a sospettare fortemente che l'Atleta stesse cercando di evitare di rendersi disponibile per lo svolgimento dei controlli.

4.3.4 Per le violazioni dell'art. 2.9 (*Assistenza*) il periodo di squalifica deve essere pari almeno a due (2) anni, fino ad un massimo di quattro (4) anni, a seconda della gravità della violazione.

4.3.5 per le violazioni dell'art. 2.10 (*Divieto di associazione*) la sanzione dovrà essere di due (2) anni con possibilità di riduzione ad un periodo minimo di un (1) anno a seconda del grado di colpa dell'Atleta o dell'altra persona e di altre circostanze del caso.

4.4 Eliminazione del periodo di squalifica per assenza di colpa o negligenza

Qualora un Atleta dimostri di non avere colpa o commesso negligenza, il periodo di squalifica teoricamente applicabile sarà eliminato.

4.5 Riduzione del periodo di squalifica per assenza di colpa o negligenza significativa

4.5.1 Riduzione delle sanzioni comminate per sostanze specificate o prodotti contaminati relative a violazioni degli articoli 2.1, 2.2 o 2.6.

4.5.1.1 Sostanze specificate

Qualora una violazione delle norme antidoping riguardi una sostanza specificata e l'Atleta o l'altra persona siano in grado di dimostrare l'assenza di colpa o negligenza grave,

il periodo di squalifica corrisponderà a un richiamo con nota di biasimo e nessun periodo di squalifica (misura minima) o due (2) anni di squalifica (misura massima), a seconda del grado di colpa dell'Atleta o dell'altra persona.

4.5.1.2 Prodotti contaminati
Nei casi in cui l'Atleta o l'altra persona riescano a dimostrare l'assenza di colpa o negligenza grave e che la sostanza rilevata è attribuibile ad un prodotto contaminato, il periodo di squalifica corrisponderà a un richiamo con nota di biasimo e nessun periodo di squalifica (misura minima) o due (2) anni di squalifica (misura massima), a seconda del grado di colpa dell'Atleta o dell'altra persona.

4.5.2 Applicazione dell'assenza di colpa o negligenza oltre all'applicazione dell'articolo 4.5.1.

4.5.2.1 Nei casi diversi da quelli di cui all'articolo 4.5.1, qualora un Atleta o altra persona dimostrino di non aver agito con colpa o negligenza significativa, il periodo di squalifica applicabile potrà essere ridotto a seconda del grado di colpa dell'Atleta o dell'altra persona nella misura massima della metà del periodo di squalifica previsto dalla norma. Ove quest'ultimo corrisponda a una squalifica a vita il periodo ridotto non potrà essere inferiore a otto (8) anni.
Il presente articolo non esclude l'applicazione delle ulteriori riduzioni o eliminazioni di cui al successivo art. 4.6.

4.6 Revoca, riduzione o sospensione del periodo di squalifica o altra sanzione per motivi diversi dalla colpa

4.6.1 Collaborazione fattiva alla scoperta o all'accertamento di violazioni della normativa antidoping.

4.6.1.1 Prima dell'emissione di una sentenza d'appello ai sensi dell'art. 36 ovvero della scadenza del termine fissato per ricorrere in appello, la NADO ITALIA con la procedura di cui a successivo art. 11 del presente CSA, ha la facoltà di sospendere una parte del periodo di squalifica comminato qualora l'Atleta o l'altra parte, previa ammissione delle proprie responsabilità, abbiano fornito una collaborazione fattiva a favore della NADO ITALIA stesso, dell'autorità giudiziaria o di un organo disciplinare professionale che (i) abbia consentito alla NADO ITALIA di scoprire o accertare la violazione della normativa antidoping da parte di altra

persona ovvero (ii) abbia consentito all'autorità giudiziaria o ad un organo disciplinare professionale di scoprire o accertare un reato o l'infrazione del codice disciplinare professionale da parte di un'altra persona e abbia reso possibile mettere le informazioni a disposizione della NADO ITALIA.

4.6.1.2 Successivamente alla decisione d'appello definitiva ovvero alla scadenza dei termini per il ricorso in appello la NADO ITALIA può sospendere una parte del periodo di squalifica, soltanto con il consenso della WADA e della Federazione Internazionale competente. La misura della riduzione del periodo di squalifica teoricamente applicabile dipende dalla gravità della violazione della normativa antidoping commessa dall'Atleta o da altra persona, nonché dall'entità della collaborazione fattiva fornita dall'Atleta o dall'altra persona.

4.6.1.3 La sospensione potrà essere applicata nella misura massima di tre quarti del periodo di squalifica teoricamente applicabile. Qualora la squalifica teoricamente applicabile corrisponda con una squalifica a vita, il periodo non soggetto a sospensione di cui al presente paragrafo non può essere inferiore a otto (8) anni. Qualora l'Atleta o l'altra persona cessino di collaborare e fornire una collaborazione fattiva completa e credibile – su cui si basa la sospensione del periodo di squalifica – la NADO ITALIA, con la procedura di cui al successivo art. 11.3 del presente CSA, ripristinerà il periodo di squalifica comminato in origine. Nel caso in cui la NADO ITALIA decida di ripristinare un periodo di squalifica sospeso ovvero di non ripristinare un periodo di squalifica sospeso, tale decisione potrà essere oggetto di appello.

4.6.1.4 Al fine di incoraggiare ulteriormente gli atleti e le altre persone a fornire alle organizzazioni antidoping una collaborazione fattiva, su richiesta dell'organizzazione antidoping che si occupa della gestione dei risultati ovvero su richiesta dell'Atleta o dell'altra persona che ha commesso ovvero si presume che abbia commesso una violazione della normativa antidoping, la WADA, in qualsiasi fase della procedura di gestione dei risultati, anche successivamente all'emissione di una sentenza d'appello ai sensi dell'art. 36, può acconsentire all'applicazione di ciò che essa ritiene essere una congrua sospensione del periodo di squalifica o delle altre sanzioni

teoricamente applicabili. In circostanze eccezionali, la WADA ha la facoltà di acconsentire all'applicazione di sospensioni del periodo di squalifica o delle altre sanzioni per collaborazione fattiva superiori a quelle previste dal presente articolo, ovvero di non comminare alcun periodo di squalifica e/o ordinare la non restituzione di monte premi o pagamenti di multe o spese. L'approvazione della WADA è soggetta al ripristino della sanzione nei casi previsti dal presente articolo.

4.6.1.5 Qualora a seguito di collaborazione fattiva un'organizzazione antidoping sospenda parte di una sanzione altrimenti applicabile, alle altre organizzazioni antidoping con diritto di appello ai sensi dell'articolo 33, dovrà essere notificata la motivazione alla base di tale decisione. In circostanze eccezionali, in cui la WADA la reputi opportuno nell'interesse delle attività antidoping, la WADA ha la facoltà di autorizzare un'organizzazione a stipulare appositi accordi di riservatezza che limitino o ritardino la divulgazione dell'accordo di collaborazione ovvero la natura della collaborazione fornita.

4.6.2 Ammissione di una violazione della normativa antidoping in assenza di altre prove.

Nel caso in cui un Atleta o altra persona ammettano volontariamente di aver commesso una violazione della normativa antidoping prima di aver ricevuto la comunicazione relativa al prelievo del campione biologico che potrebbe stabilire la sussistenza di una violazione della normativa antidoping (ovvero nel caso di una violazione della normativa antidoping diversa da quelle di cui all'art 2.1, prima di aver ricevuto la prima comunicazione della ammessa violazione e tale ammissione sia l'unica prova attendibile della violazione al momento dell'ammissione medesima), il periodo di squalifica potrà essere ridotto, ma non in misura superiore alla metà del periodo di squalifica teoricamente applicabile.

4.6.3 Ammissione tempestiva di violazione della normativa antidoping a seguito di contestazione di una violazione punibile ai sensi degli articoli 4.2.1 e 4.3.1

Ove un Atleta o un'altra persona, potenzialmente soggetti ad una sanzione di quattro (4) anni ai sensi degli articoli 4.2.1 e 4.3.1 (per essersi sottratti o essersi rifiutati di sottoporsi al prelievo del campione biologico ovvero per aver manipolato il campione stesso) ammettano tempestivamente di aver commesso la violazione successivamente alla relativa contestazione, e previa approvazione e a discrezione sia della WADA sia della NADO ITALIA, potranno vedersi ridotto il periodo di squalifica fino ad un minimo di due (2)

anni a seconda della gravità della violazione e del grado di colpa dell'Atleta o dell'altra persona.

4.6.4 Richiesta di riduzione della sanzione in virtù di più esimenti normative.
Nel caso in cui un Atleta, o altra persona rivendichino il diritto ad una riduzione di una sanzione ai sensi di più disposti di cui agli articoli 4.4, 4.5 o 4.6, prima di applicare qualsiasi riduzione ai sensi dell'articolo 4.6, si dovrà procedere alla determinazione del periodo di squalifica teoricamente applicabile conformemente agli articoli 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5. Qualora l'Atleta o l'altra persona rivendichino il diritto alla riduzione o alla sospensione del periodo di squalifica ai sensi dell'art. 4.6, il periodo di squalifica potrà essere ridotto o sospeso, ma non al di sotto di un quarto del periodo di squalifica teoricamente applicabile

4.7 Più violazioni

4.7.1 Per un Atleta o altra persona che si rendano colpevoli di una seconda violazione della normativa antidoping, il periodo di squalifica dovrà essere il maggiore tra:

a) sei (6) mesi;

b) metà del periodo di squalifica irrogato per la prima violazione della normativa antidoping senza tenere conto di eventuali riduzioni ai sensi dell'articolo 4.6; ovvero

c) due volte il periodo di squalifica teoricamente applicabile alla seconda violazione della normativa antidoping considerata come se fosse una prima violazione, senza tenere conto di eventuali riduzioni ai sensi dell'articolo 4.6.

Il suddetto periodo di squalifica potrà essere ridotto attraverso l'applicazione dell'articolo 4.6.

4.7.2 In caso di terza violazione della normativa antidoping, la sanzione da applicare sarà sempre la squalifica a vita, salvo il caso in cui trovi applicazione la condizione di eliminazione o riduzione del periodo di squalifica di cui all'articolo 4.4 o all'articolo 4.5 ovvero si tratti di una violazione dell'articolo 2.4. In questi casi specifici, la sanzione varia dalla squalifica per otto anni alla squalifica a vita.

4.7.3 Ai fini del presente articolo, una violazione della normativa antidoping in relazione alla quale un Atleta o un'altra Persona abbiano dimostrato assenza di colpa o negligenza non dovrà essere considerata come una precedente violazione.

4.7.4 Norme supplementari in caso di più violazioni

4.7.4.1 Per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 4.7, una violazione della normativa antidoping sarà considerata seconda violazione solo qualora la NADO ITALIA possa dimostrare che detta violazione sia stata commessa dopo la notifica della prima ai sensi del successivo articolo 19 o comunque dopo che la NADO ITALIA abbia fatto quanto ragionevolmente possibile per notificare la prima violazione della normativa antidoping. In caso contrario, le violazioni verranno considerate insieme come unica prima violazione e la sanzione comminata sarà basata su quella punita con la sanzione più grave.

4.7.4.2 Se, dopo l'irrogazione di una sanzione per prima violazione della normativa antidoping, la NADO ITALIA viene a conoscenza di fatti che implichino una violazione della normativa antidoping da parte dell'Atleta o di altra Persona verificatasi prima della notifica della prima violazione, verrà applicata una sanzione supplementare che si basi sulla sanzione che avrebbe potuto essere imposta se le due violazioni fossero state accertate nello stesso momento. I risultati ottenuti in tutte le competizioni risalenti fino alla data della prima violazione della normativa antidoping saranno invalidati così come previsto all'articolo 4.8.

4.7.5 Più violazioni della normativa antidoping durante un periodo di dieci anni.
Ai fini del verificarsi della fattispecie di cui all'articolo 4.7, ciascuna violazione deve aver luogo entro lo stesso periodo di dieci (10) anni.

4.8 Invalidazione dei risultati delle competizioni successive al prelievo dei campioni o ad una violazione della normativa antidoping.

4.8.1 Oltre all'invalidazione automatica dei risultati conseguiti nella competizione durante la quale è stato prelevato il campione positivo ai sensi dell'articolo 10, tutti gli altri risultati agonistici ottenuti successivamente alla positività riscontrata (sia in competizione che fuori competizione), o successivamente ad un'altra violazione antidoping fino all'inizio del periodo di sospensione cautelare o di squalifica, verranno invalidati, nel rispetto dei principi di imparzialità, con le relative conseguenze, inclusa l'eventuale perdita di medaglie, punti e premi.

4.9 Attribuzione delle spese del TAS e dei monte premi non assegnati

La priorità per il rimborso delle spese del TAS e dei monte premi non assegnati sarà le seguente:

1. pagamento dei costi attribuiti dal TAS;
2. riassegnazione dei monte premi in favore degli altri atleti, ove il regolamento della Federazione Internazionale lo preveda;
3. rimborso delle spese della NADO ITALIA.

4.10 Conseguenze economiche

Le conseguenze e le sanzioni economiche derivanti dalla violazione della normativa antidoping sono regolamentate dal successivo articolo 9.

4.11 Inizio del periodo di squalifica.

Salvo ove diversamente disposto dalle presenti norme, la squalifica ha inizio dal giorno dell'udienza di cui all'articolo 28 o, in caso di rinuncia al dibattimento, a partire dalla data in cui la squalifica viene accettata o altrimenti comminata.

4.11.1 Ritardi non imputabili all'Atleta o ad altra Persona.

Ove vi siano stati sostanziali ritardi nella procedura di dibattimento o in altri aspetti del controllo antidoping che non siano imputabili all'Atleta o ad altra Persona, l'Organismo giudicante competente può far decorrere la squalifica dalla data del prelievo del campione biologico o dalla data in cui si è verificata l'ultima violazione della normativa antidoping. Tutti i risultati agonistici conseguiti durante il periodo di squalifica, compresa la squalifica retroattiva, saranno invalidati.

4.11.2 Pronta ammissione.

Ove l'Atleta (prima che torni a gareggiare) o altra Persona ammetta prontamente la violazione della normativa antidoping dopo che la stessa gli sia stata contestata, la squalifica può decorrere dalla data del prelievo del campione biologico o dalla data in cui si è verificata l'ultima violazione della normativa antidoping.

In ogni caso, ove il presente articolo trovi applicazione, l'Atleta o l'altra persona devono scontare almeno la metà del periodo di squalifica a partire dalla data in cui l'Atleta o l'altra persona accettano l'imposizione della sanzione, dalla data della sentenza in cui viene irrogata la sanzione ovvero dalla data in cui la sanzione viene comunque comminata. Il presente articolo non si applica nel caso in cui il periodo di squalifica sia stato già ridotto ai sensi dell'articolo 4.6.3.

4.11.3 Detrazioni per i periodi di sospensione cautelare o di squalifica già scontate

4.11.3.1 Nel caso in cui venga comminata una sospensione cautelare e l'Atleta o l'altra persona rispettino tale decisione, il periodo di sospensione cautelare osservato dovrà essere detratto da un eventuale periodo di squalifica che venga successivamente comminato in via definitiva. Qualora venga scontato un periodo di squalifica a seguito di una decisione che successivamente è oggetto di appello, tale periodo di squalifica dovrà essere detratto da un eventuale periodo di squalifica che venga irrogato all'esito del giudizio di appello.

4.11.3.2 Non sarà operata alcuna detrazione dal periodo di squalifica in relazione a qualsiasi periodo di tempo antecedente alla data di entrata in vigore della sospensione cautelare indipendentemente dal fatto che l'Atleta abbia scelto di non partecipare all'attività agonistica o sia stato sospeso dalla sua squadra. Nel caso in cui l'Atleta e l'altra Persona accettino per iscritto la sospensione cautelare, una copia dell'accettazione dovrà essere inviata dall'Atleta o dall'altra Persona ai soggetti di cui all'art. 19.2 del presente CSA.

4.11.3.3 Relativamente agli sport di squadra, qualora venga comminato un periodo di squalifica nei confronti della squadra e fatti salvi i principi di imparzialità, il periodo di squalifica dovrà iniziare dalla data della sentenza dibattimentale in cui viene irrogata la squalifica ovvero in caso di rinuncia al dibattimento dalla data in cui la squalifica viene accettata o comunque irrogata. Eventuali periodi di squalifica provvisoria osservati dalla squadra dovranno essere decurtati dal periodo complessivo di squalifica da scontare.

4.12 Status giuridico durante la squalifica

4.12.1 Divieto di partecipare alle attività sportive durante il periodo di squalifica.

Nessun Atleta o altra Persona squalificata può partecipare a qualsiasi titolo, per tutto il periodo di squalifica, ad una competizione o ad un'attività (con l'eccezione dei programmi di formazione antidoping e riabilitazione autorizzati dalla NADO ITALIA) che sia autorizzata o organizzata da un Firmatario del Codice WADA, da un'organizzazione ad esso affiliata, da una società o altra organizzazione affiliata ad un'organizzazione affiliata a un Firmatario, oppure a competizioni

autorizzate o organizzate da una lega professionistica o da una qualsiasi organizzazione di eventi sportivi a livello nazionale o internazionale.
L'Atleta o altra Persona che sconti un periodo di squalifica più lungo di quattro anni può partecipare, alla fine del quarto anno di squalifica, agli eventi sportivi locali in una disciplina diversa da quella dove è stata commessa la violazione, ma solo se l'evento sportivo locale è ad un livello che non può consentire di qualificarsi direttamente o indirettamente (né di accumulare punti) per competere nel campionato nazionale o in un evento internazionale.
L'Atleta o altra Persona che sconti un periodo di squalifica dovrà comunque rimanere a disposizione per eventuali controlli.

4.12.2 Ritorno agli allenamenti
In deroga all'articolo 4.12.1, un Atleta ha la facoltà di tornare ad allenarsi con la squadra ovvero di utilizzare gli impianti di una società o di altra organizzazione affiliata ad un'organizzazione a sua volta affiliata ad un firmatario del Codice WADA durante il periodo minore tra: (1) gli ultimi due mesi del periodo di squalifica dell'Atleta, ovvero (2) l'ultimo quarto del periodo di squalifica irrogato.

4.12.3 Violazione del divieto di partecipazione durante una squalifica.
Qualora l'Atleta o altra Persona violi il divieto di partecipazione di cui al comma 4.12.1, i risultati ottenuti a seguito di tale partecipazione saranno invalidati ed il periodo di squalifica originariamente comminato, dovrà ricominciare a decorrere dalla data della violazione. Il nuovo periodo di squalifica può essere ridotto ai sensi dell'articolo 4.5.2 se l'Atleta o altra Persona dimostra la propria assenza di colpa o negligenza significativa per la violazione del divieto di partecipazione. Sarà la NADO ITALIA a determinare se l'Atleta o altra Persona abbia o meno violato il divieto di partecipazione e se sia appropriata una riduzione ai sensi dell'articolo 4.5.2. E' possibile ricorrere in appello avverso tale decisione ai sensi dell'art. 33.
Qualora il Personale di supporto dell'Atleta o altra persona assistano un soggetto nel contravvenire al divieto di partecipazione durante il periodo di squalifica, l'Organizzazione antidoping avente competenza nei confronti di tale personale di supporto o altra persona dovrà procedere alla erogazione di sanzioni per violazione dell'articolo 2.9 relativamente all'assistenza di cui sopra.

4.12.4 Annullamento dei finanziamenti sportivi durante la squalifica.
Per le violazioni della normativa antidoping che non prevedano una sanzione ridotta di cui agli articoli 4.4 e 4.5, i finanziamenti sportivi, in tutto o in parte, e le altre forme di sostegno correlate allo sport di cui abbia beneficiato tale Persona, verranno trattenuti dai Firmatari, dalle organizzazioni affiliate ai Firmatari e dai governi.

4.13 **Pubblicazione automatica delle decisioni**

Ciascuna sanzione comminata deve prevedere obbligatoriamente la pubblicazione automatica, come prevista dall'art. 14.3 del Codice WADA.

Articolo 5
Esecuzione di controlli negli sport di squadra

Nel caso in cui, a più di un membro di una squadra in uno sport di squadra è stata notificata una possibile violazione della normativa antidoping in relazione ad un evento sportivo, l'organo preposto alla disciplina dell'Evento dovrà svolgere un adeguato controllo mirato sulla squadra nel corso dell'evento stesso.

Articolo 6
Conseguenze per gli sport di squadra

6.1 Se più di due membri di una squadra in uno sport di squadra hanno commesso una violazione della normativa antidoping nel corso di un evento, l'organo preposto alla disciplina dell'Evento dovrà comminare alla squadra una sanzione adeguata (ad es. perdita di punti, squalifica da una competizione o da un evento, o altra sanzione) in aggiunta alle eventuali sanzioni inflitte al/ai singolo/i Atleta/i che ha/hanno commesso la violazione della normativa antidoping.

6.2 L'organo preposto alla disciplina dell'Evento può scegliere di fissare per l'evento norme che comminino per gli sport di squadra sanzioni più severe di quelle di cui al comma precedente ai fini del dato evento.

Articolo 7
Sanzioni per le altre violazioni delle Norme Sportive Antidoping

7.1 Per le violazioni riferite alle fasi del controllo antidoping disposto dalla Commissione Ministeriale (CVD) di cui alla legge 376/2000 previste all'articolo 3.1. trovano applicazione le sanzioni previste dal presente CSA per le analoghe violazioni.

7.2 Per la violazione dell'articolo 3.2 del presente CSA, il periodo di squalifica e/o inibizione va da un minimo di una nota di biasimo a un massimo di sei (6) mesi. In caso di reiterazione il periodo di squalifica e/o inibizione sarà aumentato proporzionalmente fino ad un massimo di due (2) anni.

7.3 Per la violazione dell'articolo 3.3 del presente CSA, il periodo di squalifica e/o inibizione va da un minimo di una nota di biasimo a un massimo di sei (6) mesi. In caso di reiterazione il periodo di squalifica e/o inibizione sarà aumentato proporzionalmente fino ad un massimo di un (1) anno.

Articolo 8
Sanzioni per soggetti non tesserati o ritirati dall'attività sportiva

8.1 Per le violazioni delle NSA, commesse da soggetti non tesserati per l'ordinamento sportivo italiano, si applicano le sanzioni dell'inibizione a tesserarsi e/o a rivestire in futuro cariche o incarichi in seno al CONI, alle FSN, alle DSA o agli EPS, ovvero a frequentare in Italia gli impianti sportivi, gli spazi destinati agli Atleti ed al personale addetto, prendere parte alle manifestazioni od eventi sportivi che si tengono sul territorio nazionale o sono organizzati dai predetti enti sportivi, per il periodo di squalifica corrispondente alla violazione commessa.

8.2 Le sanzioni per le violazioni di cui ai precedenti articoli possono cumularsi con le sanzioni previste dalla WADA, nonché con quelle economiche di cui all'articolo 9.

8.3 Il ritiro di un Atleta o altra Persona mentre è in corso la procedura di gestione dei risultati non pregiudica la competenza della NADO ITALIA a svolgere tale procedura.
Allo stesso modo, nel caso in cui un Atleta o altra Persona siano tesserati al momento in cui è commessa la violazione del regolamento antidoping ma si ritirino prima che la procedura di gestione dei risultati sia iniziata, la NADO ITALIA avrà comunque la competenza per svolgere la procedura di gestione dei risultati.

Articolo 9
Sanzioni economiche ed oneri processuali

9.1 Ciascuna Sezione del TNA, con la decisione che definisce il procedimento, oltre ad irrogare le sanzioni individuali di cui al precedente articolo 4 del CSA, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento di sanzioni economiche, nonché al rimborso delle spese ed oneri processuali secondo quanto stabilito nella Tabella economica visionabile sul sito internet istituzionale del CONI www.coni.it.

9.2 La sanzione economica costituisce pena accessoria alla sanzione della squalifica per cui non può rappresentare una valida motivazione per la riduzione della squalifica stessa o di qualsiasi altra sanzione teoricamente applicabile ai sensi del presente CSA.

9.3 Il TNA, ai fini della determinazione del quantum da irrogare deve tenere conto nelle motivazioni della propria decisione della gravità della violazione commessa, del grado di responsabilità accertato, di un'eventuale ipotesi di recidiva, nonché della condotta processuale tenuta.

9.4 La mancata corresponsione delle somme di cui al presente articolo, oltre che quelle liquidate in favore della NADO ITALIA dal Tribunale Arbitrale dello

Sport (TAS) di Losanna, comporta il recupero coattivo delle somme dinnanzi all'Autorità giudiziaria competente, nonché:

- per i soggetti tesserati, il perdurare del divieto di partecipare alle attività sportive, sino al pagamento delle somme liquidate dal TNA e/o dal TAS;
- per i soggetti non tesserati, il perdurare dell'inibizione a tesserarsi e/o a rivestire cariche o incarichi in seno al CONI, alle FSN/DSA/EPS, a frequentare in Italia gli impianti sportivi, gli spazi destinati agli Atleti ed al personale addetto ovvero a prendere parte alle manifestazioni od eventi sportivi che si tengono sul territorio nazionale o sono organizzati dai predetti enti sportivi, sino al pagamento delle somme liquidate dal TNA e/o dal TAS.

9.5 Le FSN/DSA/EPS di appartenenza rispondono in solido con il tesserato per il mancato pagamento delle somme liquidate dal TNA e/o dal TAS.

Articolo 10
Invalidazione automatica dei risultati individuali

Una violazione delle NSA negli sport individuali in relazione a un controllo effettuato in competizione, implica automaticamente l'invalidazione dei risultati ottenuti nel corso della competizione con le relative conseguenze, inclusa la perdita di medaglie, punti e premi.

Articolo 11
Procedura per la sospensione, ai sensi dell'art. 4.6.1 del CSA, dei provvedimenti di squalifica irrogati

11.1 Prima del passaggio in giudicato della decisione

Prima che il provvedimento disciplinare nei suoi confronti passi in giudicato, il soggetto sanzionato può ottenere il beneficio della sospensione di parte della squalifica ai sensi dell'articolo 4.6.1.

L'istanza di sospensione sottoscritta personalmente dal soggetto sanzionato e contenente le motivazioni sulle quali si fonda va inoltrata all'UPA. L'UPA, entro trenta giorni, prorogabili di ulteriori trenta giorni in caso di accertamenti investigativi di particolare complessità, svolti i necessari riscontri ed indagini, dovrà trasmettere alla competente sezione del TNA la proposta di sospensione, indicando espressamente la misura applicabile, ovvero la richiesta motivata di rigetto dell'istanza.

Il Collegio giudicante ricevuta la proposta dell'UPA fissa l'udienza entro trenta giorni e procede alla trattazione ed alla decisione del caso nei modi e nei tempi di cui all'articolo 27.

L'istanza di sospensione, unitamente all'indicazione della misura applicabile, può essere altresì proposta d'ufficio dall'UPA laddove la fattiva collaborazione sia avvenuta dinnanzi a questa nel corso della fase di indagine.

11.2 Dopo il passaggio in giudicato della decisione

Dopo che il provvedimento disciplinare nei suoi confronti sia passato in giudicato, il soggetto sanzionato può ottenere il beneficio della sospensione di parte della squalifica ai sensi dell'articolo 4.6.1.2 del presente CSA, da parte della Seconda Sezione del TNA con l'approvazione della WADA e della Federazione Internazionale competente.

L'istanza di sospensione sottoscritta e contenente le motivazioni sulle quali si fonda, va inoltrata all'UPA. L'UPA, entro trenta giorni, prorogabili di ulteriori trenta giorni in caso di accertamenti investigativi di particolare complessità, svolti i necessari riscontri ed indagini, dovrà trasmettere alla WADA ed alla Federazione Internazionale competente, per il relativo parere la propria proposta di sospensione, indicando espressamente la misura ritenuta applicabile, ovvero la richiesta motivata di rigetto.

Ricevuto il parere o in mancanza di riscontro nel termine di trenta giorni, l'UPA dovrà trasmettere il relativo fascicolo al competente Collegio giudicante, il quale fissa l'udienza entro trenta giorni e procede alla trattazione ed alla decisione del caso nei modi e nei tempi di cui all'articolo 27.

11.3 Norme comuni

Ai fini dell'individuazione della procedura di cui ai precedenti commi, fa fede la data di presentazione dell'istanza di sospensione.

Il provvedimento assunto dal Collegio giudicante competente debitamente motivato dovrà essere comunicato alle parti del giudizio, ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di appello della decisione.

In qualsiasi momento l'UPA, laddove ritenga essere venuti meno i presupposti della sospensione, può chiedere al competente Collegio giudicante di modificare o annullare il beneficio concesso. In tali ipotesi quest'ultimo procederà nei modi e nei termini di cui al presente articolo.

Articolo 12
Provvedimenti di clemenza

I provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto non sono applicabili nei confronti di coloro che si siano resi responsabili di violazione delle NSA.

Sezione III – Lista e procedura di esenzione

Articolo 13
Lista delle sostanze e dei metodi proibiti

13.1 La Lista delle sostanze e metodi proibiti (di seguito Lista) è predisposta dalla WADA ed entra in vigore, salvo diverse indicazioni nella stessa contenute, tre (3) mesi dopo la sua pubblicazione da parte della WADA (www.wada-ama.org) senza che si rendano necessari ulteriori interventi da parte della NADO ITALIA.

13.2 La Lista comprende le sostanze ed i metodi sempre proibiti (In competizione e Fuori competizione) e quelli proibiti solo In competizione o in particolari sport.

13.3 Saranno considerate "sostanze specificate" ai fini dell'applicazione delle sanzioni tutte le sostanze vietate tranne quelle incluse nelle classi espressamente individuate dalla Lista. I metodi proibiti non saranno considerati "sostanze specificate".

13.4 La Lista predisposta dalla WADA non è soggetta ad impugnazione.

Articolo 14
Esenzione ai Fini Terapeutici (TUE)

14.1 La presenza di una sostanza vietata od i relativi metaboliti o marker e/o l'utilizzo o il tentato utilizzo, il possesso o la somministrazione o la tentata somministrazione di una sostanza vietata o di un metodo proibiti non costituisce violazione delle norme antidoping se coerente alla concessione di una Esenzione ai fini terapeutici (di seguito TUE) secondo quanto previsto dal Disciplinare Esenzioni ai Fini Terapeutici (D-EFT).

14.2 Qualora gli Atleti si trovino in condizioni di salute tali che richiedano l'uso di particolari farmaci o trattamenti, compresi nella Lista, dovranno attivare la procedura per l'ottenimento di una TUE.

14.3 A tal fine deve essere presentata domanda di TUE al CEFT secondo i tempi e le modalità contenute nel D-EFT. Per quanto riguarda gli Atleti di livello Internazionale si rinvia alla disciplina di cui al successivo art. 15.

14.4 I moduli adottati dalla NADO ITALIA per la domanda di TUE sono conformi a quelli predisposti dalla WADA e pubblicati nel sito internet istituzionale del CONI (www.coni.it).

14.5 Gli Atleti che presentano domanda di TUE al CEFT, in caso di diniego possono presentare appello nelle modalità di cui all'articolo 30 del CSA.

Articolo 15
Disciplina della TUE in ambito internazionale

15.1 Gli Atleti di livello Internazionale, gli Atleti inseriti nel RTP della rispettiva Federazione Internazionale, o qualunque altro Atleta iscritto ad un evento internazionale, devono richiedere la TUE al Comitato per le Esenzioni ai Fini Terapeutici della Federazione Internazionale o dell'Organismo Internazionale

di appartenenza, a meno che le norme della Federazione Internazionale non prevedano diversamente.

15.2 L'Atleta è tenuto, comunque, a trasmettere immediatamente al CEFT ed alla competente Federazione Sportiva Nazionale copia della domanda e del certificato di esenzione rilasciato dalla Federazione Internazionale o dall'Organismo Internazionale di riferimento.

15.3 Gli ambiti di applicazione e le procedure delle TUE a livello nazionale o internazionale sono regolamentati dal D-EFT.

Sezione IV – Investigazioni, esecuzione dei controlli e analisi di laboratorio

Articolo 16
Controlli antidoping

16.1 La NADO ITALIA, attraverso il Comitato Controlli Antidoping (di seguito CCA), rappresenta l'Autorità che svolge i controlli in gara e fuori gara nei confronti di tutti gli atleti che sono cittadini italiani, residenti in Italia, titolari di licenza o tesserati per organizzazioni sportive italiane ovvero che prendono parte a una manifestazione sportiva nazionale o che sono presenti sul territorio nazionale.

16.2 Il CCA ha facoltà di sottoporre al controllo qualsiasi Atleta ancora in attività nei confronti del quale sia autorizzato ai sensi dell'art. 16.1, compresi quelli che stanno scontando un periodo di squalifica.

16.3 All'Atleta potrà essere richiesto dal Personale incaricato del prelievo, di fornire un proprio campione biologico in qualsiasi momento ed in qualsiasi luogo, nei termini e nelle modalità previste nel Disciplinare dei Controlli e delle Investigazioni (di seguito D-CI).

16.4 Il CCA elabora annualmente e sottopone all'approvazione della NADO ITALIA un piano per la distribuzione dei controlli antidoping (di seguito TDP) basato sul potenziale rischio di doping per ogni sport e/o disciplina. Il TDP sarà trasmesso alla WADA su richiesta di quest'ultima.

16.5 Il CCA definisce ed approva il Gruppo Registrato ai fini dei controlli (di seguito RTP) e i relativi criteri di inclusione, pubblicandoli sul sito internet istituzionale del CONI (www.coni.it). Gli Atleti inseriti in RTP dovranno fornire alla NADO ITALIA le informazioni aggiornate sulla propria reperibilità - Informazioni sulla reperibilità presso il luogo di permanenza dell'Atleta (di seguito Whereabouts) - secondo i tempi e le modalità contenute nel D-CI.
La "mancata/non corretta" comunicazione dei Whereabouts e/o il "mancato controllo" costituiscono violazione delle NSA con ogni conseguente determinazione da parte dell'UPA.

Articolo 17
Indagini ed investigazioni

17.1 La NADO ITALIA, con le modalità di cui al D-CI, accede ed elabora ogni dato idoneo all'accertamento di una violazione della normativa antidoping, attingendo a tutte le fonti disponibili, anche al fine di contribuire all'elaborazione di un TDP efficace e proporzionato e alla conseguente pianificazione di controlli mirati.

17.2 La NADO ITALIA provvede altresì ad indagare sui riscontri atipici e di positività risultanti dal Passaporto biologico, nonché su ogni altro riscontro o dato analitico o non analitico che indichi una possibile o possibili violazioni della normativa antidoping.

Articolo 18
Analisi dei campioni biologici

18.1 I campioni biologici verranno analizzati per individuare le sostanze vietate e i metodi proibiti elencati nella Lista, nonché altre sostanze eventualmente indicate dalla WADA, esclusivamente presso i laboratori accreditati dalla WADA.

18.2 Il campione biologico può essere nuovamente analizzato da parte della NADO ITALIA o dalla WADA per le finalità di cui al comma precedente.

18.3 Il Laboratorio è tenuto ad analizzare i campioni biologici ed a riportare i risultati attenendosi allo Standard Internazionale per i Laboratori WADA.

18.4 I Campioni biologici sono di proprietà della NADO ITALIA.

TITOLO II

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Sezione I – Fase di indagine

Articolo 19
Gestione dei risultati

Esito avverso

19.1 Al ricevimento dell'esito avverso delle analisi del campione A, l'UPA accerta l'identità dell'Atleta e verifica se sia stata concessa o sia pendente una domanda di TUE in conformità al D-EFT, ovvero se vi sia stata un'inosservanza al D-CI ovvero allo Standard Internazionale per i Laboratori che abbia causato l'esito avverso.

19.2 Se l'esame dell'esito avverso non evidenzia:

- l'esistenza di una TUE o la pendenza di una procedura per il rilascio della stessa in conformità al D-EFT
- la corrispondenza tra il livello della sostanza vietata riscontrata nel campione con l'esenzione rilasciata;
- un'inosservanza del Disciplinare per i Controlli e le Investigazioni o dello Standard Internazionale per i Laboratori che abbia causato l'esito avverso delle analisi,

l'UPA notifica prontamente all'Atleta, alla Società di appartenenza, alla FSN/DSA/EPS ed agli Organismi sportivi interessati, in ordine a:

a. l'esito avverso delle analisi;
b. la norma antidoping violata;
c. il diritto dell'Atleta di richiedere immediatamente l'analisi del campione B oppure, in assenza di tale richiesta, la rinuncia a tale analisi;
d. la data proposta dal Laboratorio Antidoping per l'analisi del campione B qualora l'Atleta o la NADO ITALIA richiedessero l'effettuazione della controanalisi;
e. la facoltà dell'Atleta e/o suo rappresentante di presenziare all'apertura ed all'analisi del campione B;
f. il diritto dell'Atleta di richiedere copia della documentazione analitica relativa ai campioni A e B.

19.3 Sarà cura della Società di appartenenza dell'Atleta provvedere tempestivamente alla consegna della comunicazione dell'esito avverso delle analisi allo stesso ove questa debba essere recapitata presso la sua sede, nonché delle FSN/DSA/EPS interessate verificare ed accertare presso l'Atleta e la Società di appartenenza l'avvenuta ricezione della notifica e, in mancanza, a provvedervi direttamente. Ad ogni buon conto, ai fini del computo dei termini ex art. 20, con la comunicazione alla Società la notifica dell'esito avverso all'Atleta si intende perfezionata.

19.4 Se l'esame iniziale dell'esito avverso delle analisi evidenzia di contro una delle circostanze di cui al precedente comma 19.2, l'UPA dichiara la procedura conclusa dandone comunicazione all'Atleta, alla Società di appartenenza, alla FSN/DSA/EPS, nonché alle altre Organizzazioni antidoping competenti.

Esito atipico

19.5 Al ricevimento di un Esito atipico del campione A, l'UPA identifica d'ufficio l'Atleta e verifica se sia stata concessa o sia pendente una domanda di TUE in conformità al D-EFT, ovvero se vi sia stata un'inosservanza al D-CI ovvero allo Standard Internazionale per i Laboratori che abbia causato l'esito atipico.

19.6 Qualora tale esame non rivelasse la presenza di una TUE o dell'inosservanza

che abbia causato l'esito atipico, l'UPA conduce i necessari accertamenti volti a stabilire se lo stesso sia attribuibile ad una condizione fisiologica o patologica dell'Atleta.
Al completamento dell'indagine, l'UPA notificherà le relative conclusioni all'Atleta, alla Società di appartenenza, alla FSN/DSA/EPS nonché alle altre Organizzazioni antidoping competenti.

19.7 L'UPA notificherà l'esito atipico prima di aver ultimato le indagini di cui al comma precedente, nelle seguenti circostanze:

a. nel caso in cui venga disposta l'effettuazione delle analisi sul campione B;
b. nel caso in cui quest'ultima riceva, preliminarmente ad un evento sportivo internazionale, una richiesta da parte dell'Organizzatore e/o del responsabile dello stesso in ordine ad eventuali indagini a carico dell'Atleta per un esito atipico.

Esame degli Esiti atipici e degli Esiti avversi risultanti dal Passaporto Biologico dell'Atleta

19.8 Qualora la NADO ITALIA abbia motivo di ritenere che si sia verificata una violazione della normativa antidoping risultante dal Passaporto Biologico dell'Atleta, lo stesso è tenuto ad informare tempestivamente l'Atleta e le altre Organizzazioni antidoping competenti, secondo le modalità previste dalle presenti Norme in ordine alla violazione riscontrata.

Norme comuni

19.9 Se l'esame dell'esito avverso o atipico delle analisi evidenzia delle irregolarità tali da compromettere la validità delle analisi dei risultati di laboratorio, l'UPA avvierà ulteriori proprie indagini di competenza, dandone informazione agli Organismi sportivi competenti.

Articolo 20
Fase della controanalisi

20.1 L'Atleta ha diritto di richiedere, entro tre giorni dalla data di notifica dell'esito avverso, l'effettuazione della controanalisi con oneri a suo carico. La richiesta della controanalisi deve pervenire all'UPA unitamente alla ricevuta dei relativi diritti amministrativi secondo la Tabella Economica visionabile sul sito internet istituzionale del CONI www.coni.it.

20.2 In caso di comunicata rinuncia o trascorsi inutilmente i tre giorni, l'UPA attiva il relativo procedimento disciplinare.

20.3 A seguito della richiesta di controanalisi, l'UPA comunica all'Atleta, alla Società di appartenenza, alla FSN/DSA/EPS ed agli Organismi sportivi interessati luogo, ora e data di inizio delle operazioni in modo che tra

quest"ultima e quella della richiesta non intercorrano più di sette giorni lavorativi.

20.4 L'analisi del campione B è svolta dallo stesso Laboratorio che ha analizzato il campione A.

20.5 L'Atleta, fin dalla fase di identificazione del campione B, ha diritto di presenziare alla controanalisi, anche tramite suo rappresentante, la cui delega deve pervenire all'UPA entro le ventiquattro ore precedenti la data stabilita per tale operazione, unitamente ad eventuale nomina di perito.

20.6 Alla controanalisi possono altresì assistere un rappresentante della FSN/DSA/EPS interessata ed un incaricato dell'UPA.

20.7 L'assenza dell'Atleta, e/o di chi lo rappresenta, alle operazioni di controanalisi non costituisce motivo di rinvio e/o di sospensione della procedura di controanalisi, così come il mancato accoglimento da parte dell'Atleta e/o del proprio rappresentante delle date fissate dal Laboratorio per la controanalisi. Le operazioni di identificazione e di sigillatura del campione B, in assenza dell'Atleta (o del proprio rappresentante) e/o del perito da questi nominato, devono comunque avvenire alla presenza di un osservatore esterno al Laboratorio.

20.8 L'Atleta ha diritto di chiedere all'UPA, con oneri a suo carico, copia della documentazione di Laboratorio relativa ai campioni A e B, quest'ultima se effettuata la controanalisi, unitamente alla ricevuta dei relativi diritti amministrativi secondo la Tabella Economica visionabile sul sito internet istituzionale del CONI www.coni.it.

20.9 Qualora la controanalisi confermi l'esito del campione A, l'UPA, ricevuta la comunicazione dal Laboratorio, provvede ad informare i soggetti di cui al precedente comma 20.3.

20.10 Qualora la controanalisi non confermi l'esito avverso della prima analisi, questa viene considerata negativa e l'UPA, in mancanza di ulteriori elementi ed alla luce delle circostanze specifiche del caso, potrà dichiarare il procedimento concluso, dandone comunicazione ai soggetti di cui al precedente comma 20.3.

Articolo 21
Sospensione cautelare

21.1 A seguito di riscontro di un Esito avverso relativamente a qualsiasi sostanza contenuta nella Lista o di ricorso ad un Metodo proibito, l'UPA può richiedere la sospensione cautelare dell'Atleta alla Sezione del TNA competente.

21.2 La competente Sezione del TNA decide, in via d'urgenza, anche *inaudita altera parte*, con provvedimento del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente (ed in assenza anche di quest'ultimo, del componente più anziano di carica), dandone immediata comunicazione all'UPA, all'interessato, alla Società, alla FSN/DSA/EPS di appartenenza nonché agli Organismi sportivi competenti.

21.3 L'UPA può, altresì, richiedere alla competente Sezione del TNA la sospensione cautelare nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di altre violazioni della normativa antidoping rispetto alla positività del campione biologico.

21.4 Tutti i provvedimenti di sospensione decadono trascorsi sessanta (60) giorni dalla data di comunicazione e possono essere prorogati su richiesta dell'UPA di ulteriori trenta (30) giorni dalla competente Sezione del TNA - ad esclusione di quelli riferiti a positività del campione biologico per presenza di sostanze specificate.

21.5 Il provvedimento di sospensione decade in caso di archiviazione del procedimento ovvero di proscioglimento, di assoluzione o di non luogo a procedere nei confronti dell'Atleta e/o di altro soggetto interessato. Deve essere altresì revocato nel caso in cui la controanalisi non confermi l'esito di positività riscontrata in sede di prima analisi. In tali ipotesi è escluso qualsivoglia diritto di rivalsa – a qualsiasi titolo – da parte dell'Atleta, della Società di appartenenza e/o di altri eventuali interessati.

21.6 Il periodo di sospensione cautelare già scontato deve essere sottratto in caso in cui venga irrogata una sanzione disciplinare.

21.7 Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso da parte dell'Atleta e/o di altro soggetto nelle forme di cui all'articolo 32.

Articolo 22
Attivazione del procedimento da parte dell'UPA

22.1 È fatto obbligo per chiunque dare immediata comunicazione all'UPA di tutte le violazioni in materia di doping delle quali sia in qualsiasi modo venuto a conoscenza.

22.2 A seguito di notizia di presunte violazioni delle NSA, l'UPA può attivare immediatamente il procedimento disciplinare ovvero, in caso di genericità dei fatti, di impossibilità di identificare i responsabili o di altri motivi che non permettano, allo stato, l'inizio di un procedimento, riportare la notizia in un apposito registro denominato "*atti relativi*".

22.3 Ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto d'indagine, l'UPA avvia l'azione

disciplinare nei confronti dell'indagato ai sensi del successivo art. 23, attraverso la notifica degli addebiti disciplinari e la contestuale convocazione dello stesso in audizione per sentirlo personalmente sui fatti contestati. In sede di audizione l'indagato ha diritto di farsi assistere da un proprio difensore ovvero da persona maggiorenne di propria fiducia e, ove ritenuto necessario, da un interprete, con spese a proprio carico. Laddove l'indagato sia un minore, all'audizione dovranno necessariamente presenziare gli esercenti la potestà genitoriale.

22.4 L'indagato dovrà confermare la propria presenza nonché comunicare le generalità di coloro i quali presenzieranno all'audizione entro le 24 ore precedenti la data dell'audizione alla segreteria dell'UPA.

22.5 La mancata comparizione personale dell'indagato ovvero l'esercizio della facoltà di non rispondere, non comporta alcuna sospensione, interruzione e/o rinvio dell'indagine.

22.6 È facoltà dell'indagato richiedere il rinvio della audizione attraverso apposita istanza contenente le specifiche motivazioni da trasmettere alla segreteria dell'UPA, almeno due giorni prima della data fissata per la convocazione. L'UPA decide tempestivamente dandone comunicazione all'indagato. Il rinvio dell'audizione potrà altresì essere disposto d'ufficio dall'UPA per motivi logistici e/o organizzativi.

22.7 È facoltà dell'UPA convocare altresì qualunque altra persona, anche non tesserata, ritenuta informata sui fatti. Laddove questa non si presenti senza addurre legittimi e motivati impedimenti, trova applicazione la fattispecie configurata ai sensi dell'articolo 3.2. del presente CSA. Per il perseguimento delle proprie finalità di indagine, l'UPA potrà altresì disporre confronti testimoniali tra i soggetti convocati.

22.8 Laddove nel corso dell'audizione dovessero riscontrarsi responsabilità in capo alla persona sentita quale informata sui fatti, i relativi addebiti verranno immediatamente contestati alla stessa con interruzione dell'audizione e rinvio ad altra data per l'avvio delle indagini, fermo restando la facoltà di quest'ultima di rinunciare al rinvio ed alla nomina di un difensore per essere immediatamente audita sui fatti oggetto di contestazione.

22.9 Ogni FSN/DSA/EPS e relativi tesserati e affiliati sono tenuti a collaborare, se richiesto, per la citazione dei soggetti convocati a comparire dinanzi all'UPA e per gli accertamenti da quest'ultimo disposti.

22.10 Il diritto di difesa dell'indagato è assicurato dalla facoltà di richiedere, nel corso delle indagini, termini per replicare agli addebiti attraverso la produzione di memorie difensive nonché di richiedere l'ammissione di mezzi istruttori, quali una nuova audizione.

22.11 Al termine dell'indagine, l'UPA dispone il deferimento dell'indagato ovvero richiede l'archiviazione del procedimento alla competente Sezione del TNA, trasmettendo a quest'ultima il provvedimento assunto e copia del relativo fascicolo di indagine.

22.12 Qualora venga ravvisata la responsabilità in capo a soggetti, la cui competenza a decidere ai sensi del successivo articolo 24 spetterebbe a differenti Sezioni del TNA, l'UPA dispone il deferimento degli indagati ovvero richiede l'archiviazione del procedimento alla Seconda Sezione del TNA, trasmettendo a quest'ultima il provvedimento assunto e copia del relativo fascicolo di indagine.

22.13 L'UPA provvede, altresì, a trasmettere copia del provvedimento all'indagato, ovvero al suo difensore, se nominato.

22.14 Su richiesta dell'Autorità Giudiziaria l'UPA trasmette copia del provvedimento e dei relativi atti dell'istruttoria.

22.15 I provvedimenti di cui al comma 10 del presente articolo andranno altresì comunicati alla WADA ed alla Federazione Internazionale competente quali parti del giudizio di primo grado, nonché alla FSN/DSA/EPS di appartenenza.

22.16 L'indagato, la WADA e la Federazione Internazionale hanno facoltà di prendere visione degli atti di indagine solo dopo l'avvenuto deposito presso la competente Sezione del TNA e di estrarne copia con costi a loro carico, salvo la WADA e la Federazione Internazionale interessata che non sono tenute al versamento dei relativi diritti amministrativi.

Articolo 23
Prescrizione dell'azione disciplinare

Non può essere avviata alcuna azione contro un Atleta o altra Persona per una violazione di una norma antidoping contenuta nelle NSA se tale azione non viene avviata entro dieci (10) anni dalla data in cui si presume sia stata commessa la violazione.

Articolo 24
Criteri di competenza

24.1 La Prima Sezione del TNA è competente a giudicare in primo grado per tutte le violazioni riferite delle NSA poste in essere da Atleti non inseriti nel RTP della Federazione Internazionale di appartenenza o che non siano Atleti di livello Internazionale, nonché per le violazioni delle NSA poste in essere da altri soggetti tesserati e non tesserati.

24.2 La Seconda Sezione del TNA è competente a giudicare in primo grado per le violazioni delle NSA poste in essere da Atleti inseriti nel RTP della Federazione Internazionale di appartenenza o che siano Atleti di livello Internazionale, ovvero per violazioni derivanti da partecipazioni ad un evento sportivo internazionale, nonché ai giudizi ad essi connessi.
È altresì competente a giudicare in primo grado sui procedimenti disciplinari che ricadono sotto la giurisdizione di altra ADO, qualora da questa delegati alla NADO ITALIA.
È inoltre competente a giudicare in secondo grado sugli appelli proposti avverso le decisioni adottate dalla Prima Sezione.

24.3 La Seconda Sezione del TNA è altresì competente, in via esclusiva, al riesame dei provvedimenti assunti dall'UPA in materia di Inadempienza per "*Mancata comunicazione*" e/o "*Mancato controllo*", ove proposto dall'Atleta nonché sulle richieste di riesame avverso le decisioni del CEFT di rigetto di concessione di una TUE ai sensi del D-EFT. In quest'ultimo caso il Collegio sarà integrato da tre esperti individuati dalla lista degli esperti pubblicata sul sito internet istituzionale del CONI www.coni.it.

24.4 Ciascuna Sezione del TNA è competente a decidere in merito ai ricorsi avverso i provvedimenti di sospensione cautelare, ai sensi dell'articolo 32, assunti dall'altra Sezione.

Sezione II – Procedimento di primo grado

Articolo 25
Le parti del procedimento di primo grado

25.1 Sono parti del procedimento di primo grado: l'indagato, l'UPA, la WADA, la Federazione Internazionale competente, salvo quanto disposto al comma successivo, nonché l'Organizzazione Nazionale Antidoping del paese di residenza dell'indagato ove diversa dalla NADO ITALIA.

25.2 La Federazione Internazionale competente non è parte nei procedimenti disciplinari nei confronti di soggetti non tesserati o tesserati EPS.

Articolo 26
Sull'archiviazione del procedimento

A seguito della richiesta di archiviazione del procedimento da parte dell'UPA, la competente Sezione del TNA, *inaudita altera parte*:

a) accoglie la richiesta e dispone l'archiviazione del caso;
b) rigetta la richiesta con rinvio all'UPA degli atti per un supplemento di indagine indicando all'UPA le ulteriori indagini ritenute necessarie;

c) rigetta la richiesta e fissa l'udienza dibattimentale disponendo all'UPA di formulare l'imputazione.

Articolo 27
Sull'instaurazione della fase dibattimentale

27.1 Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione del provvedimento di deferimento o dall'ipotesi di cui alla lettera c) del precedente articolo 26, la competente Sezione del TNA fissa l'udienza per la trattazione del caso.

27.2 La data di udienza deve essere comunicata alle parti del giudizio con un preavviso di almeno venti giorni.

27.3 Entro il termine perentorio di dieci giorni prima della data di udienza le parti possono produrre una prima memoria presso la competente Sezione del TNA, contenente le proprie argomentazioni e difese, le allegazioni probatorie, nonché, a pena di decadenza, le eventuali richieste istruttorie (ad esempio, ammissione testi, consulenze tecniche d'ufficio, indicazione di eventuali esperti di parte). La stessa memoria, a pena di inammissibilità, andrà notificata all'UPA ed alle altre parti nello stesso termine di dieci giorni prima della data di udienza, con le medesime modalità di cui al successivo articolo 42.1.

27.4 Entro il termine perentorio di cinque giorni prima della data di udienza, è concessa alle parti la facoltà di produrre una seconda memoria, limitata alla replica delle difese ed eccezioni delle altre parti. La stessa memoria, a pena di inammissibilità, andrà notificata alle altre parti nello stesso termine di cinque giorni prima della data di udienza, con le medesime modalità di cui al successivo articolo 42.1.

27.5 Le eventuali notifiche delle memorie processuali alla WADA ed alla Federazione Internazionale di appartenenza saranno di spettanza della competente Sezione del TNA.

27.6 Non saranno ritenuti ammissibili ulteriori scritti o memorie difensive rispetto a quelli di cui ai precedenti commi, ovvero presentati oltre gli indicati termini perentori.

27.7 È facoltà delle parti del giudizio chiedere il rinvio dell'udienza dibattimentale fissata, attraverso apposita istanza contenente le specifiche motivazioni, da trasmettere alla segreteria della competente Sezione del TNA almeno sette giorni prima della data di udienza, salvo i casi di comprovata emergenza. Qualora l'istanza sia proposta dall'Atleta o da altro soggetto, questa deve essere notificata all'UPA, che esprime il proprio parere in merito. Il Presidente della competente Sezione del TNA decide, inoppugnabilmente, entro due giorni dalla presentazione della richiesta. L'eventuale accoglimento di rinvio

dell'udienza non comporta lo slittamento dei termini, ove già scaduti, per il deposito delle memorie.
Il rinvio dell'udienza potrà altresì essere disposto d'ufficio dal Presidente della competente Sezione del TNA per motivi logistici e/o organizzativi. Anche in questo caso, il rinvio dell'udienza non comporta lo slittamento dei termini, ove già scaduti, per il deposito delle memorie.

27.8 È facoltà dell'incolpato rinunciare formalmente al diritto al dibattimento oppure astenersi dal contestare gli addebiti disciplinari notificati. La rinuncia al dibattimento deve essere presentata alla competente Sezione del TNA ed alle altre parti del giudizio entro 10 giorni prima della data fissata per l'udienza dibattimentale. In tale caso il Collegio deciderà in camera di consiglio senza la presenza delle parti. La decisione verrà comunicata con le modalità di cui al successivo art. 29.3.

Articolo 28
Sul dibattimento

28.1 La trattazione

28.1.1 La trattazione delle controversie avviene in camera di consiglio, salvo la facoltà delle parti di richiedere, con istanza motivata, alla competente Sezione del TNA entro sette giorni dalla data fissata per l'udienza la trattazione pubblica, nonché l'eventuale registrazione della stessa. Il TNA, sentite le altre parti, accoglie l'istanza presentata se non vi ostino esigenze di riservatezza e/o di tutela dei soggetti coinvolti nel procedimento, fatta salva la propria facoltà di disporla d'ufficio.

28.1.2 È facoltà dell'incolpato comparire personalmente laddove maggiorenne, o a mezzo dell'esercente la potestà genitoriale in caso di minore nonché farsi assistere dal proprio difensore durante l'udienza, e, ove ritenuto necessario, da un interprete, le generalità dei quali andranno comunicate entro le 24 ore precedenti la data dell'udienza alla segreteria della competente Sezione del TNA ai fini del relativo accredito.

28.1.3 La mancata comparizione della parte e/o di suo difensore all'udienza non comporta alcuna sospensione, interruzione e rinvio del giudizio che proseguirà in loro assenza.

28.1.4 La mancata comparizione dell'incolpato senza giustificato motivo all'udienza, può costituire comportamento valutabile da parte del Collegio giudicante ai fini del decidere.

28.1.5 L'UPA interviene nel giudizio con uno o più dei propri componenti.

28.1.6 La Federazione Internazionale e la WADA possono intervenire all'udienza a mezzo di propri rappresentanti.

28.1.7 Il Presidente del Collegio, o su sua delega un componente, procede alla relazione del caso e successivamente vengono ascoltate le parti, la cui discussione deve essere contenuta nel minimo indispensabile.

28.1.8 Il Presidente del Collegio può porre domande alle parti ovvero effettuare contestazioni relativamente a quanto dichiarato dall'incolpato o dai testi durante la fase istruttoria.

28.1.9 Se nel corso dell'udienza dibattimentale emerge un fatto nuovo o diverso da come descritto nel provvedimento di deferimento, l'UPA modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione all'incolpato, se presente, il quale ha facoltà di accettare immediatamente il contraddittorio o di richiedere il rinvio ad altra udienza.
Qualora l'incolpato sia assente l'UPA può chiedere al Presidente del Collegio che la differente contestazione sia messa a verbale del dibattimento e che lo stesso sia trasmesso all'incolpato. In tale caso il Presidente del Collegio sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione.

28.1.10 Dell'udienza viene redatto sintetico verbale a cura dell'ufficio di segreteria.

28.2 <u>Sui mezzi istruttori</u>

28.2.1 Il Collegio procede all'ammissione o al rigetto dei mezzi istruttori richiesti dalle parti con provvedimento assunto in sede di udienza.

28.2.2 Ove lo ritenga necessario il Collegio può disporre la consulenza tecnica d'ufficio, nominando il perito, fissando i quesiti anche in contraddittorio tra le parti, nonché il termine per il deposito della consulenza tecnica, termini per le parti per il deposito di note e la data di fissazione della successiva udienza di trattazione. La parti possono altresì essere assistite da un proprio consulente tecnico, le cui generalità andranno comunicate con le modalità di cui all'art. 28.1.2.

28.2.3 Al Collegio sono demandati i più ampi poteri di istruttoria e lo stesso può altresì incaricare l'UPA di effettuare specifici accertamenti o supplementi mirati di indagine.

Articolo 29
La decisione

29.1 All'esito dell'udienza dibattimentale viene data alle parti immediata lettura del dispositivo - salvo che, per la complessità o per la rilevanza delle questioni da decidere ovvero per la necessità di rinnovare singoli atti, il Presidente del Collegio ritenga opportuno differire la pronuncia della decisione ad altra udienza ovvero disporre la comunicazione per iscritto del dispositivo della decisione, senza lettura in udienza.

29.2 Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede entro trenta giorni dalla pronuncia del dispositivo.

29.3 Il dispositivo e la decisione corredata delle motivazioni vengono comunicate alle parti, nonché alla FSN/DSA/EPS competente e, limitatamente al dispositivo, alla Società di appartenenza.

29.4 La decisione può prevedere la condanna della parte privata soccombente al pagamento di sanzioni economiche nonché al rimborso delle spese ed oneri processuali come da Tabella economica visionabile sul sito internet istituzionale del CONI www.coni.it.

29.5 Secondo quanto statuito all'articolo 13.3 del Codice Mondiale Antidoping, in tutti i casi in cui il TNA non decida, in un termine ragionevole, se sia stata o meno commessa una violazione della normativa antidoping, la WADA può appellarsi direttamente al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna come se l'Organismo giudicante avesse accertato la mancata violazione della normativa antidoping. Se il TAS stabilisce l'esistenza di una violazione della normativa antidoping e che pertanto la WADA ha agito in modo ragionevole, le spese legali sostenute dalla WADA saranno poste a carico della NADO ITALIA.

Sezione III – Sulle impugnazioni

Articolo 30
Riesame delle decisioni del CEFT

30.1 Avverso le decisioni di rifiuto di un'esenzione ai fini terapeutici da parte del CEFT l'Atleta ha diritto di ricorrere alla Seconda Sezione del TNA.

30.2 La richiesta di riesame non ha effetto sospensivo sulla decisione di diniego assunta dal CEFT.

30.3 Il ricorso deve essere presentato per iscritto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione del diniego, unitamente alla

documentazione medica presentata al CEFT e alla prova del pagamento dei diritti amministrativi secondo la Tabella Economica visionabile sul sito internet istituzionale del CONI www.coni.it, a pena di inammissibilità.

30.4 Il ricorso deve essere, altresì, notificato nei medesimi termini al CEFT, il quale dovrà trasmettere al TNA, entro cinque giorni dall'avvenuta notifica, il relativo dossier, unitamente ad una eventuale memoria.

30.5 Il Collegio tratterà il riesame in camera di consiglio nella composizione di cui all'art. 24.3, sulla base della documentazione acquisita ferma restando la facoltà di richiedere ulteriori informazioni all'Atleta ed al CEFT.

30.6 La decisione, emessa entro quattordici giorni dalla ricezione del ricorso, viene comunicata all'Atleta e al CEFT nei successivi sette giorni.

30.7 Qualora il TNA revochi il diniego assunto dal CEFT, l'esenzione avrà effetto immediato secondo le modalità indicate nella decisione stessa.

30.8 Avverso la decisione del TNA è ammesso ricorso al TAS da parte dell'Atleta o del CEFT.

30.9 Per quanto concerne il profilo del riconoscimento della TUE da parte di altre organizzazioni antidoping e/o Federazioni Internazionali, nonché le competenze e le facoltà riconosciute in capo alla WADA, si rinvia a quanto previsto dal D-EFT.

Articolo 31
Riesame dei provvedimenti dell'UPA in materia di Inadempienza per "*Mancata comunicazione*" e/o "*Mancato controllo*"

31.1 Avverso i provvedimenti assunti dall'UPA in materia di Inadempienza per "*Mancata comunicazione*" ovvero "*Mancato controllo*", l'Atleta può proporre riesame per iscritto dinnanzi alla Seconda Sezione del TNA, entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'UPA di Inadempienza, unitamente alla ricevuta del pagamento dei diritti amministrativi così come determinati nell'allegata Tabella economica visionabile sul sito internet istituzionale del CONI www.coni.it, a pena di inammissibilità.

31.2 La richiesta di riesame deve essere, altresì, notificata nei medesimi termini all'UPA, la quale provvederà entro 5 giorni, a trasmettere il relativo fascicolo alla Seconda Sezione del TNA unitamente ad una eventuale propria nota integrativa.

31.3 Il Collegio valuterà in camera di consiglio sulla base della documentazione acquisita, ferma restando la facoltà di richiedere ulteriori informazioni

all'Atleta ed all'UPA.

31.4 Il riesame dovrà terminare entro 14 (quattordici) giorni dalla ricezione della richiesta dell'Atleta e la decisione dovrà essere comunicata allo stesso ed all'UPA non oltre 7 (sette) giorni dalla data della decisione.

31.5 Laddove la richiesta di riesame venga accolta, il Collegio dispone la revoca del provvedimento dell'UPA, indicandone i motivi e dandone comunicazione all'Atleta e all'UPA stessa.

31.6 In caso di rigetto del riesame, il Collegio ne darà comunicazione all'Atleta ed all'UPA, e quest'ultima provvederà agli adempimenti conseguenti.

31.7 La decisione con cui il Collegio conferma o revoca i provvedimenti assunti dall'UPA è inappellabile.

Articolo 32
Ricorso avverso il provvedimento di sospensione cautelare

32.1 Avverso i provvedimenti di sospensione cautelare di cui all'articolo 21, è ammesso ricorso dinanzi alla Sezione del TNA che non ha assunto il provvedimento di sospensione, da parte dei soggetti destinatari dello stesso.

32.2 Il ricorso va proposto da parte del soggetto destinatario del provvedimento, a pena di inammissibilità, mediante comunicazione scritta alla competente Sezione del TNA ed all'UPA, con le medesime modalità di cui al successivo articolo 42.1, entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento del provvedimento di sospensione.

32.3 Il ricorso, sottoscritto personalmente o dal proprio difensore di fiducia, deve contenere le motivazioni specifiche sulle quali si fonda l'impugnazione con allegati la ricevuta del pagamento dei diritti amministrativi nella misura annualmente stabilita dal CONI, come da Tabella economica visionabile sul sito internet istituzionale del CONI www.coni.it, nonché la prova dell'avvenuta comunicazione all'UPA, a pena di inammissibilità.

32.4 Ricevuto il ricorso, la competente sezione del TNA richiede alla sezione che ha emesso il provvedimento impugnato, copia della documentazione in atti, che dovrà essere trasmessa entro tre giorni dalla richiesta.

32.5 L'udienza deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione degli atti, dando tempestiva comunicazione al ricorrente e/o al proprio difensore ed all'UPA, della data, dell'orario e del luogo in cui si terrà l'udienza.

32.6 La trattazione avviene in camera di consiglio. E' facoltà dell'indagato comparire personalmente laddove maggiorenne o a mezzo dell'esercente la potestà genitoriale in caso di minore e farsi assistere dal proprio difensore durante l'udienza e, ove ritenuto necessario, da un interprete. In caso di mancata comparizione della parte o di suo difensore, si procede anche in loro assenza. L'UPA interviene nel giudizio con uno o più dei propri componenti.

32.7 All'esito della discussione, viene data immediata lettura della decisione da considerarsi inappellabile. Copia della decisione dovrà essere trasmessa all'interessato, all'UPA, alla Società, alla FSN/DSA/EPS di appartenenza nonché agli Organismi sportivi competenti.

Articolo 33
Appello avverso le decisioni di primo grado

33.1 Avverso le decisioni adottate dalla Seconda Sezione del TNA quale giudice di primo grado - ai sensi dell'articolo 24.2 del CSA - è ammesso appello al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della decisione, fatti salvi i diversi termini concessi alla WADA nelle ipotesi disciplinate all'articolo 13 del Codice WADA.

33.2 Avverso le decisioni di primo grado adottate dalla Prima Sezione del TNA – ai sensi dell'articolo 24.1 del CSA - è ammesso appello in forma scritta dinnanzi alla Seconda Sezione del TNA da proporsi, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento della decisione di primo grado, fatti salvo i termini speciali concessi alla WADA al successivo comma 33.11.

33.3 Costituiscono oggetto di appello tutte le decisioni o i provvedimenti: di richiamo con nota di biasimo, di squalifica, di inibizione ovvero di proscioglimento, archiviazione, assoluzione, prescrizione dei termini, inammissibilità, non luogo a procedere e comunque ogni altro provvedimento emesso in primo grado.

33.4 Nel procedimento di appello non possono proporsi domande e/o eccezioni nuove. L'appellante può chiedere l'ammissione di nuove prove soltanto se dimostra di non aver potuto produrle nel giudizio di primo grado per cause a lui non imputabili. Il Collegio giudicante può ammettere tali nuove prove se le ritiene indispensabili ai fini della decisione, consentendo alle altre parti di controdedurre, nonché ha ampia facoltà di cognizione del caso anche oltre quanto emerso nel giudizio di primo grado.

33.5 Hanno diritto ad appellare le decisioni di primo grado adottate dalla Prima Sezione del TNA: l'Atleta o altra Persona sanzionata; l'UPA; la Federazione Internazionale competente; l'Organizzazione Nazionale Antidoping del Paese

di residenza dell'Atleta o della Persona sanzionata, la WADA, il CIO ed il Comitato Paralimpico Internazionale.

33.6 Hanno diritto ad appellare al TAS le decisioni di primo grado adottate dalla Seconda Sezione del TNA: i soggetti di cui agli articoli 13.2.1 e 13.2.3 del Codice WADA.

33.7 Sono parti del procedimento di appello quelle costituite nel giudizio di primo grado, fatto salvo il diritto di intervento delle altre parti non costituite.

33.8 Qualora nessuna delle parti abbia presentato appello avverso la decisione di primo grado, la WADA può presentare appello contro tale decisione direttamente al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), ai sensi dell'articolo 13.1.3 del Codice WADA.

33.9 L'appello non ha effetto sospensivo della decisione di primo grado.

33.10 L'atto di appello proposto alla Seconda Sezione del TNA deve essere notificato alle altre parti con le modalità di cui al successivo articolo 42.1, mentre si rinvia alla specifica disciplina del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) in ordine alle modalità di proposizione e di notifica dell'atto di appello dinanzi a quest'ultimo.

33.11 L'atto di appello va proposto da parte della WADA, a seconda della circostanza che si verifica successivamente, entro il termine di: a) 21 giorni dallo spirare del termine ultimo per le altre parti del giudizio di primo grado per proporre appello; b) 21 giorni dal ricevimento di tutto il fascicolo completo relativo alla decisione di primo grado.

33.12 L'atto di appello, a pena di inammissibilità, deve contenere il provvedimento impugnato, le motivazioni specifiche sulle quali si fonda l'impugnazione, nonché la ricevuta del versamento dei diritti amministrativi di cui alla Tabella economica visionabile sul sito internet istituzionale del CONI www.coni.it e la prova dell'avvenuta notifica alle altre parti.

33.13 In caso di appello da parte della Federazione Internazionale interessata o della WADA la comunicazione al soggetto sanzionato può avvenire anche per il tramite della FSN/DSA/EPS che si farà parte diligente nell'invio dell'atto al soggetto sanzionato, dando prova dell'avvenuta notifica.

33.14 L'UPA, la WADA e la Federazione Internazionale interessata non sono tenute al versamento dei diritti amministrativi relativi all'appello.

33.15 Avverso le decisioni di secondo grado adottate dalla Seconda Sezione del TNA la WADA e la Federazione Internazionale possono presentare appello al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), in conformità a quanto previsto agli articoli 13.2.1 e 13.2.3 del Codice WADA.

Articolo 34
Appello incidentale

34.1 Qualora una delle parti abbia presentato appello avverso la decisione di primo grado, le altri parti possono presentare appello in via incidentale.

34.2 L'atto di appello va proposto, a pena di inammissibilità, mediante comunicazione alla Seconda Sezione del TNA e notificato alle altre parti con le medesime modalità di cui al successivo articolo 42.1, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di notifica dell'appello principale.

34.3 Nel caso in cui l'appello incidentale sia proposto dall'UPA, dalla Federazione Internazionale o dalla WADA, la decisione può essere riformata *in pejus* rispetto a quella di primo grado.

34.4 L'appello incidentale, a pena di inammissibilità, deve contenere le motivazioni specifiche sulle quali si fonda l'impugnazione, nonché la ricevuta del versamento dei diritti amministrativi di cui alla Tabella economica visionabile sul sito internet istituzionale del CONI www.coni.it e la prova dell'avvenuta notifica alle altre parti.

34.5 In caso di appello incidentale da parte della Federazione Internazionale interessata o della WADA la comunicazione al soggetto sanzionato può avvenire anche per il tramite della FSN/DSA/EPS che si farà parte diligente nell'invio dell'atto al soggetto sanzionato, dando prova dell'avvenuta notifica.

34.6 L'UPA, la WADA e la Federazione Internazionale interessata non sono tenute al versamento dei diritti amministrativi relativi all'appello incidentale.

Articolo 35
Sull'instaurazione del dibattimento di secondo grado

35.1 A seguito della comunicazione della proposizione dell'appello, il Collegio acquisisce copia degli atti del fascicolo direttamente dalla Prima Sezione del TNA, la quale ne cura la trasmissione entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

35.2 Entro il termine di quaranta giorni dal ricevimento degli atti, il Collegio fissa l'udienza per la trattazione del caso.

35.3 La data di udienza deve essere comunicata alle parti del giudizio di primo grado con un preavviso di almeno venti giorni.

35.4 Entro il termine perentorio di dieci giorni prima della data di udienza le parti appellate possono produrre una prima memoria presso la Seconda Sezione del TNA, contenente le proprie argomentazioni e difese e le relative

allegazioni istruttorie. La stessa memoria, a pena di inammissibilità, andrà notificata a tutte le parti nel medesimo termine di dieci giorni prima della data di udienza, con le medesime modalità di cui al successivo articolo 42.1.

35.5 Entro il termine perentorio di cinque giorni prima della data di udienza, è concessa alle parti la facoltà di produrre una seconda memoria, limitata alla replica delle difese ed eccezioni delle altre parti. La stessa memoria, a pena di inammissibilità, andrà notificata alle controparti nel medesimo termine di cinque giorni prima della data di udienza, con le medesime modalità di cui al successivo articolo 42.1.

35.6 Le eventuali notifiche delle memorie processuali alla WADA ed alla Federazione Internazionale di appartenenza saranno di spettanza della Seconda Sezione del TNA.

35.7 Non saranno ritenuti ammissibili ulteriori scritti o memorie difensive rispetto a quelli di cui ai precedenti commi, ovvero presentati oltre gli indicati termini perentori.

35.8 E' facoltà delle parti del giudizio chiedere il rinvio dell'udienza dibattimentale fissata, attraverso apposita istanza contenente le specifiche motivazioni, da trasmettere alla segreteria della Seconda Sezione del TNA almeno sette giorni prima della data di udienza, salvo i casi di comprovata emergenza. Qualora l'istanza sia proposta dall'Atleta o da altro soggetto questa deve essere notificata all'UPA che esprime il proprio parere in merito. Il Presidente della Seconda Sezione del TNA decide, inoppugnabilmente, entro due giorni dalla presentazione della richiesta. L'eventuale accoglimento di rinvio dell'udienza non comporta lo slittamento dei termini, ove già scaduti, per il deposito delle memorie. Il rinvio dell'udienza potrà altresì essere disposto d'ufficio dal Presidente della Seconda Sezione del TNA per motivi logistici e/o organizzativi. Anche in questo caso, il rinvio dell'udienza non comporta lo slittamento dei termini, ove già scaduti, per il deposito delle memorie.

Articolo 36
Il dibattimento di secondo grado

36.1 La trattazione delle controversie avviene in camera di consiglio, salvo la facoltà delle parti di richiedere, con istanza motivata, alla Seconda Sezione del TNA entro sette giorni dalla data fissata per l'udienza la trattazione pubblica, nonché l'eventuale registrazione della stessa. Il Collegio, sentite le altre parti, accoglie l'istanza presentata se non vi ostino esigenze di riservatezza e/o di tutela dei soggetti coinvolti nel procedimento, fatta salva la propria facoltà di disporla d'ufficio.

36.2 E' facoltà della parte appellante, ove diversa dall'UPA, comparire personalmente laddove maggiorenne, o a mezzo dell'esercente la potestà

genitoriale in caso di minore, nonché farsi assistere dal proprio difensore durante l'udienza, e, ove ritenuto necessario, da un interprete, le generalità dei quali andranno comunicate entro le 24 ore precedenti la data dell'udienza alla segreteria della Seconda Sezione del TNA ai fini del relativo accredito.

36.3 L'UPA interviene nel giudizio con un proprio componente, la Federazione Internazionale e la WADA a mezzo di propri rappresentanti.

36.4 Il Presidente del Collegio, o su sua delega un componente, procede alla relazione del caso e successivamente vengono ascoltate le parti, La discussione deve essere contenuta nel minimo indispensabile.

36.5 Il Presidente del Collegio può porre domande alle parti ed ammettere o rigettare i mezzi istruttori richiesti, nell'ipotesi di cui all'articolo 33.4.

36.6 Ove lo ritenga necessario il Collegio può disporre la consulenza tecnica d'ufficio, nominando il perito, fissando i quesiti anche in contraddittorio tra le parti, nonché il termine per il deposito della consulenza tecnica, i termini per le parti per il deposito di note e la data di fissazione della successiva udienza di trattazione. Le parti possono altresì essere assistite da un proprio consulente tecnico, le cui generalità andranno comunicate con le modalità di cui all'art. 36.2.

36.7 Dell'udienza viene redatto sintetico verbale a cura dell'ufficio di segreteria.

Articolo 37
La decisione sull'appello

37.1 All'esito dell'udienza dibattimentale viene data alle parti immediata lettura del dispositivo salvo che, per la complessità o per la rilevanza delle questioni da decidere ovvero per la necessità di rinnovare singoli atti, il Presidente del Collegio ritenga opportuno differire la pronuncia della decisione ad altra udienza ovvero disporre la comunicazione per iscritto del dispositivo della decisione, senza lettura in udienza.

37.2 Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede entro trenta giorni dalla pronuncia del dispositivo.

37.3 Il dispositivo e la decisione corredata delle motivazioni vengono comunicate alle parti, nonché alla FSN/DSA/EPS competente e, limitatamente al dispositivo, alla Società di appartenenza.

37.4 Il Collegio dichiara l'improcedibilità dell'appello nelle ipotesi di carenza di legittimazione e/o interesse a ricorrere.

37.5 Nel caso in cui il Collegio rilevi che la Prima Sezione del TNA abbia deciso in palese violazione del contraddittorio o sia incorso in nullità, abbia erroneamente dichiarato l'estinzione per prescrizione o per altra causa dell'addebito disciplinare, senza entrare nel merito, ovvero in caso di erronea declaratoria sulla competenza o sulla giurisdizione, annulla la decisione impugnata e rinvia alla Prima Sezione al fine dell'instaurazione di un nuovo giudizio. La Prima Sezione del TNA si uniforma alla decisione della Seconda Sezione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.

37.6 Nel caso in cui il Collegio rilevi che la Prima Sezione del TNA non abbia provveduto su tutte le domande proposte, non abbia preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti della definizione del procedimento, non abbia motivato la propria decisione ovvero laddove valuti diversamente, in fatto o in diritto le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nel merito.

37.7 Il Collegio può condannare la parte privata soccombente alle spese del procedimento, nonché al pagamento di una sanzione economica come da Tabella economica visionabile sul sito internet istituzionale del CONI www.coni.it.

37.8 In caso di rinuncia all'appello, viene dichiarata la cessazione della materia del contendere, fatta salva la pronuncia sulle spese del procedimento.

Articolo 38
Giudizio di revisione

38.1 E' ammessa a favore della parte soccombente, dell'UPA, della WADA e della Federazione Internazionale, la revisione della decisione passata in giudicato, nei seguenti casi tassativi:

a. se dopo la pronuncia sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che la decisione debba essere modificata;
b. se si dimostra che la decisione fu pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato.

38.2 L'istanza di revisione, a pena di inammissibilità, va proposta allo stesso organismo giudicante che ha emesso il provvedimento entro quindici giorni dalla data di conoscenza della falsità in atti o in giudizio ovvero dalla formazione delle nuove prove, e deve contenere le motivazioni specifiche sulle quali si fonda, con allegata la ricevuta del versamento dei diritti amministrativi nella misura annualmente stabilita dal CONI, come da Tabella economica visionabile sul sito internet istituzionale del CONI www.coni.it.

38.3 L'UPA, la WADA e la Federazione Internazionale interessata non sono tenute al versamento dei diritti amministrativi relativi all'istanza di revisione.

38.4 La competente Sezione del TNA, acquisito il parere delle altre parti del precedente giudizio che dovrà essere reso entro e non oltre sette giorni dalla richiesta, decide in camera di consiglio, entro dieci giorni dalla ricezione dei pareri, se la domanda è ammissibile, fissando entro venti giorni l'udienza di comparizione delle parti.

38.5 L'inammissibilità della domanda è dichiarata con ordinanza impugnabile di fronte alla Seconda Sezione del TNA nel caso di giudizio di revisione dinanzi alla Prima Sezione, ovvero di fronte al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) nel caso di procedimento di revisione dinanzi alla Seconda Sezione del TNA.

38.6 Se la richiesta di revisione viene accolta, l'organismo giudicante competente revoca la decisione e pronuncia il proscioglimento o la sanzione indicandone i motivi. La relativa decisione è impugnabile di fronte alla Seconda Sezione del TNA nel caso di giudizio di revisione dinanzi alla Prima Sezione, ovvero di fronte al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) nel caso di procedimento di revisione dinanzi alla Seconda Sezione del TNA.

38.7 Se il soggetto sanzionato viene prosciolto devono essergli restituiti i titoli sportivi, i premi e le somme eventualmente versate quali sanzioni economiche.

Sezione IV - Disposizioni comuni

Articolo 39
Astensione e ricusazione

39.1 Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

a. se egli stesso o un suo prossimo congiunto ha interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione;
b. se egli stesso o il coniuge è prossimo congiunto di una delle parti o di alcuno dei difensori del procedimento sottoposto alla sua cognizione;
c. se egli stesso ha grave inimicizia o motivi di dissidio con una delle parti o di alcuno dei difensori del procedimento sottoposto alla sua attenzione;
d. se egli stesso ha svolto funzioni inquirenti in ordine al procedimento sottoposto alla sua cognizione o a procedimenti connessi o vi ha prestato assistenza come consulente legale o tecnico.

39.2 In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza il giudice ha l'obbligo di astenersi.

39.3 Sull'istanza di astensione proposta dal componente, decide il Collegio, escluso il componente che ha presentato l'istanza, inaudita altera parte, entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza. La decisione adottata è inappellabile.

39.4 Ove ciascuna delle parti ritenga sussistano le fattispecie indicate alle lettere a), b), c) e d) del comma 39.1 in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, può proporre la ricusazione dei componenti di ciascuna Sezione del TNA mediante istanza, sottoscritta personalmente dalla parte o dal suo difensore munito di apposita procura, contenente i motivi specifici di ricusazione ed i mezzi di prova forniti entro il termine di tre giorni dalla scoperta del motivo che legittima la ricusazione.
La segreteria della competente Sezione del TNA provvederà a darne comunicazione alle altre parti del giudizio ed al componente ricusato, il quale può presentare deduzioni scritte entro i tre giorni successivi.

39.5 Sull'istanza di ricusazione proposta dalla parte, decidono i componenti del Collegio, escluso il componente ricusato, inaudita altera parte, entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza. La decisione adottata è inappellabile.

39.6 La ricusazione sospende il procedimento disciplinare, fermi restando gli effetti del provvedimento di sospensione cautelare eventualmente irrogato ai sensi dell'art. 21 del CSA, ove non già decaduto.

39.7 L'ordinanza che accoglie l'istanza di ricusazione esclude il giudice ricusato dal giudizio. La ricusazione è dichiarata inammissibile se l'istanza non è presentata nelle forme e nei termini di cui al comma precedente.

39.8 Il giudice ricusato, se la ricusazione è dichiarata inammissibile o rigettata, può partecipare al giudizio.

39.9 Il Collegio con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, può condannare la parte privata soccombente alle spese del procedimento come da Tabella economica visionabile sul sito internet istituzionale del CONI www.coni.it.

39.10 L'ordinanza che accoglie o rigetta l'istanza di ricusazione è comunicata a cura della segreteria della competente sezione del TNA alla parte istante, al giudice ricusato nonché alle altre parti del giudizio.

39.11 Per quanto applicabili, i commi precedenti si applicano anche agli eventuali consulenti tecnici di ufficio nominati dal Collegio giudicante.

Articolo 40
Onere e grado della prova

Onere e grado della prova

40.1 La NADO ITALIA ha l'onere di provare se sia stata commessa una violazione delle NSA. Il grado di prova richiesto è superiore alla semplice valutazione delle probabilità ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. Nel caso in cui le norme invertano l'onere della prova, il criterio di valutazione sarà basato sulla valutazione delle probabilità.

Metodi per accertare fatti e presunzioni

40.2 I fatti correlati alle violazioni della normativa antidoping possono essere accertati con qualsiasi mezzo attendibile inclusa l'ammissione di colpevolezza. Nei casi di doping sono applicabili le seguenti regole di ammissibilità delle prove:

40.2.1 I metodi analitici o i valori decisionali che sono stati approvati dalla WADA, previo consulto con la comunità scientifica competente, e che sono stati oggetto di revisione paritaria sono da ritenersi scientificamente validi. Un Atleta o altra Persona che intenda opporsi alla presunzione di validità scientifica è tenuta, quale condizione essenziale per tale opposizione, a notificare anticipatamente alla WADA l'opposizione e i motivi alla base della stessa. Il TAS, di sua iniziativa, può altresì informare la WADA in ordine a tale opposizione. Previa richiesta della WADA, la commissione del TAS è tenuta a nominare un perito scientifico competente che assista la commissione nella valutazione dell'opposizione. Trascorsi 10 giorni dal ricevimento della notifica da parte della WADA e dal ricevimento del dossier del TAS da parte della WADA, quest'ultima avrà anche essa il diritto di intervenire in qualità di parte, comparire in qualità di *amicus curiae* ovvero fornire comunque prove in occasione del dibattimento.

40.2.2 Si presume che i laboratori accreditati dalla WADA o altrimenti approvati dalla WADA abbiano condotto le procedure di analisi e conservazione dei campioni biologici conformemente al relativo Standard Internazionale della WADA. L'Atleta o altra Persona può confutare tale assunto dimostrando che vi è stata una violazione dello Standard Internazionale che potrebbe ragionevolmente aver causato l'esito avverso delle analisi.

Se l'Atleta o altra Persona dimostra che si è verificata un'inosservanza di un altro Standard Internazionale o di altra norma antidoping, tale da causare ragionevolmente l'esito avverso delle analisi, in tal caso spetta alla NADO ITALIA dimostrare che tale inosservanza non costituisca causa immediata e diretta né presupposto della violazione della normativa antidoping.

40.2.3 L'inosservanza di qualsiasi altro Standard internazionale o altro regolamento o altra normativa antidoping che non abbia causato un riscontro analitico di positività o altra violazione del regolamento antidoping non invalida i risultati. Se l'Atleta o altra Persona dimostrano il verificarsi dell'inosservanza di un altro Standard internazionale o di un altro regolamento o di un'altra normativa antidoping che avrebbe potuto ragionevolmente causare il riscontro analitico di positività, l'onere di dimostrare che tale inosservanza non ha determinato il riscontro analitico di positività né costituisce l'elemento sostanziale della violazione del regolamento antidoping spetta alla NADO ITALIA.

40.2.4 I fatti accertati a mezzo di un verdetto emesso da una corte o da un ordine professionale avente competenza disciplinare che non sia oggetto di appello in corso sono da considerarsi prova inoppugnabile contro l'Atleta o altra Persona nei confronti dei quali è stato emesso il verdetto relativo a tali fatti, salvo che l'Atleta o altra Persona dimostrino che il verdetto ha violato i principi della giustizia naturale.

40.2.5 L'ingiustificata assenza dell'Atleta o di altra Persona soggetta al procedimento disciplinare, all'udienza dibattimentale, ovvero il rifiuto degli stessi di rispondere alle domande poste, può costituire elemento idoneo di valutazione da parte dell'organo giudicante ai fini della condanna.

Articolo 41
Decorso e sospensione dei termini processuali

41.1 Il decorso dei termini processuali relativi ai giudizi dinnanzi al TNA è sospeso di diritto per un periodo estivo non superiore a trenta giorni per ciascun anno ovvero in altri periodi dell'anno, da individuarsi con provvedimento congiunto dei Presidenti di entrambe le Sezioni del TNA, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Il provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del CONI www.coni.it. Ove il decorso dei termini processuali abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

41.2 Limitatamente ai periodi di chiusura degli uffici del CONI sulla base delle direttive emanate dall'Ente in materia, le attività delle strutture di supporto agli organismi antidoping potrebbero subire delle interruzioni.

41.3 I termini processuali sono computati non tenendo conto del giorno di decorrenza iniziale, computandosi invece quello finale. Se il giorno di scadenza dei termini processuali è festivo la scadenza è prorogata di diritto al

primo giorno seguente non festivo. Sono da considerarsi perentori i termini espressamente previsti come tali dalle NSA.

Articolo 42
Notifiche e comunicazioni

42.1 Le comunicazioni dell'UPA, salvo quanto previsto dal successivo comma 42.2, e di entrambe le Sezioni del TNA avvengono alternativamente tramite raccomandata a/r, fax, telegramma, corriere o posta elettronica nelle seguenti modalità:
per le persone fisiche: nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso ovvero, in mancanza, presso quello risultante dal verbale di prelievo antidoping, nonché quello dichiarato agli atti del tesseramento presso la FSN/DSA/EPS di appartenenza; nel luogo di residenza, ovvero quello indicato dall'Autorità giudiziaria per i soggetti non tesserati;
per le Società: presso la sede legale dichiarata agli atti di affiliazione presso la FSN/DSA/EPS di appartenenza.

42.2 Le comunicazioni dell'UPA di cui agli articoli 8 (Mancata/non corretta comunicazione dei Whereabouts) e 10 (Mancato controllo) del D-CI avvengono tramite posta elettronica. La notifica si dà per perfezionata entro due giorni dall'avviso di ricezione.

42.3 La FSN/DSA/EPS, gli Enti sportivi competenti e/o la Società di appartenenza del tesserato sono tenuti, qualora attivati, a verificare che l'interessato abbia ricevuto le comunicazioni di cui ai commi precedenti e, in mancanza, a provvedervi immediatamente.

42.4 Nel caso di irreperibilità del tesserato la notifica si intende perfezionata mediante la comunicazione dell'atto presso la FSN/DSA/EPS, gli Enti sportivi competenti e/o la Società di appartenenza.

42.5 Nel caso di irreperibilità del soggetto non tesserato la notifica si intende perfezionata mediante il deposito dell'atto presso la segreteria dell'UPA o di ciascuna Sezione del TNA per quanto di loro competenza.

42.6 Ai fini della verifica della tempestività degli atti processuali fa fede esclusivamente la data risultante dal timbro apposto dall'Ufficio postale accettante la raccomandata a/r, ovvero l'attestazione della consegna al corriere ovvero della ricezione a mezzo fax, telegramma o per posta elettronica.

42.7 E' onere delle parti indicare, in sede di audizione innanzi all'UPA ovvero in mancanza nel primo atto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni. In difetto, le comunicazioni potranno essere inoltrate presso qualsivoglia indirizzo di posta elettronica

personale dell'Atleta già in possesso della FSN/DSA/EPS e/o Federazione Internazionale di appartenenza.

Articolo 43
Pubblicazione delle decisioni

L'estratto delle decisioni di ciascuna Sezione del TNA è pubblicato, con le modalità previste dal Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del CONI (D.lgs. 196/2003) sul sito internet istituzionale del CONI www.coni.it ad eccezione di quelli disciplinati agli articoli 30 e 31.

Sezione V - Disposizioni finali e transitorie

Articolo 44
Norme finali e transitorie

44.1 Le presenti NSA entrano in vigore dal 1° gennaio 2015. Le successive modifiche ed integrazioni entreranno in vigore dalla loro pubblicazione sul sito internet istituzionale del CONI www.coni.it.

44.2 Le norme contenute al Titolo II delle presente NSA trovano applicazione per tutti quei procedimenti disciplinari la cui archiviazione o deferimento siano intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore delle stesse.

44.3 Le violazioni della normativa antidoping precedenti all'entrata in vigore delle presenti NSA, continuano ad essere considerate come "prime violazioni" o "seconde violazioni" ai fini della definizione delle sanzioni di cui all'Articolo 4 per le violazioni successive all'adozione delle presenti NSA.

44.4 Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti NSA, ovvero in caso di contrasto di queste con le disposizioni del Codice WADA, si applicano le previsioni di quest'ultimo, unitamente ai relativi commenti. Allo stesso modo il Codice WADA con i relativi commenti deve essere utilizzato ai fini dell'interpretazione delle NSA.

Articolo 45
Reciproco riconoscimento

Riconoscimento internazionale

45.1 In virtù del Programma Mondiale Antidoping, la NADO ITALIA, i suoi membri, i soggetti affiliati, i tesserati nonché tutti coloro i quali sono comunque soggetti alle presenti NSA, riconoscono i risultati relativi all'esecuzione dei controlli, alle esenzioni a fini terapeutici, le decisioni all'esito dei dibattimenti

o alle altre deliberazioni di un Firmatario, purché conformi al Codice WADA e rientrino tra le competenze di quest'ultimo.

45.2 Gli stessi atti di cui al precedente comma 45.1 adottati da soggetto Non Firmatario, sono riconosciuti qualora siano conformi al Codice WADA e rientrino fra le competenze di quest'ultimo.

Riconoscimento nazionale

45.3 Nessun Atleta o altra Persona squalificata o sospesa cautelarmente in una disciplina sportiva può partecipare a qualsiasi titolo, per tutto il periodo della squalifica o della sospensione, ad una competizione o ad un'attività organizzata da altra FSN/DSA/EPS, valendo tutti i limiti previsti dallo status giuridico durante la squalifica di cui all'articolo 4.12 del presente CSA. Ciò valga anche per i soggetti inibiti ai sensi dell'art. 8 del presente CSA.

Articolo 46
Privacy e riservatezza delle informazioni

La NADO ITALIA nel trattamento dei dati personali connessi allo svolgimento delle attività di cui alle presenti NSA garantisce il rispetto del D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" nonché dello Standard Internazionale per la protezione della privacy e dei dati personali WADA.

DISCIPLINARE DEI CONTROLLI E DELLE INVESTIGAZIONI

attuativo dell'*International Standard for Testing and Investigations* WADA

INDICE

TITOLO I PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI ANTIDOPING

Art.	1	Piano per la distribuzione dei controlli (TDP)	pag. 4
Art.	2	Elaborazione del TDP	pag. 4
Art.	3	Attuazione del TDP	pag. 6
Art.	4	Gestione del *Registered Testing Pool* (RTP)	pag. 8
Art.	5	Comunicazione delle Informazioni sulla reperibilità presso il luogo di permanenza (whereabouts)	pag. 9
Art.	6	Comunicazione delle Informazioni sulla reperibilità presso il luogo di permanenza negli sport di squadra (Whereabouts di squadra)	pag. 12
Art.	7	Accertamento della Mancata/non corretta comunicazione dei Whereabouts	pag. 13
Art.	8	Gestione dei risultati: Mancata/non corretta comunicazione dei Whereabouts	pag. 13
Art.	9	Accertamento del Mancato controllo	pag. 14
Art.	10	Gestione dei risultati: Mancato controllo	pag. 16
Art.	11	Norme comuni alle violazioni di cui agli artt. 7 e 9	pag. 17

TITOLO II ESECUZIONE DEI CONTROLLI ANTIDOPING

Art.	12	Notifica del Controllo	pag. 18
Art.	13	Requisiti per la notifica agli Atleti	pag. 19
Art.	14	Compiti del DCO	pag. 22
Art.	15	Compiti dello Chaperone	pag. 23

TITOLO III LA SESSIONE PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE

Art.	16	Organizzazione della sessione	pag. 23
Art.	17	Svolgimento della Sessione per la raccolta del *Campione*	pag. 26

TITOLO IV ITER AMMINISTRATIVO SUCCESSIVO AL CONTROLLO

Art.	18	Adempimenti	pag. 29
Art.	19	Trasmissione dei campioni presso il laboratorio	pag. 30
Art.	20	Proprietà dei campioni	pag. 31

TITOLO V INDAGINI ED INVESTIGAZIONI

Art.	21	Raccolta, elaborazione e utilizzo dei dati	pag. 31
Art.	22	Indagini	pag. 31
Art.	23	Funzioni degli Ispettori Investigativi Antidoping (IIA)	pag. 32

APPENDICI

Appendice A –	Accertamento di eventuali inosservanze del Disciplinare dei controlli e delle investigazioni	pag. 36
Appendice B -	Variazioni per gli Atleti diversamente abili	pag. 38
Appendice C -	Variazioni per gli Atleti *Minori*	pag. 40
Appendice D -	Prelievo dei Campioni di urina	pag. 42
Appendice E -	Prelievo dei Campioni ematici	pag. 45
Appendice F -	Campioni di urina – volume insufficiente	pag. 50
Appendice G -	Campioni di urina: campioni che non rispondono al Peso specifico appropriato per le analisi	pag. 52
Appendice H -	Requisiti per il Personale incaricato del prelievo dei Campioni	pag. 54

TITOLO I

PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI ANTIDOPING

Art. 1
Piano per la distribuzione dei controlli (TDP)

1.1 Le presenti disposizioni disciplinano la predisposizione del "Piano per la distribuzione dei controlli" (di seguito TDP - Test Distribution Plan), al fine di programmare ed attuare una efficace distribuzione dei *Controlli* sia *in competizione* che *fuori competizione* sugli atleti soggetti alla giurisdizione della NADO ITALIA.

1.2 La NADO ITALIA, approva annualmente il TDP elaborato dal Comitato Controlli Antidoping (di seguito CCA), relativo ai diversi sport e discipline sotto la propria giurisdizione. Il TDP è periodicamente monitorato, valutato ed eventualmente modificato ed aggiornato in base ad eventuali mutamenti delle circostanze o delle strategie antidoping.

1.3 La fase della pianificazione, a cura del CCA, comprende la raccolta, il monitoraggio ed il controllo delle informazioni (ad esempio il numero degli atleti in particolari sport, la programmazione della stagione sportiva, i programmi individuali di competizione e di allenamento), la valutazione del rischio potenziale di doping e delle possibili matrici di doping per ogni sport/disciplina, nonché lo sviluppo di un sistema efficace ed efficiente di distribuzione delle risorse in relazione ai rischi rilevati.

Art. 2
Elaborazione del TDP

2.1 Ai fini della predisposizione del TDP, il CCA si attiene al Documento Tecnico predisposto dalla WADA, ai sensi degli artt. 5.4.1 e 6.4 del Codice WADA, il quale stabilisce attraverso una valutazione dei rischi quali sostanze vietate e/o metodi proibiti hanno maggiore probabilità di essere usate in maniera illecita in determinati sport o discipline sportive. Il CCA valuta innanzitutto il potenziale rischio e la matrice di doping per ogni sport e/o disciplina, nonché eventuali priorità e requisiti programmatici in materia di strategia antidoping sul piano nazionale, accertandosi altresì che le tempistiche dei *Controlli* siano programmate in modo tale da garantire la dissuasione e il rilevamento di pratiche di doping.

2.2 Nel dettaglio, la valutazione del rischio di doping avviene sulla base delle seguenti informazioni:

a) i requisiti fisici dello sport e/o disciplina;

b) possibile effetto di incremento della prestazione indotti dal

ricorso al doping;

c) possibili vantaggi, economici e non, al ricorso al doping ai differenti livelli di uno specifico sport e/o disciplina);

d) le statistiche ed analisi dei dati disponibili sul doping;

e) le ricerche disponibili sull'andamento del fenomeno doping;

f) la storia del doping nell'ambito di uno sport e/o disciplina;

g) analisi dei risultati dei precedenti TDP;

h) altri dati in merito alla possibile pratica di doping;

i) tipi di sostanze e/o metodi proibiti percepiti dall'Atleta come utili al miglioramento della prestazione sportiva nello specifico sport e/o disciplina;

l) fase della carriera in cui un Atleta è più incline all'uso di sostanze vietate e/o metodi proibiti;

m) fase della singola stagione sportiva in cui un Atleta è più incline all'uso di sostanze vietate e/o metodi proibiti.

2.3 Una volta espletata la fase di valutazione di rischio doping di cui al presente articolo, il CCA nell'elaborazione del proprio TDP:

2.3.1 Definisce il Gruppo generale degli Atleti che saranno soggetti ai controlli antidoping. Tale Gruppo comprenderà di norma tutti gli Atleti di livello nazionale della disciplina agonistica interessata.

2.3.2 Definisce priorità fra sport e/o discipline anche sulla base di eventuali obblighi programmatici a livello nazionale in materia di antidoping.

2.3.3 Istituisce l'RTP nazionale definendone i criteri di inclusione degli atleti. Tale gruppo comprenderà di norma gli atleti nazionali di alto livello che gareggiano ai massimi livelli dell'attività agonistica nazionale ed internazionale della disciplina agonistica interessata.

2.4 L'elaborazione del TDP dovrà infine assicurare il coordinamento con le attività condotte dalle altre *ADO* al fine di evitare duplicazioni, mediante stipula di accordi che possano preventivamente:

a) chiarire ruoli e responsabilità riguardo alla conduzione dei Controlli durante le manifestazioni, in conformità al Codice WADA (art. 5.3);

b) condividere tempestivamente le informazioni relative ai Controlli da loro eseguiti, preferibilmente mediante ADAMS o altro sistema di database centralizzato con simile funzionalità e sicurezza, in conformità al Codice WADA (art. 14.5).

Art. 3
Attuazione del TDP

3.1 Per attuare il TDP, il CCA seleziona gli Atleti da sottoporre al prelievo del *Campione* applicando i seguenti due metodi: *Controlli mirati (Target Testing)* e *Selezione Casuale (Random Selection)*.

3.1.1 Controlli mirati (Target Testing)

Ai fini dell'effettuazione di tale tipologia di controllo, che costituisce la percentuale più significativa, il CCA prenderà, tra gli altri, in considerazione le seguenti categorie di atleti:

a) Atleti che fanno parte delle squadre nazionali negli sport olimpici o paralimpici o altri sport di priorità nazionale;

b) Atleti che si allenano autonomamente ma che praticano attività a livello olimpico/paralimpico o di campionato del mondo e che possono essere selezionati per partecipare a tali manifestazioni;

c) Atleti che ricevono finanziamenti e/o contributi pubblici;

d) Atleti di alto livello che sono cittadini di altri paesi ma che risiedono, si allenano, gareggiano o svolgono altre attività in Italia;

e) Atleti che scontano un *periodo di squalifica* o *sospensione cautelare*;

f) Atleti presenti nell'RTP nazionale;

g) Atleti che erano presenti nell'RTP prima del ritiro dall'attività agonistica i quali chiedono di essere reintegrati alla attività agonistica;

h) precedenti violazioni della normativa antidoping/esito dei controlli, tra cui eventuali parametri biologici anormali (parametri ematici, profili steroidei, ecc.);

i) andamento delle prestazioni sportive, tra cui, in particolare, miglioramenti repentini della prestazione e/o prestazioni elevate durature senza un riscontro commisurato di controlli antidoping;

l) ripetuta omissione di informazioni sulla reperibilità;

m) dinamiche sospette relative alla comunicazione delle Informazioni sulla reperibilità presso il luogo di permanenza (ad es.: aggiornamenti all'ultimo minuto);

n) trasferimento o svolgimento degli allenamenti presso una località remota;

o) ritiro o assenza da una competizione in cui era prevista la partecipazione;

p) associazione con terzi (ad es.: compagni di squadra, allenatori o medici) con precedenti di doping;

q) infortunio;

r) età/fase della carriera (ad es.: passaggio da categoria junior a senior, prossimità della scadenza del contratto, vicino al ritiro);

s) incentivi finanziari per il conseguimento di prestazioni migliori, tra cui premi in denaro od opportunità di sponsorizzazione;

t) informazioni attendibili fornite da terzi, ovvero dati elaborati da o condivisi con altre organizzazioni antidoping.

3.1.2 Fermo restando quanto sopra, il CCA potrà richiedere ad un Atleta un campione biologico in qualsiasi momento ed in qualsiasi sede, indipendentemente dal fatto che la selezione dello stesso Atleta sia avvenuta o meno in base ai suddetti criteri.

3.1.3 Selezione Casuale (*Random Selection*)

Tale tipologia di controllo può essere svolta utilizzando un sistema documentato e può avvenire in modalità interamente casuale ovvero ponderata. La selezione casuale ponderata si deve ispirare a criteri chiari e può tenere conto dei fattori elencati al precedente punto 3.1.1. al fine di garantire che sia selezionata la maggiore percentuale di Atleti cosiddetti "a rischio".

3.2 Individuati gli atleti da sottoporre a controllo sulla base dei criteri sopra elencati e definita la tipologia del controllo, il CCA disporrà il controllo *in competizione* ovvero *fuori competizione* sulla scorta delle seguenti priorità e modalità:

a) Controlli *in competizione* e *fuori competizione*

i) Saranno disposti in via prioritaria controlli *fuori competizione* negli sport e/o nelle discipline considerate ad alto rischio doping durante i periodi fuori gara.

ii) Saranno disposti in via prioritaria controlli *in competizione*

negli sport e/o nelle discipline considerate a basso rischio doping durante i periodi fuori gara.

b) Controllo urinario

c) Controllo ematico

d) Controlli riguardanti il profilo longitudinale ovvero il passaporto biologico dell'Atleta

3.3 Il controllo potrà di norma svolgersi tra le ore 05.00 e le ore 23.00, salvo il caso in cui sussistano validi motivi per lo svolgimento di controlli in orari notturni. Di conseguenza, l'Atleta non potrà rifiutare di sottoporsi al controllo anche laddove lo stesso venga disposto in orari diversi dalla fascia oraria dalle 05.00 alle ore 23.00.

3.4 Tutti i controlli saranno svolti *senza preavviso* salvo in casi e/o circostanze eccezionali.

3.5 Il Personale di supporto dell'Atleta e/o qualsiasi altra persona con un conflitto di interessi non dovrà essere coinvolta nella pianificazione dei *Controlli*, nella selezione degli *Atleti* nonché nella fase di attuazione del controllo.

Art. 4
Gestione del *Registered Testing Pool* (RTP)

4.1 Ai fini dell'istituzione dell'RTP nazionale di cui all'art. 2.3.3 del presente D-CI, il CCA provvede a:

a) individuare i criteri di inclusione degli Atleti nell'RTP, definiti sulla base delle analisi di cui all'articolo 2.3.3 citato, sull'inclusione nel programma del Passaporto Biologico nonché sulla sussistenza di un elevato rischio di doping;

b) designare gli Atleti da inserire nell'RTP nazionale e modificarne periodicamente l'elenco ai sensi dell'articolo 4.8.8 dello Standard Internazionale per i Controlli e le Investigazioni;

c) includere altresì nel proprio RTP, laddove lo ritenga opportuno, Atleti che sono sotto la propria autorità non rispondenti ai requisiti che precedono e che vorrebbe fossero sottoposti a *Controlli*;

d) informare ciascun Atleta designato di essere stato inserito nell'RTP da una data specificata, degli obblighi e degli adempimenti che ne derivano, delle informazioni sul luogo di permanenza e delle conseguenze relative alla mancata ottemperanza di tali adempimenti;

e) informare l'Atleta della sua cancellazione dall'RTP a seguito del venire meno dei requisiti di inserimento nell'RTP stesso;

f) utilizzare il sistema ADAMS per la raccolta, la conservazione e la condivisione delle Informazioni sulla reperibilità presso il luogo di permanenza dell'Atleta, ovvero altro sistema alternativo approvato dalla WADA.

4.1.1 Fermo restando quanto precede le FSN/DSA/EPS sono tenute ad assistere al meglio la NADO ITALIA nella raccolta dei whereabouts degli Atleti che ricadono sotto la propria autorità.

4.2 L'inserimento dell'Atleta nell'RTP comporta gli adempimenti relativi ai whereabouts, secondo la disciplina di cui al successivo art. 5.

4.3 Laddove l'Atleta sia contestualmente inserito nell'RTP nazionale e nell'RTP della rispettiva Federazione Internazionale tutti gli adempimenti conseguenti alla suddetta inclusione andranno eseguiti solamente nei confronti di quest'ultima, secondo le indicazioni e le modalità previste dalla normativa internazionale di riferimento, salvo diversi accordi tra la NADO ITALIA e la Federazione Internazionale, che verranno comunque tempestivamente comunicati all'Atleta e, su richiesta alla WADA.

Art. 5
Comunicazione delle Informazioni sulla reperibilità presso il luogo di permanenza (whereabouts)

5.1 Fermo restando quanto previsto al successivo comma 5.1.1, un Atleta già inserito nell'RTP è tenuto a comunicare trimestralmente le informazioni personali complete ed accurate relative ai luoghi di permanenza nel periodo di riferimento in modo tale da poter essere sempre localizzato ai fini dei *Controlli* nel corso di tale periodo.

Nel dettaglio:

- I trimestre (gennaio/febbraio/marzo): le informazioni andranno comunicate anticipatamente dall'Atleta, ovvero entro il termine del giorno **20 dicembre**, a pena dell'attivazione del procedimento disciplinare di cui al successivo art. 7;

- II trimestre (aprile/maggio/giugno): le informazioni andranno comunicate anticipatamente dall'Atleta, ovvero entro il termine del giorno **20 marzo**, a pena dell'attivazione del procedimento disciplinare di cui al successivo art. 7;

- III trimestre (luglio/agosto/settembre): le informazioni andranno comunicate anticipatamente dall'Atleta, ovvero entro il termine del giorno **20 giugno**, a pena dell'attivazione del procedimento disciplinare di cui al successivo art. 7;

- IV trimestre (ottobre/novembre/dicembre): le informazioni andranno comunicate anticipatamente dall'Atleta, ovvero entro il termine del giorno **20 settembre**, a pena dell'attivazione del procedimento disciplinare di cui al successivo art. 7.

5.1.1 Resta inteso che, ove l'Atleta venga **inserito nell'RTP nel corso di un trimestre già iniziato** (ad esempio gli sia comunicato il suo inserimento il giorno 15 luglio), lo stesso sarà tenuto a comunicare in maniera completa ed accurata le informazioni personali relative ai luoghi di permanenza in modo da completare il trimestre di riferimento dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione di inserimento nell'RTP (ovvero le informazioni a partire dal 16 luglio sino al 30 settembre) e procedere alla compilazione dei trimestri successivi secondo la tempistica e le modalità di cui al precedente comma 5.1.

5.2 Gli adempimenti in capo all'Atleta relativi al luogo di permanenza decorrono a far data dalla formale comunicazione di cui all'art. 4.1 lettera d) e cessano solo a seguito della formale comunicazione di cui all'art. 4.1 lettera e) ovvero a seguito del ricevimento – da parte della NADO ITALIA - della comunicazione tramite lettera raccomandata a/r, da parte dell'Atleta, del suo ritiro dalle competizioni sportive.

5.3 Le informazioni richieste riguarderanno i seguenti dati per ciascun giorno nel corso del trimestre successivo:

a) dati anagrafici;

b) luogo di residenza/domicilio completi cui inviare la corrispondenza destinata all'Atleta ai fini della notifica formale. Qualsiasi notifica o altro documento spedito all'indirizzo sopra citato sarà considerato ricevuto dall'Atleta dopo 5 (cinque) giorni dalla sua spedizione.

c) nome e l'indirizzo di ciascun luogo in cui l'Atleta pernotterà (ad esempio abitazione, alloggio temporaneo, hotel, ecc.);

d) nome e indirizzo di ciascun luogo dove l'Atleta si allenerà, lavorerà o svolgerà qualsiasi altra attività regolare (per esempio la scuola), così come il solito orario di svolgimento di tali attività regolari;

e) programma delle manifestazioni sportive, ivi compreso il nome e l'indirizzo di ciascuna sede di gara, cui l'Atleta ha programmato di partecipare;

f) consenso dell'Atleta per la condivisione delle proprie Informazioni con altre *ADO* che hanno l'autorità di effettuare test nei suoi confronti;

g) eventuali luoghi di permanenza temporanea;

h) dettagli di una eventuale disabilità dell'Atleta che può incidere

nella procedura da seguire per condurre una Sessione di prelievo del *Campione*.

5.4 Oltre ai dati che precedono, l'Atleta sarà tenuto altresì ad indicare, uno specifico arco di tempo di 60 (sessanta) minuti tra le ore 05.00 e le ore 23.00 per ogni giorno del trimestre nel quale si renderà disponibile e raggiungibile in un luogo indicato per essere sottoposto ai Controlli. Tale luogo dovrà essere facilmente accessibile da parte del Personale incaricato del prelievo (ad esempio deve essere presente un numero civico o altro identificativo del luogo, nome dell'Atleta presente sul citofono e/o comunicato a eventuali desk/portinerie di accesso allo stabile/hotel, ecc.).
L'indicazione dei 60 (sessanta) minuti non limita in alcun modo l'obbligo dell'Atleta a rendersi disponibile per i *Controlli* sempre ed ovunque.

5.5 I dati di cui ai commi precedenti dovranno essere forniti dall'Atleta alla NADO ITALIA nei modi e nei tempi indicati nel presente articolo.

Infatti, costituisce precisa responsabilità dell'Atleta assicurare (anche con gli aggiornamenti, ove necessario) che i dati relativi al luogo di permanenza forniti siano idonei a rendere la NADO ITALIA in grado di rintracciarlo per i *Controlli* in un qualsiasi dato giorno durante il trimestre, compreso, ma non esclusivamente, il periodo di 60 (sessanta) minuti indicato per quel giorno nelle proprie Informazioni. Eventuali modifiche dei dati dovranno essere tempestivamente inserite nel sistema ADAMS ovvero altro sistema alternativo approvato dalla WADA. In presenza di determinate circostanze, tuttavia, gli aggiornamenti effettuati dall'Atleta poco prima dell'inizio della fascia oraria potranno essere considerati come possibili violazioni delle NSA.

5.6 Le Informazioni sulla reperibilità presso il luogo di permanenza, andranno rese nei confronti della Federazione Internazionale competente qualora l'Atleta sia inserito nell'RTP di quest'ultima ai sensi del precedente art. 4.2.

5.7 Un Atleta inserito in un RTP può delegare la produzione di una parte o di tutte le Informazioni sulla reperibilità presso il luogo di permanenza (e/o qualsiasi aggiornamento delle stesse) a terzi, quali, a titolo esemplificativo, un allenatore, una Squadra (per gli Sport di Squadra ai sensi dell'art. 6), un dirigente o una Federazione Nazionale, purché la terza parte accetti tale delega.
Tuttavia, anche nel caso di delega, ciascun Atleta rimane responsabile della correttezza/aggiornamento della produzione dei whereabouts. Non dovrà costituire motivo di difesa contro una contestazione di *Mancata comunicazione* e/o di *Mancato controllo* ai sensi dell'art. 2.4. del CSA, il fatto che l'Atleta abbia delegato tale responsabilità a terzi e che questi abbiano presentato informazioni non corrette/non aggiornate/non complete sui luoghi di permanenza.

Art. 6
Comunicazione delle Informazioni sulla reperibilità presso il luogo di permanenza negli sport di squadra (whereabouts di squadra)

6.1 Un Atleta che partecipa ad uno Sport di Squadra o ad un'altra disciplina sportiva le cui gare e/o allenamento vengono svolte collettivamente, può delegare alla squadra la comunicazione delle Informazioni sui luoghi di permanenza di cui al precedente art. 5, incaricando a tal fine il personale e lo staff della stessa.

6.2 In uno Sport di squadra, infatti, è probabile che gli Atleti svolgano la maggior parte delle loro attività (tra cui allenamento, trasferte, riunioni tecniche) in modo collettivo. Di conseguenza, gran parte delle Informazioni relative alla reperibilità saranno le stesse per tutti gli Atleti della squadra. Inoltre, nei casi in cui un Atleta non partecipi ad una attività collettiva in programma (ad esempio perché infortunato), è probabile che lo stesso svolga altre attività sotto la supervisione della sua squadra (ad esempio terapia con il medico di squadra). Agli effetti delle NSA, tali attività sono note come "Attività di squadra".

6.3 L'Atleta che pratichi tali sport può altresì delegare alla propria squadra gli adempimenti di cui ai whereabouts non soltanto in relazione alle Attività di Squadra di cui ai commi che precedono, ma anche in relazione ai periodi che non rientrano in dette Attività, a condizione che la Squadra medesima acconsenta. In tale caso l'Atleta dovrà fornire alla squadra dette informazioni che andranno ad integrare le informazioni fornite in relazione alle Attività di Squadra.

6.4 Nei casi che precedono, l'Atleta rimane comunque responsabile della comunicazione corretta e completa delle Informazioni sui luoghi di permanenza. Non costituisce, infatti, motivo di difesa contro una contestazione di Mancata comunicazione e/o di Mancato controllo ai sensi dell'art. 2.4 del CSA, il fatto che l'Atleta abbia delegato tale responsabilità alla squadra e che questa abbia presentato informazioni non corrette/non aggiornate/non complete sui luoghi di permanenza.

6.5 Fermo quanto precede, laddove il tentativo di sottoporre l'Atleta al controllo durante la fascia oraria dei 60 (sessanta) minuti, individuata nell'ambito di un periodo compreso nelle Attività di Squadra, fallisca per errata comunicazione della squadra, questa sarà passibile di procedimento disciplinare con conseguente applicazione delle sanzioni economiche di cui all'art. 9 del CSA.

Art. 7
Accertamento della Mancata/non corretta comunicazione dei whereabouts

7.1 Un Atleta può essere ritenuto responsabile di una "*Mancata*

comunicazione" soltanto laddove sussistano i seguenti requisiti:

a) All'Atleta è stato debitamente comunicato:

(i) che è stato designato per essere inserito in un RTP;

(ii) il conseguente obbligo di fornire i whereabouts dell'Atleta;

(iii) le conseguenze disciplinari in caso di inadempimento.

b) l'Atleta non ha rispettato tale obbligo nel termine stabilito;

c) nel caso di una seconda o terza *Mancata comunicazione* verificatasi nello stesso trimestre, l'Atleta è stato avvisato della precedente *Mancata comunicazione* e non ha rettificato quella *Mancata comunicazione* entro il termine specificato in quella notifica;

d) l'inadempienza dell'Atleta è stata commessa per negligenza. A questo scopo, si presume che l'Atleta non abbia rispettato le norme per propria negligenza, dimostrando di aver ricevuto la notifica della richiesta ma di non averla soddisfatta. Questa presunzione può essere respinta soltanto se l'Atleta dimostra che non c'è stato alcun comportamento negligente da parte sua che abbia causato o contribuito alla mancata ottemperanza.

Art. 8
Gestione dei risultati: Mancata/non corretta comunicazione dei whereabouts

8.1 Laddove ricorrano i requisiti di cui all'art. 7, l'UPA, ricevutane comunicazione dal CCA, notifica all'Atleta l'inadempimento entro il 14° (quattordicesimo) giorno successivo alla data dell'accertamento dello stesso con le modalità di cui all'art. 42.2. del CSA, invitandolo al contempo a fornire eventuali giustificazioni scritte entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla ricezione della notifica.

Nella notifica l'UPA comunica altresì all'Atleta:

a) che laddove lo stesso non riesca a giustificare la *Mancata comunicazione*, e fatte salve le restanti disposizioni di seguito indicate, si procederà all'iscrizione di una *Mancata comunicazione* nei suoi confronti;

b) le conseguenze derivanti dall'eventuale accertamento della *Mancata comunicazione*;

c) che 3 (tre) Inadempienze relative ai whereabouts (anche come risultato di una combinazione qualsiasi di *Mancate comunicazioni* e/o *Mancati controlli* sommati tra loro) in un qualsiasi arco di tempo di 12 (dodici) mesi, comporteranno la

violazione delle norme antidoping ai sensi dell'art. 2.4. del CSA;

d) l'obbligo di inviare le informazioni mancanti in merito alla propria reperibilità entro le successive 48 (quarantotto) ore dal ricevimento della comunicazione.

8.2 Al fine di accertare se nell'anzidetto periodo si sia verificata o meno la violazione dell'art. 2.4 del CSA, l'inadempimento per *Mancata Comunicazione* si riterrà verificato il primo giorno del trimestre in relazione al quale l'Atleta omette di inviare una comunicazione (ad esempio se un atleta omette informazioni relative al mese di febbraio, la violazione si intenderà commessa il primo giorno del trimestre di riferimento, ovvero alla data del 1° gennaio).

8.3 Laddove l'Atleta contesti la notificata inadempienza, l'UPA procederà a valutare l'idoneità delle argomentazioni addotte a giustificazione dell'inadempimento, comunicandone l'esito con le modalità di cui all'art. 42.2. del CSA entro il 14° (quattordicesimo) giorno dalla ricezione della risposta dell'Atleta.

8.4 Nel caso in cui l'Atleta non contesti la notificata inadempienza, ovvero laddove le argomentazioni addotte a sua difesa vengano ritenute infondate, l'UPA comunicherà allo stesso la verbalizzazione della inadempienza, informandolo al contempo del suo diritto ad un riesame di tale provvedimento.

8.5 Laddove l'Atleta voglia impugnare tale provvedimento, il riesame sarà condotto dalla Seconda Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping (TNA) del CONI, secondo i tempi e le modalità previste dall'art. 31 del CSA.

8.6 Qualora l'Atleta non richieda il riesame entro il termine previsto, o laddove la Seconda Sezione del TNA rigettasse il riesame eventualmente proposto, l'UPA verbalizzerà la *Mancata comunicazione* all'Atleta, dandone comunicazione alla WADA e a tutte le altre *ADO* interessate, della *Mancata comunicazione* e della data in cui si è verificata.

Art. 9
Accertamento del Mancato controllo

9.1 Un Atleta può essere ritenuto responsabile di un *Mancato controllo* laddove la *Mancata/non corretta comunicazione* dei whereabouts relativa all'arco dei 60 (sessanta) minuti non consenta l'effettuazione del test.

9.2 Un Atleta può essere dichiarato responsabile di un *"Mancato controllo"* laddove la NADO ITALIA abbia posto in essere le seguenti attività:

a) informazione all'Atleta, nel momento del suo inserimento nell'RTP, in merito alle proprie responsabilità circa il *Mancato controllo* in caso di indisponibilità ai *Controlli* durante l'intervallo di tempo di 60 (sessanta) minuti nel luogo specifico, come indicato nel proprio whereabouts;

b) tentativo del DCO incaricato di effettuare un test sull'Atleta in un dato giorno durante il trimestre ovvero durante l'intervallo di tempo di 60 (sessanta) minuti indicato nel whereabouts dell'Atleta per quel giorno, recandosi nel luogo indicato e nell'orario indicato;

c) tentativo ragionevole da parte del DCO, durante l'intervallo di tempo di 60 (sessanta) minuti, di rintracciare comunque l'Atleta assente, avendo considerazione delle circostanze (ad es. la natura del luogo) non potendo dare all'Atleta alcun preavviso. Il DCO dovrà comunque rimanere presso il luogo prestabilito per il tempo restante dell'intervallo dei 60 (sessanta) minuti, durante il quale dovrà porre in essere ogni più opportuna azione volta a rintracciare l'Atleta;

d) qualora l'Atleta non fosse disponibile all'inizio dell'intervallo dei 60 minuti, ma solo successivamente purché nel medesimo intervallo di tempo (ad esempio l'Atleta ha dichiarato di trovarsi nel luogo indicato dalle ore 17.00 alle ore 18.00; il DCO alle ore 17.01 non trova l'Atleta nel posto indicato ma vi arriva solo alle ore 17.30), il DCO dovrà prelevare il campione senza ritenere fallito il tentativo, provvedendo tuttavia ad inserire tale circostanza nella propria relazione poiché tale condotta dovrà essere oggetto di indagine al fine di accertare l'eventuale violazione degli artt. 2.3 o 2.5 del CSA. Qualora l'Atleta non fosse disponibile per i controlli durante la fascia dei 60 minuti, lo stesso sarà ritenuto responsabile di un *Mancato controllo* anche qualora venisse rintracciato nell'arco della stessa giornata ed il campione biologico venisse opportunamente prelevato;

e) le disposizioni contenute al successivo comma (se applicabili) siano state rispettate;

f) accertamento della negligenza dell'Atleta a rendersi disponibile per il *Controllo* nel luogo indicato durante l'intervallo di tempo di 60 (sessanta) minuti. A tal fine, sussiste presunzione di negligenza da parte di un Atleta laddove siano provati le fattispecie di cui ai precedenti punti (a) e (b). Tale presunzione può essere superata laddove l'Atleta riesca a dimostrare:

   (i) la sua disponibilità al *Controllo* nel luogo e nell'intervallo di tempo indicato;

   (ii) il suo adempimento in merito al corretto

aggiornamento i propri whereabouts, per aver comunicato un luogo diverso dove sarebbe stato invece disponibile al *Controllo* durante un intervallo di tempo di 60 (sessanta) minuti indicato per quel dato giorno.

9.3 Nelle ipotesi che precedono il DCO dovrà presentare al CCA un Rapporto di tentativo non riuscito, esponendo i dettagli del tentativo di prelievo del *Campione*, ivi compresi la data del tentativo, il luogo dove si è recato, l'orario esatto in cui è arrivato e quello in cui ha lasciato tale luogo, le azioni svolte nel luogo per tentare di reperire l'Atleta, i dettagli di un eventuale contatto stabilito con terzi, e qualsiasi altro tipo di dettaglio relativo al tentativo di prelievo del *Campione.*

9.4 A garanzia dell'Atleta, laddove sia stato compiuto un tentativo non riuscito di effettuare un test nell'intervallo di tempo di 60 (sessanta) minuti indicato, qualsiasi successivo tentativo di effettuare un test (da parte della stessa NADO ITALIA o da un'altra *ADO*) potrà essere considerato come un *"Mancato controllo"* nei confronti di quell'Atleta, se a questi sia stato ritualmente notificato l'originario tentativo non riuscito.

Art. 10
Gestione dei risultati: Mancato controllo

10.1 Laddove ricorrano i requisiti del precedente art. 9 (*Mancato controllo*), l'UPA, ricevutane comunicazione dal CCA, notifica all'Atleta, con le modalità di cui all'art. 42.2. del CSA, il tentativo non riuscito entro il 14° (quattordicesimo) giorno successivo alla data di quest'ultimo, invitandolo al contempo a fornire una risposta entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla ricezione della notifica.

Nella notifica l'UPA comunica altresì all'Atleta:

a) che laddove lo stesso non riesca a giustificare il *Mancato controllo,* e fatte salve le restanti disposizioni di seguito indicate, si procederà all'iscrizione di un presunto *Mancato controllo* nei suoi confronti;
b) le conseguenze derivanti dall'eventuale accertamento del *Mancato controllo*;
c) che 3 (tre) Inadempienze relative ai whereabouts (anche come risultato di una combinazione qualsiasi di *Mancate comunicazioni* e/o *Mancati controlli* sommati tra loro) in un qualsiasi arco di tempo di 12 (dodici) mesi, comporteranno la violazione delle norme antidoping ai sensi dell'art. 2.4. del CSA.

10.2 Al fine di accertare se nell'anzidetto periodo si sia verificata o meno la violazione dell'art. 2.4 del CSA, l'inadempimento per *Mancato Controllo*

si riterrà concretizzato il giorno in cui il tentativo di effettuazione del prelievo del campione non è andato a buon fine.

10.3 Laddove l'Atleta contesti nelle proprie difese il notificato inadempimento per *Mancato Controllo*, l'UPA procederà a rivalutare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 9, comunicandone l'esito, con le modalità di cui all'art. 42.2 del CSA, entro il 14° (quattordicesimo) giorno dalla ricezione della risposta dell'Atleta.

10.4 Nel caso in cui l'Atleta non contesti entro il termine previsto l'Inadempienza, ovvero laddove le argomentazioni addotte a sua difesa vengano ritenute infondate, l'UPA comunicherà allo stesso la verbalizzazione della Inadempienza, informandolo al contempo del suo diritto ad un riesame di tale provvedimento, fornendo altresì il rapporto di tentativo non riuscito di cui all'art. 9.3 del presente D-CI.

10.5 Laddove l'Atleta voglia impugnare tale provvedimento, il riesame sarà condotto dalla Seconda Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping (TNA) del CONI, secondo i tempi e le modalità previste dall'articolo 31 del CSA.

10.6 Qualora l'Atleta non richieda il riesame entro il termine previsto, o laddove la Seconda Sezione del TNA rigettasse l'impugnazione eventualmente proposta, l'UPA dovrà verbalizzare il *Mancato controllo* nei confronti dell'Atleta informando lo stesso, la WADA e tutte le altre *ADO* interessate, della violazione e della data in cui si è verificato.

Art. 11
Norme comuni alle violazioni di cui agli artt. 7 e 9

Al verificarsi di 3 (tre) Inadempienze relative ai whereabouts nell'arco di tempo di 12 (dodici) mesi, troveranno applicazione le seguenti disposizioni:

a) nel caso in cui due o più di tali Inadempienze fossero accertate da una *ADO* nel cui *RTP* l'Atleta era inserito quando si sono verificate le Inadempienze, allora la stessa *ADO* promuoverà il procedimento contro l'Atleta, ai sensi dell'art. 2.4. del CSA;

b) laddove le Inadempienze relative ai whereabouts siano state accertate da tre *ADO* diverse, l'*ADO* responsabile di tale procedimento sarà quella nel cui RTP l'Atleta era inserito quando si è verificata la terza Inadempienza. Se al tempo della verifica della terza Inadempienza l'Atleta era inserito sia nell'RTP nazionale che in quello internazionale, allora l'*ADO* responsabile di quel procedimento dovrà essere la Federazione Internazionale;

c) laddove la *ADO* competente non attivi il procedimento

disciplinare nei confronti dell'Atleta, per violazione dell'art. 2.4. del CSA, entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui la WADA ha ricevuto notizia della terza presunta Inadempienza, si dovrà ritenere che la *ADO* competente abbia deciso che non è stata violata alcuna norma antidoping, ai fini della proposizione dell'appello di cui all'art. 33 del CSA.

TITOLO II

ESECUZIONE DEI CONTROLLI ANTIDOPING

Art. 12
Notifica del Controllo

12.1 La fase di notifica ha inizio nel momento in cui l'Atleta viene informato di essere stato selezionato per il prelievo del *Campione* e termina con l'arrivo dello stesso alla Sala dei controlli antidoping ovvero quando l'eventuale mancato adempimento da parte dell'Atleta viene portato all'attenzione della NADO ITALIA per il tramite del DCO. Fatti salvi i casi eccezionali, la notifica senza preavviso rappresenta la modalità di notifica per la raccolta dei *Campioni* biologici.

12.2 Le principali attività sono le seguenti:

a) designazione del Personale incaricato del prelievo dei *Campioni;*

b) individuazione dell'Atleta e verifica della sua identità;

c) informazione all'Atleta in ordine alla sua selezione per il *Controllo* rendendolo edotto in merito ai suoi diritti ed alle sue responsabilità;

d) nel caso di prelievo di *Campioni* senza preavviso, predisporre il costante accompagnamento dell'Atleta, dal momento della notifica fino all'arrivo presso la Sala dei controlli antidoping;

e) documentazione della notifica o del tentativo della stessa.

Nel dettaglio:

12.2.1 *Designazione del Personale incaricato del prelievo dei Campioni*

L'Autorità competente per la raccolta dei campioni nomina ed autorizza il Personale incaricato del prelievo dei *Campioni,* che sia maggiorenne, adeguatamente addestrato per tali mansioni, e che non evidenzi un conflitto di interessi in relazione alle procedure di raccolta del *Campione*. Il Personale incaricato del prelievo dei *Campioni* deve disporre di una documentazione attestante l'autorizzazione formale fornita dalla NADO ITALIA. Il

DCO dovrà, altresì, munirsi di documento di identificazione personale con fotografia ed in corso di validità (ad esempio carta di identità, patente di guida, passaporto).

12.2.2 *Individuazione dell'Atleta e verifica della sua identità*

L'Atleta designato al controllo antidoping dovrà essere identificato mediante documento di identità, tessera federale se munita di foto o conoscenza diretta da parte del DCO. Laddove non fosse possibile, la NADO ITALIA può individuare, di volta in volta, i criteri più opportuni all'identificazione dell'Atleta.
Il DCO/Chaperone è tenuto a documentare e verbalizzare, utilizzando il modulo Rapporto Supplementare, il caso in cui la conferma dell'identità dell'Atleta avvenga utilizzando altri metodi o la mancata conferma dell'identità dell'Atleta.

Il DCO e/o lo Chaperone dovranno individuare la località in cui si trova l'Atleta selezionato e pianificare la modalità di contatto ed i tempi della notifica, tenendo in considerazione le particolari circostanze dello sport/ manifestazione/ sessione dell'allenamento.

La notifica del controllo dovrà essere effettuata personalmente all'Atleta selezionato, salvo la necessità della presenza di terzi nel caso in cui l'Atleta sia Minore (Appendice C – Variazioni per Atleti Minori), oppure, ove ciò sia necessario per un Atleta diversamente abile (Appendice B – Variazioni per Atleti diversamente abili), o in situazioni in cui ai fini della notifica sia necessario l'intervento di un interprete.

Art. 13
Requisiti per la notifica agli Atleti

13.1 Una volta stabilito il primo contatto il DCO e/o lo Chaperone, a seconda dei casi, dovranno assicurarsi che l'Atleta e/o i terzi, siano informati in merito:

a) all'obbligo per l'Atleta di sottoporsi al prelievo del *Campione*;

b) all'autorità sotto la cui egida viene effettuato il prelievo del *Campione*;

c) al tipo, alle modalità di prelievo del *Campione* e alle eventuali condizioni da rispettare ai fini della raccolta;

d) ai diritti dell'Atleta tra cui:
   i. avvalersi di un rappresentante e, ove necessario, di un interprete;
   ii. richiedere ulteriori informazioni circa la procedura di raccolta del *Campione*;

iii. chiedere di ritardare il raggiungimento della Sala dei controlli antidoping per validi motivi;

iv. richiedere variazioni come previsto all'Appendice B – Variazioni per gli *Atleti* diversamente abili;

e) alle responsabilità dell'Atleta tra cui:

i. rimanere costantemente nel campo visivo del DCO e/o dello Chaperone dal momento della notifica fino al completamento della procedura di raccolta del *Campione*;

ii. comprovare la propria identità, secondo quanto previsto all'art. 12.2.2 del presente D-CI;

iii. rispettare le procedure di prelievo del *Campione* (l'Atleta deve essere informato delle possibili conseguenze in caso di Inadempimento);

iv. presentarsi immediatamente per essere sottoposto al test, salvo ritardo per giustificato motivo, come stabilito in conformità con il successivo art. 13.4;

f) all'ubicazione della Sala dei controlli antidoping;

g) al fatto che nel caso l'Atleta decidesse di ingerire cibo o liquidi prima di fornire un *Campione*, questi deve essere consapevole che lo fa a proprio rischio e pericolo, e che dovrebbe comunque evitare una eccessiva reidratazione, ricordandosi del requisito di produrre un *Campione* con il Peso specifico appropriato per le analisi.

h) al fatto che il *Campione* fornito dall'Atleta al DCO deve contenere la prima urina prodotta successivamente alla notifica (ad es. l'Atleta non dovrebbe emettere urina sotto la doccia o altrove prima di fornire un *Campione*).

13.2 A seguito del contatto con l'Atleta, il DCO e/o lo Chaperone sono tenuti a operare come segue:

a) vigilare costantemente sull'Atleta fino al termine della Sessione di raccolta del *Campione*;

b) comunicare la propria identità all'Atleta nelle modalità di cui al precedente art. 12.2.1;

c) confermare l'identità dell'Atleta come previsto al precedente art. 12.2.2;

d) nel caso in cui non sia possibile confermare l'identità dell'Atleta utilizzando i criteri di cui al precedente art. 12.2.2, tale

circostanza dovrà essere puntualmente verbalizzata e comunicata alla NADO ITALIA.

13.3 Il DCO e/o lo Chaperone dovranno quindi richiedere all'Atleta di firmare il modulo della notifica per conoscenza e accettazione. In caso di rifiuto o di elusione il DCO e/o lo Chaperone (qualora ciò avvenga alla sola presenza dello Chaperone, questi avvertirà immediatamente il DCO) informeranno l'Atleta, ove possibile, in merito alle conseguenze di tale comportamento, documentandolo nei modi di cui all' Appendice A – Accertamento di eventuale inosservanze del presente D-CI, nonché comunicandolo alla NADO ITALIA. Il DCO dovrà, comunque, proseguire la procedura di prelievo del *Campione*.

13.4 Il DCO e/o lo Chaperone potranno, a loro discrezione, valutare la ragionevolezza delle richieste avanzate dall'Atleta o da terzi, di ritardare la presentazione presso la Sala dei controlli antidoping successivamente alla ricezione ed all'accettazione della notifica, e/o di lasciare temporaneamente la Sala dei controlli antidoping dopo l'arrivo. In caso affermativo l'Atleta dovrà essere costantemente accompagnato e tenuto sotto diretta osservazione durante tutto il periodo del ritardo e purché la richiesta sia correlata ad una delle seguenti attività:

i) Per i *Controlli in competizione*:
   a) partecipazione ad una cerimonia di premiazione;
   b) impegni con i media;
   c) partecipazione ad ulteriori gare;
   d) defaticamento;
   e) essere sottoposto a cure mediche necessarie;
   f) reperimento di un rappresentante e/o di un interprete;
   g) reperimento di un documento di riconoscimento;
   h) altre eventuali circostanze eccezionali che dovranno essere giustificate e documentate.

ii) Per i *Controlli fuori competizione*:
   a) reperimento di un rappresentante;
   b) completamento di una seduta di allenamento;
   c) essere sottoposto a cure mediche necessarie;
   d) reperire un documento di riconoscimento;
   e) altre eventuali circostanze eccezionali che dovranno essere giustificate e documentate.

13.5 Il DCO è tenuto a documentare i motivi del ritardo di arrivo dell'Atleta alla Sala dei controlli antidoping e/o di anticipato allontanamento dalla

stessa utilizzando il modulo Rapporto Supplementare, al fine di un eventuale indagine da parte della NADO ITALIA. Qualsiasi inadempienza da parte dell'Atleta nel rimanere sotto costante osservazione deve essere ivi verbalizzata così come ogni aspetto che possa potenzialmente compromettere l'analisi. Ove ritenuto opportuno dal DCO questi dovrà eseguire i disposti di cui all'Appendice A - Accertamento di eventuale inosservanze del Disciplinare dei Controlli e/o considerare la necessità o meno di prelevare un ulteriore *Campione* dall'Atleta.

13.6 Il DCO e/o lo Chaperone dovranno respingere la richiesta di ritardata presentazione al controllo antidoping nel caso in cui non sia possibile tenere tale Atleta sotto costante controllo visivo.

13.7 Qualora l'Atleta si presenti in ritardo presso la Sala dei controlli antidoping per motivi diversi da quelli stabiliti nel precedente punto 13.4 paragrafi i) e ii), ma si presenti prima dell'allontanamento del DCO, quest'ultimo dovrà decidere se dare corso ad una possibile procedura di Inadempienza. Ove possibile, il DCO dovrà procedere con il prelievo del *Campione*, e documentare i fatti relativi alla ritardata presentazione dell'Atleta presso la Sala dei controlli antidoping utilizzando il modulo Rapporto Supplementare.

13.8 Laddove il Personale incaricato del prelievo dei *Campioni* rilevasse - nel momento in cui l'Atleta è sotto la propria vigilanza - qualsiasi elemento in grado di compromettere la validità delle analisi, ne dà tempestiva comunicazione al DCO che procederà alla puntuale verbalizzazione dell'accaduto. Ove ritenuto opportuno il DCO applicherà le disposizioni di cui all'Appendice A - Accertamento di eventuale inosservanze del Disciplinare dei Controlli valutando la necessità o meno di raccogliere un ulteriore *Campione* dall'Atleta.

Art. 14
Compiti del DCO

Il DCO, giuste le previsioni delle Linee Guida WADA, è il soggetto responsabile dei servizi relativi al prelievo dei *Campioni.*

Il DCO provvede a:

a) organizzare ed istruire eventuale altro Personale incaricato del prelievo dei *Campioni;*

b) prendere contatti con i rappresentanti sportivi, ove necessario;

c) predisporre l'attrezzatura, compresa tutta la modulistica e documentazione necessaria;

d) verificare e predisporre i locali;

e) predisporre o attuare il processo di notifica e di accompagnamento dell'Atleta;

f) assicurarsi che l'Atleta venga informato sui suoi diritti e responsabilità;

g) illustrare il processo per il prelievo del *Campione* di urina ovvero del *Campione* ematico agli Atleti ed ai rappresentanti degli Atleti, a seconda dei casi;

h) controllare visivamente la produzione del *Campione*;

i) coordinare il prelievo del *Campione* di sangue, ove necessario;

j) compilare e verificare la modulistica e la documentazione attinente;

k) attivare e vigilare sulla catena di custodia della fase di controllo ivi compresa l'organizzazione del servizio di spedizione, se necessario, registrando il numero della lettera di vettura, qualora per il trasporto dei *Campioni* venga utilizzato un corriere;

l) curare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti conseguenti alla sessione dei prelievi.

Art. 15
Compiti dello Chaperone

Giuste previsioni delle Linee Guida WADA lo Chaperone ha il compito di:

a) coadiuvare il DCO nella conduzione del controllo antidoping attenendosi scrupolosamente alle sue istruzioni;

b) comunicare all'Atleta la propria identità, mostrandogli la tessera e/o il documento ufficiale che gli ha accordato l'autorità di Chaperone;

c) informare di persona l'Atleta della sua necessità di eseguire un controllo antidoping, dei suoi diritti e doveri, secondo le istruzioni del DCO;

d) accompagnare l'Atleta, mantenendo sempre il contatto visivo diretto, dal momento della notifica fino all'arrivo presso la Sala dei controlli antidoping e successivamente, quando richiesto dal DCO.

TITOLO III

LA SESSIONE PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE

Art. 16
Organizzazione della sessione

16.1 Ai fini del corretto svolgimento della Sessione per la raccolta del *Campione* occorre preliminarmente:

a) adottare un sistema per la raccolta delle informazioni;

b) individuare le persone autorizzate a presenziarvi;

c) garantire la conformità della Sala dei controlli antidoping rispetto ai criteri minimi di cui al successivo punto 16.1.3;

d) garantire la conformità dell'Attrezzatura per la raccolta del *Campione* rispetto ai criteri minimi di cui al successivo punto 16.1.4.

16.1.1 Sul sistema di raccolta delle informazioni.

La NADO ITALIA adotta un sistema che consente di ottenere tutte le informazioni necessarie al fine di garantire l'efficiente svolgimento della Sessione per la raccolta del *Campione*, inclusi i requisiti specifici volti a soddisfare le esigenze degli Atleti diversamente abili (conformemente all'Appendice B – Variazioni per Atleti diversamente abili), così come quelle degli Atleti *Minori* (conformemente all'Appendice C – Variazioni per Atleti *Minori*), nel rispetto delle prescrizioni normative in tema di privacy.

16.1.2 Sulle persone autorizzate a presenziare alla Sessione per la raccolta del Campione.

Oltre al Personale incaricato del prelievo dei *Campioni* è presente:

a) un rappresentante e/o un interprete, ove richiesto dall'Atleta, salvo nel momento in cui viene prodotto il *Campione* di urina;

b) un rappresentante nei modi e nei termini di cui all'Appendice C – Variazioni per Atleti *Minori* che osservi il Personale incaricato del Prelievo. Detto Rappresentante tuttavia non dovrà osservare direttamente la minzione salvo che ciò venga espressamente richiesto dall'Atleta *Minore.* Costituisce, infatti, diritto dell'*Atleta Minore* e/o del Personale incaricato del prelievo dei *Campioni,* richiedere che tale fase sia presenziata da un soggetto terzo;

c) un rappresentante che accompagni l'Atleta diversamente abile, ove da questi richiesto, ai sensi dell'Appendice B – Variazioni per Atleti diversamente abili;

d) un Osservatore Indipendente ove inviato dalla WADA ai sensi del *Programma degli Osservatori indipendenti.* L'Osservatore Indipendente WADA non dovrà osservare direttamente la produzione del *Campione* di urina;

e) un Osservatore della NADO ITALIA ove formalmente nominato per l'evento.

16.1.3 *Sulla conformità della Sala dei controlli antidoping*

L'Autorità competente per la raccolta dei campioni è tenuta ad utilizzare una Sala dei controlli antidoping che garantisca, quale minimo requisito, la privacy e la riservatezza dell'Atleta, e che sia utilizzata esclusivamente come Sala dei controlli antidoping per tutta la durata della Sessione.

Le Linee guida WADA prevedono altresì che per i controlli in competizione, ove possibile, la Sala dei controlli antidoping soddisfi i seguenti requisiti:

a) essere accessibile solo a personale autorizzato;

b) assicurare la sicurezza necessaria per il deposito delle attrezzature;

c) essere composta da un'area per l'attesa dotata di posti a sedere e da uno spazio separato per la parte amministrativa dotato di tavolo e sedie adiacenti ad un bagno sufficientemente ampio per poter osservare la produzione del campione;

d) includere un lavabo per lavarsi le mani;

e) essere ampio abbastanza da contenere oltre agli atleti anche il personale autorizzato;

f) essere ubicata in relazione alla posizione dove si effettuano le notifiche od al campo di gara.

Per quanto concerne i controlli *fuori competizione*, l'individuazione da parte del DCO del locale più idoneo avverrà tenuto conto delle richieste e delle esigenze dell'Atleta e/o dei terzi interessati in ordine al rispetto dei diritti di privacy e di dignità; in ogni caso non verranno raccolte informazioni riguardanti la vita privata dell'Atleta o riferite a terzi estranei (ad es. familiari) non necessarie, non pertinenti o eccedenti rispetto alla finalità di verifica del doping.

Eventuali difformità rispetto ai requisiti sopra indicati andranno verbalizzati dal DCO sul modulo Rapporto Supplementare.

16.1.4 *Sulla conformità dell'attrezzatura per il prelievo dei Campioni*

L'Attrezzatura per il prelievo dei *Campioni* (kit) urinari ed ematici dovrà rispondere ai seguenti requisiti minimi:

a) disporre di un sistema di numerazione univoco incorporato in tutti i flaconi, i contenitori, le provette o altro materiale utilizzato per sigillare il *Campione* dell'Atleta;

b) disporre di un sistema di sigillatura a prova di manomissione;

c) garantire che non si possa risalire all'identità dell'Atleta dalle attrezzature utilizzate;

d) garantire che tutte le attrezzature siano pulite e/o sterili, sigillate e non scadute, prima di essere utilizzate.

La NADO ITALIA utilizza un sistema per la verbalizzazione della Catena di Custodia dei *Campioni* e della relativa documentazione, ivi comprese le conferme di arrivo degli stessi alla giusta destinazione.

Art. 17
Svolgimento della Sessione per la raccolta del *Campione*

17.1 La Sessione per la raccolta del *Campione* ha inizio con la definizione delle responsabilità pertinenti lo svolgimento della sessione e si completa con il processo di verbalizzazione della Sessione stessa.

Le principali attività sono le seguenti:

a) predisposizione del prelievo del *Campione*;

b) effettuazione del prelievo e adozione tutte le misure di sicurezza dello stesso;

c) verbalizzazione del prelievo.

L'Autorità competente per la raccolta dei campioni è responsabile della relativa Sessione, con specifiche responsabilità delegate o proprie del DCO/BCO.

17.2 Il DCO è tenuto a garantire che l'Atleta sia reso edotto in merito ai suoi diritti e responsabilità ai sensi dell'articolo 13.1 del presente D-CI.

17.3 Il DCO è tenuto ad offrire all'Atleta la possibilità di idratarsi. L'Atleta dovrebbe evitare una eccessiva reidratazione, dovendo fornire un *Campione* che rispetti il Peso Specifico appropriato per le analisi.

17.4 Nel caso in cui l'Atleta chieda al DCO di uscire dalla Sala prima di essere sottoposto al Controllo, quest'ultimo, ai fini dell'autorizzazione dovrà:

a) valutare il motivo per cui l'Atleta chiede di allontanarsi dalla Sala dei controlli antidoping;

b) individuare e concordare con l'Atleta l'orario di ritorno (o ritorno dopo il completamento dell'attività concordata). Il DCO è tenuto a verbalizzare l'orario effettivo di uscita e di rientro dell'Atleta.

c) assicurare che nel corso dell'allontanamento l'Atleta rimanga sotto costante osservazione;

d) vietare all'Atleta la produzione di urina sino a quando non ritorni nella Sala dei controlli antidoping.

17.5 Il DCO è tenuto a prelevare il *Campione* dall'Atleta osservando il/i seguente/i protocollo/i per il tipo specifico di *Campione*:

a) Appendice D: Prelievo dei *Campioni* di urina;

b) Appendice E: Prelievo di *Campioni* ematici.

17.6 Eventuali anomalie o comportamenti da parte di un Atleta e/o di persone associate all'Atleta che potrebbero potenzialmente compromettere il prelievo del *Campione* dovranno essere dettagliatamente verbalizzate da parte del DCO utilizzando il modulo Rapporto Supplementare. Ove opportuno, la NADO ITALIA applicherà le procedure previste all'Appendice A – Accertamento di eventuali inosservanze del D-CI.

17.7 In caso di dubbi sull'origine o sull'autenticità del *Campione*, verrà richiesto all'Atleta di produrre un altro *Campione*. Qualora l'Atleta si rifiutasse, il DCO dovrà verbalizzare dettagliatamente le circostanze del rifiuto utilizzando il modulo Rapporto Supplementare, e la NADO ITALIA applicherà le procedure previste all'Appendice A – Accertamento di eventuali inosservanze del Disciplinare dei Controlli.

17.8 Il DCO assicurerà il diritto all'Atleta a verbalizzare eventuali perplessità in ordine alle modalità di esecuzione della Sessione per la raccolta del *Campione*.

17.9 Nello svolgimento della Sessione per la raccolta del *Campione* dovranno essere registrati i seguenti dati nel verbale di controllo:

a) Data, orario e tipo di notifica (*senza* / con preavviso);

b) orario di arrivo alla Sala dei controlli antidoping;

c) data e orario della produzione del *Campione*;

d) dati identificativi dell'Atleta (nome, data di nascita, domicilio, numero telefonico, indirizzo e-mail);

e) sport e specialità dell'Atleta;

f) sesso dell'Atleta;

g) nominativo dell'allenatore e del medico dell'Atleta;

h) numero di codice del *Campione*;

i) tipo di Campione (urina, sangue, etc.);

j) tipo di controllo (in / fuori competizione);

k) nome e firma del DCO/Chaperone che hanno assistito alla produzione del Campione biologico nell'ipotesi prevista all'Appendice C – Variazioni per Atleti Minori;

l) nome e firma del Funzionario addetto al prelievo ematico (BCO), ove applicabile;

m) informazioni di laboratorio richieste sul *Campione*;

n) informazioni su farmaci e integratori assunti nei sette giorni precedenti e, in caso di prelievo ematico, le trasfusioni avute nei tre mesi precedenti secondo quanto dichiarato dall'Atleta nonché eventuali TUE;

o) eventuali irregolarità nella procedura e/o redazione di Rapporto Supplementare;

p) eventuali commenti dell'Atleta in relazione allo svolgimento della Sessione per la raccolta del *Campione*;

q) consenso dell'Atleta al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003;

r) consenso o diniego dell'Atleta all'utilizzo del campione biologico per finalità di ricerca scientifica;

s) nome e firma del rappresentante dell'Atleta, ove intervenuto;

t) nome e firma dell'Atleta;

u) nome e firma del DCO;

v) nome dell'Autorità preposta al controllo;

w) nome dell'Autorità competente alla raccolta dei Campioni.

17.10 Al termine della Sessione per la raccolta del *Campione* l'Atleta e il DCO, nello stesso verbale, rilasceranno dichiarazione sottoscritta attestante la completezza dei dati raccolti rispetto ai requisiti del presente D-CI.
Nel caso di Atleta *Minore* i documenti dovranno essere sottoscritti dallo stesso unitamente al suo rappresentante. Eventuali altre persone presenti che hanno svolto un ruolo formale durante la Sessione per la raccolta del *Campione* potranno firmare la dichiarazione in qualità di testimoni della procedura.

17.11 Il verbale di prelievo antidoping, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte a cura del DCO, dovrà essere redatto in 4 esemplari (NADO ITALIA, FSN/DSA/EPS ovvero alla *ADO*/Organizzazione, Atleta e Laboratorio Accreditato WADA), da trasmettere nelle seguenti modalità:

a. NADO ITALIA: il DCO avrà cura di inserire il verbale di ciascun Atleta in una specifica busta. Tutte le buste dei prelievi relativi alla medesima sessione andranno inserite da parte del DCO in una seconda busta riportante i riferimenti relativi alla FSN/DSA/EPS interessate (ovvero alla *ADO*/Organizzazione

interessata), all'evento, alla località ed alla data di svolgimento. Detta busta andrà trasmessa tempestivamente alla NADO ITALIA. La notifica all'Atleta, l'eventuale Rapporto supplementare ed altra documentazione vanno inseriti unicamente nel plico indirizzato alla NADO ITALIA.

b. FSN/DSA/EPS: il DCO avrà cura di inserire il verbale di ciascun Atleta in una specifica busta. Tutte le buste dei prelievi relativi alla medesima sessione andranno inserite da parte del DCO in una seconda busta riportante i riferimenti relativi alla FSN/DSA/EPS interessate (ovvero alla *ADO*/Organizzazione interessata), all'evento, alla località ed alla data di svolgimento. Detta busta andrà trasmessa tempestivamente alla FSN/DSA/EPS ovvero consegnata a mano al rappresentante federale, dandone formale attestazione, se intervenuto nella sessione di prelievo.

c. Atleta: Al completamento della sessione di prelievo, il DCO consegna nelle mani dell'Atleta, la copia a lui destinata del verbale della sessione.

d. Laboratorio: Il verbale destinato al Laboratorio accreditato WADA non dovrà contenere alcun dato identificativo dell'Atleta e verrà inserito a cura del DCO all'interno della borsa di trasporto contenente i campioni prelevati mentre la catena di custodia sarà mantenuta fuori dalla borsa per permetterne l'aggiornamento nei diversi passaggi.

TITOLO IV

ITER AMMINISTRATIVO SUCCESSIVO AL CONTROLLO

Art. 18
Adempimenti

18.1 La fase amministrativa ha inizio nel momento in cui l'Atleta esce dalla Sala dei controlli antidoping dopo aver prodotto il *Campione* o i *Campioni* e termina con la predisposizione di tutti i *Campioni* prelevati e relativa documentazione ai fini del trasporto.

18.2 L'Autorità competente per la raccolta dei campioni, per il tramite dei DCO, assicura che tutti i *Campioni* sigillati siano custoditi in modo da garantire l'integrità, l'identità e la sicurezza degli stessi prima che questi lascino la Sala dei controlli antidoping, indicando al contempo, nel caso di deposito, la relativa sede ed i soggetti incaricati della custodia.

18.3 L'Autorità competente per la raccolta dei campioni adotta un sistema finalizzato a garantire che la documentazione relativa a ciascun *Campione* sia completa e gestita in sicurezza.

18.4 La NADO ITALIA garantisce, ove necessario, che al laboratorio accreditato della WADA o altro laboratorio comunque approvato dalla WADA, siano fornite le istruzioni relative al tipo di analisi da svolgere. Allo stesso modo, l'Autorità competente per la raccolta dei campioni, per il tramite dei DCO fornisce le informazioni di cui all'art. 17 lettere e), f), h), i), j), m), n), u) e v) del presente D-CI, per finalità statistiche e di elaborazione dei risultati, attraverso la copia del verbale di controllo appositamente destinata al laboratorio.

Art. 19
Trasmissione dei Campioni presso il laboratorio

19.1 Il trasporto ha inizio nel momento in cui i *Campioni* sigillati e la documentazione relativa alla Sessione per la raccolta del *Campione* lasciano la Sala dei controlli antidoping e termina con la conferma di avvenuto ricevimento dei *Campioni* e della relativa documentazione presso le sedi previste.

L'Autorità competente per la raccolta dei campioni, individua modalità di trasporto presso il laboratorio accreditato dalla WADA, o altro laboratorio comunque approvato dalla WADA, idonee a salvaguardare l'integrità, l'identità e la sicurezza dei *Campioni* nonché della documentazione relativa al prelievo, in modo tale da ridurre al minimo il potenziale di degradazione dei *Campioni* dovuto a fattori quali ritardi o variazioni estreme della temperatura.

La documentazione che identifica l'Atleta non è acclusa ai *Campioni* o alla documentazione spedita al laboratorio.

19.2 Qualora presso le sedi di destinazione non venisse data conferma del ricevimento dei *Campioni* corredati della relativa documentazione o del verbale relativo alla Sessione per la raccolta del *Campione*, la NADO ITALIA verifica le varie fasi della catena di custodia.
Medesimo accertamento verrà condotto qualora l'integrità o l'identità dei Campioni fossero state compromesse durante il trasporto. In tali casi la NADO ITALIA procederà alla conferma o meno della validità del Campione così come pervenuto, fornendo al laboratorio eventuali istruzioni aggiuntive.

19.3 La documentazione della Sessione per la raccolta del *Campione* relativa a una violazione delle norme antidoping è conservata per almeno 10 (dieci) anni, secondo quanto disposto dall'art. 17 del Codice WADA, salvo i diversi tempi che la NADO ITALIA adotterà in ottemperanza ad

eventuali provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e/o delle disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003.

Art. 20
Proprietà dei Campioni

20.1 I *Campioni* biologici dell'Atleta sono di proprietà della NADO ITALIA. E' facoltà di quest'ultima trasferirne la proprietà all'Organizzazione Antidoping competente della gestione dei risultati.

TITOLO V

INDAGINI ED INVESTIGAZIONI

Art. 21
Raccolta, elaborazione e utilizzo dei dati

In attuazione dell'art. 17 del CSA la NADO ITALIA raccoglie, elabora ed utilizza ogni dato idoneo all'accertamento di una violazione della normativa antidoping, attingendo a tutte le fonti disponibili, ivi compresi gli Atleti ed il Personale di supporto degli Atleti, il Personale addetto al prelievo dei campioni, i Laboratori, le industrie farmaceutiche e i loro rappresentanti e dipendenti, le FSN/DSA/EPS, le Autorità Giudiziarie nazionali ed internazionali, governative ed i mass media. La NADO ITALIA garantisce la riservatezza dei dati raccolti nonché il trattamento degli stessi per le sole finalità di cui alle NSA, tutelando altresì le relative fonti.

Art. 22
Indagini

22.1 Al fine di una efficiente ed incisiva strategia antidoping l'UPA, anche in concorso con i soggetti di cui al successivo art. 23, pone in essere tutte le più opportune attività di indagine – nel rispetto dei principi di equità, integrità ed imparzialità - volte a prevenire ed accertare violazioni della normativa antidoping, e segnatamente:

a) Esiti Atipici ed Esiti Avversi risultanti dal Passaporto Biologico;

b) ulteriori violazioni della Normativa Antidoping con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 7.7 del Codice WADA;

c) coinvolgimento del Personale di supporto dell'Atleta o di altre persone nell'ambito di una violazione della normativa antidoping.

22.2 L'UPA procede alla tempestiva conclusione delle indagini con conseguente provvedimento di archiviazione ovvero di deferimento alla competente sezione del TNA.

Art. 23
Funzioni degli Ispettori Investigativi Antidoping (IIA)

23.1 In ottemperanza all'Accordo Quadro sottoscritto in data 9 febbraio 2015 fra il CONI ed il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute-NAS (CCTS o NAS), il personale del NAS accreditato dalla NADO ITALIA quali "Ispettori Investigativi Antidoping" ("IIA") partecipano unitamente agli Ispettori Medici DCO/BCO della FMSI, secondo le modalità di cui al D.M. 14.2.2012 alle attività di cui ai titoli II, III, IV del presente D-CI.

23.1.1 Compiti degli IIA nei controlli In Competizione

Gli IIA, nella fase di esecuzione del Controllo nonché nella Sessione di raccolta del campione In Competizione, svolgono, in particolare, i seguenti compiti:

a) presenziano, operando nell'ambito delle proprie competenze, alla esecuzione in conformità alle NSA di tutte le fasi del controllo antidoping, ovvero, ferme restando le competenze e responsabilità degli Ispettori Medici DCO/BCO e degli Chaperones:

- alla fase di notifica del controllo;
- alla sessione per la raccolta del campione;
- alla verbalizzazione delle operazioni di controllo;

b) all'atto del controllo antidoping esibiscono la tessera rilasciata dalla NADO ITALIA e, se espressamente richiesto dall'atleta o dal suo rappresentante, quella personale di riconoscimento rilasciata dall'Arma dei Carabinieri;

c) concorrono con il DCO e lo Chaperone all'identificazione dell'Atleta sprovvisto di documento di identità o di tessera federale con foto;

d) richiedono al DCO di inserire nel verbale del controllo antidoping:

- eventuali richieste dell'Atleta/terzi di interrompere la fase dei prelievi dovuta a kit che l'Atleta asserisce essere irregolari o di ritardare la presentazione presso la "sala controlli antidoping", successivamente alla ricezione ed all'accettazione della notifica, ovvero di lasciare temporaneamente la "sala controlli antidoping" dopo l'arrivo;
- il ritardato arrivo dell'Atleta ovvero l'anticipato allontanamento;
- eventuali dubbi emersi sull'origine o sull'autenticità del campione e sulla richiesta dell'Atleta di produrre altro campione;

- qualsiasi altro elemento in grado di compromettere la validità delle analisi o la regolarità della procedura;
- l'eventuale rifiuto dell'Atleta di produrre un ulteriore campione o di firmare il modulo di notifica;

e) sottoscrivono il verbale del controllo antidoping, unitamente a tutti i presenti al controllo.

23.1.2 Compiti degli IIA nei controlli Fuori Competizione

Gli IIA, nella fase di esecuzione del Controllo nonché nella Sessione di raccolta del campione Fuori Competizione, svolgono i seguenti compiti:

a) concorrono alla esatta localizzazione dell'Atleta o degli Atleti da sottoporre a controllo;

b) presenziano, operando nell'ambito delle proprie competenze, alla esecuzione in conformità alle NSA di tutte le fasi del controllo antidoping ovvero, ferme restando le competenze e responsabilità degli Ispettori Medici DCO/BCO e degli Chaperones:
   - alla fase di notifica del controllo;
   - alla sessione per la raccolta del campione;
   - alla verbalizzazione delle operazioni di controllo;

c) all'atto del controllo antidoping esibiscono la tessera rilasciata dalla NADO ITALIA e, se espressamente richiesto dall'Atleta o dal suo rappresentante, quella personale di riconoscimento rilasciata dall'Arma dei Carabinieri;

d) concorrono con il DCO all'identificazione dell'Atleta sprovvisto di documento di identità o di tessera federale con foto;

e) richiedono al DCO di inserire nel verbale del controllo antidoping:
   - eventuali richieste dell'Atleta/terzi di interrompere la fase dei prelievi dovuta a kit che l'Atleta asserisce essere irregolari o di ritardare la presentazione presso la "sala controlli antidoping", successivamente alla ricezione ed all'accettazione della notifica, ovvero di lasciare temporaneamente la "sala controlli antidoping" dopo l'arrivo;
   - l'anticipato allontanamento dell'Atleta;
   - eventuali dubbi emersi sull'origine o sull'autenticità del campione e sulla richiesta dell'Atleta di produrre altro campione;

- qualsiasi altro elemento in grado di compromettere la validità delle analisi o la regolarità della procedura;
- l'eventuale rifiuto dell'Atleta di produrre un ulteriore campione o di firmare il modulo di notifica;

f) concorrono all'individuazione dei locali ove effettuare i controlli antidoping;

g) sottoscrivono il verbale del controllo antidoping unitamente a tutti i presenti al controllo.

Appendici al Disciplinare dei controlli e delle Investigazioni

Appendice A – Accertamento di eventuali inosservanze del Disciplinare dei controlli e delle investigazioni

A.1 Obiettivo

Garantire che qualsiasi evento antecedente, contemporaneo o successivo allo svolgimento di una Sessione per la raccolta del *Campione* che possa determinare una Inosservanza alle relative disposizioni sia oggetto di accertamento, intervento e verbalizzazione.

A.2 Campo d'azione

L'accertamento di un'eventuale Inosservanza ha inizio nel momento in cui la NADO ITALIA o il DCO vengono a conoscenza di una possibile Inosservanza e termina quando la NADO ITALIA, tramite le sue strutture competenti, sulla base degli accertamenti svolti, adotta i conseguenti provvedimenti.

A.3 Responsabilità

A.3.1 La NADO ITALIA è tenuta ad assicurarsi che:

a) l'accertamento di una potenziale Inosservanza sia basato su documenti rilevanti e pertinenti e venga condotto senza immotivati ritardi, dandone comunicazione alla WADA;
b) l'*Atleta* o terzi siano informati per iscritto riguardo la presunta Inosservanza ed abbiano la possibilità di replicare;
c) il processo di valutazione sia documentato;
d) la decisione finale sia resa accessibile alla WADA ed alle altre *ADO* secondo i criteri di competenza indicati nel *Codice WADA* e che assicurino le garanzie previste in materia di privacy.

A.3.2 Il DCO/BCO ha la responsabilità di:

a) informare l'*Atleta* o terzi sulle conseguenze disciplinari di una eventuale Inosservanza;
b) portare a termine la Sessione per la raccolta del *Campione*, ove possibile;
c) fornire un dettagliato rapporto scritto in merito all'eventuale situazione di Inosservanza.

A.3.3 Lo Chaperone è tenuto a:

a) informare l'*Atleta* o terzi sulle conseguenze disciplinari di eventuali Inosservanze;
b) riferire al DCO/BCO in merito al verificarsi di ogni eventuale Inosservanza.

A.4 Requisiti

A.4.1 Qualsiasi potenziale Inosservanza deve essere tempestivamente riportata dal DCO/BCO alla NADO ITALIA, per gli adempimenti conseguenti.

A.4.2 Qualora la NADO ITALIA ritenga sussistere una possibile Inosservanza, ne dà pronta comunicazione scritta all'*Atleta* o terzi

informandoli in ordine:

a) alle possibili conseguenze disciplinari;
b) all'accertamento che sarà svolto dalla NADO ITALIA in ordine a una potenziale Inosservanza ed ai relativi provvedimenti che verranno adottati.

A.4.3 La NADO ITALIA si potrà avvalere, al fine di acquisire le necessarie informazioni aggiuntive in merito alla potenziale Inosservanza, oltre che dell'*Atleta* o di terzi, di ogni altra fonte pertinente.

A.4.4 Ogni Inosservanza ritenuta rilevante dalla NADO ITALIA comporterà l'attivazione della procedura di "gestione del risultato" di cui al Titolo II del CSA, e, se del caso, un'ulteriore pianificazione e disposizione di *Controlli mirati*.

Appendice B – Variazioni per gli Atleti diversamente abili

B.1 Obiettivo

Assicurare che nella produzione dei Campioni si tenga conto, quanto più possibile, delle particolari esigenze degli Atleti diversamente abili senza, al contempo, compromettere l'integrità della Sessione per la raccolta del Campione.

B.2 Campo d'azione

La valutazione dell'opportunità di apportare variazioni alla procedura/attrezzatura di prelievo nel caso in cui sia coinvolto un Atleta diversamente abile.

B.3 Responsabilità

L'Autorità competente per i controlli, assicura al DCO/BCO tutte le informazioni, nonché l'Attrezzatura per il prelievo del Campione necessarie per condurre una Sessione di prelievo nei confronti di un Atleta diversamente abile.
Il DCO/BCO è responsabile dello svolgimento della raccolta del Campione.

B.4 Requisiti

B.4.1 Tutte le formalità relative alla notifica ed alla raccolta del Campione riguardanti Atleti diversamente abili sono regolamentate dal presente Disciplinare, salvo il caso in cui si rendano necessarie variazioni in virtù della diversa abilità dell'Atleta interessato.

B.4.2 Nel programmare o disporre la raccolta del Campione, l'Autorità competente per i controlli e il DCO/BCO valuteranno l'opportunità di apportare variazioni alle procedure standard nonché agli impianti ed all'Attrezzatura per il prelievo del Campione.

B.4.3 L'Autorità competente per la raccolta dei campioni ed il DCO/BCO sono investiti dell'autorità necessaria per apportare eventuali variazioni, ove possibile, che si rendessero indispensabili, a condizione che tali variazioni non compromettano l'identità, la sicurezza o l'integrità del Campione. Tutte queste variazioni sono documentate a cura del DCO/BCO in un apposito verbale.

B.4.4 L'Atleta affetto da diversa abilità intellettuale, fisica o sensoriale, può farsi assistere durante la Sessione per la raccolta del Campione, previo consenso del DCO/BCO, da un rappresentante o dal Personale incaricato del prelievo dei Campioni.

B.4.5 Il DCO/BCO può decidere che vengano utilizzati impianti od Attrezzatura per il prelievo del Campione alternativi, al fine di consentire all'Atleta di produrre il Campione richiesto, a condizione che ciò non pregiudichi l'identità, la sicurezza e l'integrità del Campione.

B.4.6 Gli Atleti che utilizzino sistemi di drenaggio o raccolta delle urine

devono eliminare l'urina eventualmente presente in tali sistemi, prima di produrre il Campione di urina necessario allo svolgimento delle analisi. Ove possibile, il sistema di drenaggio o di raccolta delle urine esistenti dovrebbe essere sostituito con un catetere o un sistema di drenaggio nuovo, inutilizzato non utilizzato in precedenza. Il catetere o il sistema di drenaggio non fanno parte dell'Attrezzatura per il prelievo del campione fornita a cura dell'Autorità competente per la raccolta dei campioni.

B.4.7 Il DCO/BCO provvederà a verbalizzare le variazioni apportate alle procedure standard per la raccolta del Campione previste per gli Atleti diversamente abili, comprese le variazioni specificate nei casi suesposti.

Appendice C – Variazioni per gli Atleti Minori

C.1 Obiettivo

Assicurare che nella produzione dei *Campioni* si tenga conto, quanto più possibile, delle particolari esigenze degli *Atleti Minori*, senza al contempo compromettere l'integrità della Sessione per la raccolta del *Campione*.

C.2 Campo d'azione

La valutazione dell'opportunità di apportare variazioni alla procedura di prelievo nel caso in cui sia coinvolto un Atleta Minore.

C.3 Responsabilità

La NADO ITALIA assicura al DCO tutte le informazioni necessarie per condurre una Sessione di prelievo nei confronti di un Atleta Minore.

C.4 Requisiti

C.4.1 Tutte le formalità relative alla notifica ed alla raccolta del *Campione* riguardanti *Atleti Minori* sono regolamentate dal presente Disciplinare, salvo il caso in cui si rendano necessarie variazioni in virtù della minore età dell'*Atleta*.

C.4.2 Nel programmare o disporre il prelievo del *Campione*, l'Autorità competente per la raccolta dei campioni e il DCO valutano l'opportunità di apportare variazioni alle procedure standard per il prelievo del *Campione* per gli *Atleti Minori*.

C.4.3 Il DCO e l'Autorità competente per la raccolta dei campioni sono investiti della debita autorità per apportare eventuali variazioni, ove possibile, che si rendessero necessarie, a condizione che tali variazioni non compromettano l'identità, la sicurezza o l'integrità del *Campione*.

C.4.4 Gli *Atleti Minori* possono essere accompagnati da un rappresentante durante l'intera Sessione per la raccolta del *Campione*. Il rappresentante non deve assistere alla produzione del *Campione* di urina salvo che non sia stato richiesto dal *Minore*. Lo scopo è quello di garantire che il DCO osservi correttamente la produzione del *Campione*. Nel caso in cui il *Minore* non si avvalga di un proprio rappresentante, l'Autorità competente per la raccolta dei campioni, il DCO o lo Chaperone, a seconda del caso, valuteranno comunque l'opportunità che un rappresentante terzo presenzi comunque alle operazioni di notifica e/o raccolta del campione.

C.4.5 Il DCO dovrà determinare chi, in aggiunta al Personale incaricato del prelievo dei *Campioni*, può essere presente durante la sessione di raccolta del *Campione*, ovvero un rappresentante del *Minore* che osservi le relative operazioni (che osservi altresì il DCO mentre

il *Minore* produce il Campione di urina, ma che non osservi direttamente la produzione dello stesso, salvo richiesta formulata in tal senso dal *Minore*) e un rappresentante del DCO/Chaperone che osservi il DCO/Chaperone mentre il *Minore* produce il *Campione* di urina, ma senza che il rappresentante osservi direttamente la produzione dello stesso, salvo richiesta formulata in tal senso dal *Minore*.

C.4.6 Nel caso in cui un Minore rifiutasse la presenza di un rappresentante, ciò deve essere riportato dal DCO su apposito verbale. Questa circostanza non inficia la validità della procedura del controllo. Nel caso in cui il Minore rifiuti la presenza di un rappresentante, dovrà essere presente un rappresentante del DCO/Chaperone.

C.4.7 Qualora un Minore venisse incluso in un RTP, la sede privilegiata per un Controllo fuori competizione è un luogo dove la presenza di un adulto è più probabile, ad esempio, la sede di allenamento.

C.4.8 L'Autorità competente per la raccolta dei campioni attua un approccio adeguato quando non è presente alcun adulto al Controllo di un Minore, aiutando l'Atleta ad individuare un rappresentante idoneo al fine di procedere al Controllo.

Appendice D – Prelievo dei Campioni di urina

D.1 Obiettivo

Prelevare un *Campione* di urina dell'*Atleta* in modo tale da garantire che:

a) le operazioni si svolgano nel rispetto dei principi precauzionali standard riconosciuti a livello internazionale negli ambienti sanitari, affinché non siano compromesse la salute e la sicurezza dell'*Atleta* e del Personale incaricato del prelievo dei *Campioni*;

b) il *Campione* prodotto soddisfi il Peso specifico appropriato per le analisi e il Volume di urina appropriato per le analisi. Un *Campione* che non soddisfi tali requisiti, non ne pregiudica in alcun modo la congruità ai fini dello svolgimento delle analisi. Spetta al relativo laboratorio, previo consulto con la NADO ITALIA, decidere se il *Campione* sia o meno idoneo ai fini della regolarità delle analisi;

c) il *Campione* non sia stato in alcun modo manipolato, sostituito, contaminato o comunque manomesso;

d) il *Campione* sia identificato in modo chiaro e accurato;

e) il *Campione* sia opportunamente sigillato in un recipiente a prova di manomissione.

D.2 Campo d'azione

La raccolta del *Campione* ha inizio accertandosi che l'*Atleta* sia stato informato degli adempimenti relativi al prelievo del *Campione* e termina con lo smaltimento dell'eventuale urina residua a conclusione della Sessione di prelievo.

D.3 Responsabilità

Il DCO provvede a che ciascun *Campione* sia prelevato, identificato e sigillato nelle modalità previste.

Il DCO ha la responsabilità di presenziare direttamente alla produzione del *Campione* di urina.

Durante le operazioni di prelievo è proibita qualsivoglia forma di ripresa audio o video con ogni mezzo, dell'Atleta e/o del Personale incaricato del prelievo dei *Campioni* e/o della Sala dei controlli antidoping.

D.4 Requisiti

D.4.1 Il DCO si accerta che l'*Atleta* sia stato informato degli adempimenti relativi alla Sessione per la raccolta del *Campione*, ivi comprese le variazioni di cui alla precedente Appendice B.

D.4.2 Il DCO si accerta che l'Atleta abbia la possibilità di scegliere un'attrezzatura adeguata per il prelievo del Campione. Qualora la natura della diversa abilità di un Atleta renda necessario l'impiego di attrezzatura supplementare o diversa, il DCO si accerta che questa non pregiudichi l'identità o l'integrità del Campione.

D.4.3 Il DCO informa l'Atleta sulla necessità di scegliere un recipiente di raccolta.

D.4.4 Il DCO invita l'Atleta a controllare che tutti i sigilli posti sull'attrezzatura e sul materiale prescelto siano intatti e non siano stati oggetto di manomissione. Qualora l'Atleta si dichiarasse insoddisfatto dell'attrezzatura prescelta, questi può procedere ad un'ulteriore selezione tra i materiali disponibili. Qualora l'Atleta si dichiarasse insoddisfatto di tutta l'attrezzatura disponibile, detta circostanza deve essere riportata nel Rapporto Supplementare da parte del DCO.

Qualora il DCO non ritenga congrue le eccezioni sollevate dall'Atleta, lo stesso procede comunque allo svolgimento della Sessione per la raccolta; in caso contrario interrompe le operazioni dandone riscontro nel Rapporto Supplementare.

D.4.5 Il recipiente di raccolta e l'eventuale Campione di urina prodotto rimangono sotto il controllo dell'Atleta fino a quando il Campione non sarà sigillato, a meno che la diversa abilità dell'Atleta non sia tale da rendere necessaria l'assistenza di cui alla precedente Appendice B. In circostanze eccezionali, è consentito fornire ulteriore assistenza all'Atleta durante la Sessione per la raccolta del Campione tramite il rappresentante dell'Atleta previo consenso del DCO o tramite il Personale incaricato del prelievo dei Campioni purché autorizzato dall'Atleta stesso.

D.4.6 Il DCO/Chaperone presenti alla produzione del Campione deve essere dello stesso sesso dell'Atleta interessato.

D.4.7 Il DCO, ove possibile, si assicura che l'Atleta si lavi accuratamente le mani prima di produrre il Campione ovvero indossi guanti idonei (ad esempio di lattice).

D.4.8 Il DCO e l'Atleta si recheranno presso una zona riservata in cui produrre il Campione.

D.4.9 Il DCO osserva il passaggio del Campione dal corpo dell'Atleta al contenitore di raccolta e continua ad osservare il Campione anche dopo che è stato prodotto fino a quando non verrà sigillato, verbalizzando poi tale procedura. Al fine di garantire una visione chiara e netta della produzione del Campione, il DCO indica all'Atleta di togliersi o spostare gli indumenti che impediscono la chiara visione della produzione del Campione. Una volta prodotto il Campione, il DCO/Chaperone garantisce che non venga prodotta una quantità di liquido biologico eccedente la capienza del contenitore di raccolta.

D.4.10 Il DCO verifica, in presenza dell'Atleta, che sia stato prodotto il Volume di urina appropriato per le analisi.

D.4.11 Ove tale volume risulti insufficiente, il DCO attua la procedura di prelievo del Campione parziale di cui alla successiva Appendice F.

D.4.12 Il DCO invita l'Atleta a scegliere il kit contenente i flaconi A e B, secondo quanto previsto ai precedenti punti D.4.3 e D.4.4.

D.4.13 Una volta scelto il kit per il prelievo del Campione, il DCO e l'Atleta controllano che tutti i numeri di codice corrispondano, accertandosi altresì che tale codice sia opportunamente verbalizzato dal DCO.
Qualora l'Atleta o il DCO ravvisino una discordanza nei codici identificativi, il DCO invita l'Atleta a scegliere un altro kit, secondo quanto previsto al precedente punto D.4.4 il DCO provvede a verbalizzare l'accaduto.

D.4.14 L'Atleta versa il minimo Volume di urina appropriato per le analisi all'interno del flacone B (fino a un minimo di 30 ml), e poi versa il resto delle urine nel flacone A (fino a un minimo di 60 ml). Qualora venga fornito più del minimo del Volume di urina richiesto, il DCO si assicura che l'Atleta riempia il flacone A quanto più possibile secondo l'indicazione posta sul flacone. Nel caso in cui vi sia ancora dell'urina residua, il DCO assicura che l'Atleta riempia il flacone B quanto più possibile secondo l'indicazione posta sul flacone. Il DCO indica all'Atleta di accertarsi che all'interno del recipiente di raccolta rimanga una piccola quantità di urina, informandolo al contempo che questa verrà utilizzata secondo quanto previsto al successivo punto D.4.17.

D.4.15 L'urina viene smaltita solo dopo che entrambi i flaconi A e B sono stati riempiti secondo quanto previsto al punto D.4.14, e dopo che quella residua sia stata utilizzata ai fini di cui al punto D.4.17. Il Volume di urina appropriato per le analisi rappresenta la quantità minima assoluta.

D.4.16 L'Atleta procede quindi a sigillare i flaconi secondo le istruzioni impartite dal DCO. Quest'ultimo controlla, alla presenza dell'Atleta, che i flaconi siano stati opportunamente sigillati.

D.4.17 Il DCO esamina l'urina residua nel recipiente di raccolta al fine di determinare se il Campione rispetti il Peso specifico appropriato per le analisi. Se l'indicatore segnala che il Campione non rispetta il Peso specifico appropriato per le analisi, allora il DCO si atterrà alla procedura descritta alla successiva Appendice G.

D.4.18 Il DCO si accerta che l'eventuale urina residua, non necessaria ai fini delle analisi, venga smaltita alla presenza dell'Atleta.

Appendice E – Prelievo dei Campioni ematici

E.1 Obiettivo

Prelevare un *Campione* ematico dell'*Atleta* in modo tale da garantire che:

a) la salute o la sicurezza dell'Atleta e del Personale incaricato del prelievo dei Campioni non siano pregiudicate;
b) la qualità e la quantità del Campione rispondano ai requisiti analitici previsti;
c) i Campioni che verranno utilizzati ai fini della rilevazione degli indici ematici variabili di ogni singolo atleta nell'ambito del programma del Passaporto biologico dell'Atleta sia prelevati in modo appropriato.
d) il Campione non sia stato in alcun modo manipolato, sostituito, contaminato o comunque manomesso;
d) il Campione sia identificato in modo chiaro e accurato;
e) il Campione sia opportunamente sigillato.

E.2 Campo d'azione

Il prelievo del *Campione* ematico ha inizio accertandosi che l'*Atleta* sia stato informato degli adempimenti relativi al prelievo del *Campione* e termina con l'appropriata conservazione del *Campione* prima che questo venga inviato presso un laboratorio accreditato WADA o altrimenti approvato dalla WADA, per essere analizzato.

E.3 Responsabilità

E.3.1 Il BCO ha la responsabilità di assicurare che:

a) ciascun Campione sia prelevato, identificato e sigillato secondo le modalità previste;
b) tutti i *Campioni* siano stati opportunamente conservati e spediti in conformità ai relativi requisiti analitici.

E.3.2 Il BCO, quale soggetto responsabile della raccolta del prelievo del *Campione* ematico, dà riscontro alle eventuali domande poste dall'*Atleta* nel corso della procedura, nonché provvede al corretto smaltimento dell'attrezzatura utilizzata non necessaria ai fini del completamento della Sessione di prelievo.
Durante le operazioni di prelievo è proibita qualsivoglia forma di ripresa audio o video con ogni mezzo, dell'Atleta e/o del Personale incaricato del prelievo del *Campione* e/o della Sala dei controlli antidoping.

E.4 Requisiti

E.4.1 Le operazioni che interessano i campioni ematici sono condotte in osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

E.4.2 L'Attrezzatura per il prelievo dei Campioni ematici si compone di (a) una singola provetta per i Campioni destinati al programma del Passaporto biologico dell'Atleta; (b) una provetta per il campione A

e una per il campione B da non utilizzare in relazione al programma del Passaporto biologico dell'Atleta; oppure (c) come diversamente specificato dal laboratorio incaricato.
Le provette per la raccolta saranno etichettate con un numero di Campione univoco dal DCO/BCO nel caso le stesse non siano state pre-etichettate. I tipi di attrezzatura da utilizzare nonché i volumi ematici da prelevare per le analisi sono specificati all'interno delle linee guida della WADA per i prelievi ematici.

E.4.3 Il DCO si accerta che l'Atleta sia a conoscenza dei requisiti previsti per il prelievo del Campione, comprese le variazioni di cui alla precedente Appendice B. Nel caso in cui il Campione debba essere utilizzato nell'ambito di un programma del Passaporto biologico dell'Atleta, il DCO/BCO utilizzerà il verbale del controllo antidoping specifico per il programma del Passaporto biologico dell'Atleta. Nel caso in cui tale verbale non fosse disponibile, il DCO/BCO utilizzerà quello ordinario, raccogliendo ed annotando sul rapporto supplementare, sottoscritto dall'Atleta e dal DCO/BCO, le seguenti ulteriori informazioni:

a) conferma che l'atleta non abbia preso parte agli allenamenti o alla competizione nelle 2 ore antecedenti al prelievo del Campione;

b) indicazione sulla partecipazione dell'Atleta ad allenamenti, gare o permanenza ad un altitudine superiore a 1.000 mt nelle precedenti 2 settimane. In tal caso, o in caso di dubbio, il nome delle località in cui l'Atleta è stato nonché la durata del suo soggiorno, dovranno essere opportunamente indicati unitamente ad una stima dell'altitudine (ove nota);

c) indicazione sull'utilizzo da parte dell'Atleta di una qualsiasi forma di simulazione di altitudine quali ad esempio tende o maschere ipossiche nelle 2 settimane precedenti. In tale caso, sarà necessario riportare tutte le informazioni disponibili sul tipo di dispositivo utilizzato e sulle modalità di impiego (frequenza, durata intensità ecc.);

d) indicazione sull'effettuazione da parte dell'Atleta di trasfusioni ematiche, ovvero di perdite ematiche dovute ad incidenti, patologie o donazione nei 3 mesi precedenti. In entrambi i casi, sarà opportuno indicarne il volume stimato.

E.4.4 Il DCO/Chaperone e l'Atleta si recano presso la zona predisposta per il prelievo.

E.4.5 Il DCO si accerta che all'Atleta sia assicurato un ambiente confortevole, che consenta allo stesso di rilassarsi per almeno 10

minuti prima del prelievo. Nel caso in cui il Campione debba essere utilizzato nell'ambito del programma del Passaporto biologico dell'Atleta lo stesso non dovrà essere prelevato entro le 2 ore successive all'allenamento o alla competizione effettuati dall'Atleta. Qualora l'Atleta si sia allenato ovvero abbia partecipato alla competizione entro le 2 ore precedenti alla notifica del controllo il DCO/BCO/Chaperone dovrà sorvegliare costantemente l'Atleta fino allo scadere del periodo di 2 ore. Una volta spirato tale termine, sarà possibile procedere al prelievo del Campione. La natura dell'impegno fisico (allenamento, gara ecc.) nonché la relativa durata ed intensità dovranno essere riportate dal DCO/BCO nel verbale di prelievo.

E.4.6 Il DCO informa l'Atleta sulla necessità di scegliere il kit o i kit per il prelievo e di controllare che l'attrezzatura prescelta non sia stata manomessa e che i sigilli siano intatti. Qualora l'Atleta ritenesse non idoneo il kit scelto, questi può procedere ad un'ulteriore selezione. Qualora l'Atleta ritenesse non idonei tutti i kit a disposizione, tale circostanza deve essere riportata a cura del DCO nel Rapporto Supplementare.
Qualora il DCO non ritenga congrue le eccezioni dell'Atleta, lo stesso procede comunque allo svolgimento della Sessione per la raccolta; in caso contrario interrompe le operazioni dandone riscontro sul verbale.

E.4.7 Una volta scelto il kit, il DCO e l'Atleta controllano che tutti i numeri di codice corrispondano, accertandosi altresì che tale codice sia opportunamente verbalizzato.
Qualora l'Atleta o il DCO ravvisino una discordanza nei codici identificativi, il DCO invita l'Atleta a scegliere un altro kit, riportandone notizia sul verbale.

E.4.8 Il BCO provvede a detergere l'epidermide utilizzando un batuffolo d'ovatta imbevuto con disinfettante sterile in corrispondenza di una zona che non influisca negativamente ai fini della prestazione dell'Atleta, applicando, ove necessario, un laccio emostatico. Il BCO procede al prelievo del Campione ematico da una vena collocata in superficie, facendo defluire il sangue nel contenitore di raccolta definitivo. Il laccio emostatico, ove applicato, deve essere rimosso non appena l'ago è penetrato.

E.4.9 La quantità di sangue prelevato deve essere tale da soddisfare i requisiti analitici previsti per lo svolgimento delle analisi del Campione.

E.4.10 Qualora la quantità di sangue prelevata dall'Atleta al primo tentativo si rivelasse insufficiente, il BCO ripete l'operazione. Sono consentiti al massimo tre tentativi. Qualora tutti e tre i tentativi fallissero, il BCO interrompe il prelievo riportando l'accaduto e le

ragioni sul Rapporto Supplementare.

E.4.11 Il BCO deve applicare una medicazione in corrispondenza della sede in cui è avvenuta la puntura.

E.4.12 Il BCO deve provvedere allo smaltimento dell'attrezzatura utilizzata non necessaria ai fini del completamento della Sessione in osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

E.4.13 Nel caso in cui il Campione richieda ulteriori attività quali la centrifugazione o la divisione del siero (ad esempio nel caso in cui il Campione debba essere utilizzato nell'ambito del programma del Passaporto biologico dell'Atleta una volta che il flusso ematico nella provetta è cessato, il BCO provvederà a rimuovere la provetta dal supporto e ad omogeneizzare il Campione in provetta manualmente, capovolgendo delicatamente la stessa per almeno 3 volte) tali operazioni devono avvenire alla presenza dell'Atleta fino alla sigillatura del Campione all'interno di un kit a prova di manomissione.

E.4.14 L'Atleta provvede a sigillare il proprio Campione all'interno del kit secondo le istruzioni impartite dal DCO, sottoscrivendo il relativo verbale. Quest'ultimo alla presenza dell'Atleta, controlla che la sigillatura risponda ai requisiti previsti.

E.4.15 Nel caso in cui il Campione sia destinato al programma del Passaporto biologico dell'Atleta il DCO/BCO porrà il Campione all'interno del dispositivo di conservazione in grado di mantenere i Campioni ematici ad una temperatura refrigerata per tutta la durata del periodo di conservazione e trasporto senza congelarli (frigorifero, borsa refrigerata isolata, borsa isotermica o altro dispositivo avente tale capacità). Il data logger per la temperatura verrà utilizzato per rilevare la temperatura del Campione ematico durante le fasi di conservazione e trasporto. Nella scelta del dispositivo di conservazione, l'Autorità competente per la raccolta del campione dovrà tenere conto del periodo di conservazione e trasporto, del numero dei Campioni da conservare e delle condizioni ambientali prevalenti (temperature calde/fredde).

E.4.16 Prima di essere trasportato dalla Sala dei controlli antidoping al laboratorio, il Campione dovrà essere conservato in modo tale da assicurarne l'integrità, l'identità e la sicurezza.

E.4.17 I campioni ematici dovranno essere trasportati secondo le modalità riportate all'articolo 9 del presente Disciplinare. La procedura di trasporto rappresenta una responsabilità del DCO. I campioni ematici dovranno essere trasportati all'interno di un dispositivo che ne mantenga l'integrità, a prescindere dai

cambiamenti della temperatura esterna. Il dispositivo dovrà essere trasportato con metodi e mezzi sicuri, autorizzati dalla NADO ITALIA. Nel caso in cui il campione biologico debba essere utilizzato nel programma del Passaporto biologico dell'Atleta, lo stesso dovrà essere trasportato rapidamente in laboratori, affinché l'analisi possa essere effettuata entro 36 ore dal prelievo.

Appendice F – Campioni di urina – volume insufficiente

F.1 Obiettivo

Assicurare il rispetto delle procedure da seguire nel caso in cui il Volume di urina sia inferiore ai livelli minimi previsti.

F.2 Campo d'azione

La procedura ha inizio con la comunicazione all'Atleta che il Campione prodotto è di volume insufficiente e termina con la produzione di un Campione il cui volume risulti sufficiente.

F.3 Responsabilità

Al DCO compete la responsabilità di dichiarare insufficiente il Volume di urina prodotto e di provvedere al prelievo di un ulteriore Campione o ulteriori Campioni al fine di ottenere un Campione aggregato di volume sufficiente.

F.4 Requisiti

F.4.1 Qualora il *Campione* raccolto risultasse di un volume insufficiente, il DCO informa l'*Atleta* sulla necessità di raccogliere un ulteriore *Campione* al fine di soddisfare i requisiti di Volume previsti.

F.4.2 Il DCO deve comunicare all'Atleta di scegliere l'Attrezzatura per il prelievo di Campione parziale secondo quanto sancito al punto D.4.4.

F.4.3 Il DCO comunica all'Atleta di aprire l'attrezzatura, versare il Campione insufficiente nel nuovo contenitore e sigillarlo secondo quanto indicato dal DCO stesso. Quest'ultimo deve controllare, alla presenza dell'Atleta, che il contenitore sia stato sigillato correttamente.

F.4.4 Il DCO e l'Atleta sono tenuti a controllare che il numero di codice dell'attrezzatura, il volume e l'identità del Campione insufficiente siano opportunamente verbalizzati a cura del DCO. Il Campione parziale sigillato rimane sotto il controllo dell'Atleta o del DCO.

F.4.5 Nell'attesa di produrre un ulteriore Campione, l'Atleta deve rimanere sotto continua osservazione e deve avere la possibilità di idratarsi.

F.4.6 Quando l'Atleta è pronto a produrre un ulteriore Campione, vengono ripetute le operazioni di prelievo del Campione descritte alla precedente Appendice D, fino a quando l'insieme del Campione o dei Campioni iniziali e aggiuntivi non raggiunge il quantitativo minimo previsto.

F.4.7 Una volta che il DCO accerti l'idoneità del volume, unitamente all'Atleta, controlla l'integrità dei sigilli apposti sui contenitori dei Campioni parziali contenenti i Campioni insufficienti prodotti in

precedenza. Eventuali irregolarità riscontrate nella sigillatura devono essere verbalizzate dal DCO e saranno oggetto di indagine secondo le procedure di cui all'Appendice A.

F.4.8 Il DCO invita l'Atleta a rompere il/i sigillo/i e di unire i Campioni, accertandosi che i Campioni supplementari vengano aggiunti successivamente al primo, fino al raggiungimento del Volume di urina appropriato previsto per le analisi.

F.4.9 Il DCO e l'Atleta devono quindi procedere secondo quanto stabilito al punto D.4.12 o al punto D.4.14, a seconda dei casi.

F.4.10 Il DCO è tenuto a controllare che l'urina residua, secondo quanto previsto al punto D.4.16, risponda al Peso specifico appropriato per le analisi.

F.4.11 L'urina residua può essere smaltita solo dopo che entrambi i flaconi A e B sono stati riempiti quanto più possibile secondo quanto previsto al punto D.4.14 e l'urina residua sarà stata controllata conformemente a quanto indicato al punto F.4.10. Il Volume di urina appropriato per le analisi rappresenta la quantità minima assoluta.

Appendice G – Campioni di urina: campioni che non rispondono al Peso specifico appropriato per le analisi

G.1 Obiettivo

Assicurare il rispetto delle procedure da seguire nel caso in cui il Campione di urina non risponda al Peso specifico appropriato per le analisi.

G.2 Campo d'azione

La procedura ha inizio con la comunicazione all'Atleta da parte del DCO circa la necessità di produrre un ulteriore Campione e termina o con il prelievo di un Campione che risponde al Peso specifico appropriato o con le misure del caso previste dalla NADO ITALIA.

G.3 Responsabilità

L'Autorità competente per la raccolta dei campioni, per il tramite del DCO incaricato, ha la responsabilità di adottare tutte quelle procedure necessarie a garantire che venga prelevato un Campione idoneo. Qualora il Campione originale raccolto non risponda al Peso specifico appropriato per le analisi, il DCO ha la responsabilità di raccogliere ulteriori Campioni supplementari sino a che siano soddisfatti i requisiti richiesti.

G.4 Requisiti

G.4.1 Il DCO è tenuto a verificare il rispetto dei requisiti per il Peso specifico appropriato.

G.4.2 Il DCO deve comunicare all'Atleta la necessità di produrre un ulteriore Campione.

G.4.3 Nell'attesa l'Atleta deve rimanere sotto continua osservazione.

G.4.4 Il DCO invita l'Atleta ad evitare una eccessiva idratazione, in quanto tale comportamento potrebbe ritardare la produzione di un Campione idoneo. In alcuni casi, l'eccessiva idratazione può configurarsi quale violazione dell'art. 2.5 del CSA (*Manomissione o tentata manomissione in relazione a qualsiasi fase dei controlli antidoping*).

G.4.5 Non appena l'Atleta è in grado di produrre un Campione aggiuntivo il DCO ripete le operazioni nelle medesime modalità di cui alla precedente Appendice D.

G.4.6 Il DCO, nel caso in cui il Campione di urina non risponda al Peso specifico appropriato, è tenuto a continuare a raccogliere Campioni aggiuntivi fino a quando i requisiti relativi al peso specifico non risulteranno soddisfatti, ovvero salvo il caso in cui il DCO reputi sussistere circostanze eccezionali che rendano impossibile, per motivi di carattere logistico, continuare la Sessione per la raccolta. Tali circostanze eccezionali devono essere verbalizzate sul Rapporto Supplementare a cura del DCO.

G.4.7 Il DCO provvede a verbalizzare che i Campioni di urina prelevati appartengono ad un singolo Atleta, nonché l'ordine in cui i Campioni sono stati prodotti.

G.4.8 Il DCO procede quindi con la Sessione per la raccolta del Campione secondo quanto previsto al punto D.4.16.

G.4.9 Qualora venisse stabilito che tutti i Campioni prodotti dall'Atleta non rispondano al Peso specifico appropriato e il DCO reputasse che motivi di carattere logistico rendano impossibile proseguire la Sessione per la raccolta, lo stesso può interrompere detta Sessione. In tali circostanze, la NADO ITALIA valuterà l'opportunità o meno di avviare indagini volte a verificare se siano state commesse violazioni della normativa antidoping.

G.4.10 Il DCO deve inviare al laboratorio antidoping tutti i Campioni che sono stati prelevati, indipendentemente se soddisfino o meno i requisiti richiesti per il Peso specifico.

G.4.11 Il laboratorio dovrà individuare, di concerto con la NADO ITALIA, i Campioni da analizzare.

Appendice H – Requisiti per il Personale incaricato del prelievo dei Campioni

H.1 Obiettivo

Garantire che il Personale incaricato del prelievo dei Campioni non agisca in conflitto di interesse e che lo stesso disponga delle qualifiche e dell'esperienza necessarie a svolgere le Sessioni per il prelievo dei *Campioni*.

H.2 Campo d'azione

I requisiti del Personale incaricato del prelievo dei *Campioni* comprendono lo sviluppo delle necessarie competenze in materia e terminano con il rilascio della relativa certificazione.

H.3 Responsabilità

Le responsabilità della verifica dei requisiti necessari per l'esercizio delle attività che precedono competono all'Autorità competente per la raccolta del campione.

H.4 Requisiti - Qualifiche e formazione

H.4.1 La NADO ITALIA e l'Autorità competente per la raccolta del campione, ciascuno per le proprie competenze, determinano l'ambito di azione ed i requisiti necessari per le qualifiche di DCO, BCO e Chaperone, nonché elaborano la relativa documentazione contenente le specifiche responsabilità di ogni addetto al controllo.

H.4.1.1 La qualifica di DCO, BCO e Chaperone e può essere rivestita esclusivamente da soggetti maggiorenni.

H.4.1.2 I BCO, devono essere in possesso delle qualifiche e delle conoscenze pratiche idonee per effettuare prelievi ematici venosi nonché i requisiti previsti dalla normativa in materia.

H.4.2 L'Autorità competente per la raccolta del campione deve accertarsi che il Personale incaricato del prelievo dei *Campioni* non versi in situazioni di conflitto di interesse. La stessa può ravvisarsi a titolo non esaustivo, nei seguenti casi:

a) qualora il soggetto sia coinvolto negli aspetti amministrativi della disciplina sportiva destinataria del controllo;
b) qualora il soggetto sia collegato o coinvolto nella sfera personale o patrimoniale di un *Atleta* chiamato ad effettuare un controllo.

H.4.3 L'Autorità competente per la raccolta del campione assicura una formazione idonea per svolgere le mansioni previste al Personale incaricato del prelievo dei Campioni.

H.4.3.1 Il programma di formazione per i DCO/BCO deve prevedere, quale requisito minimo, quanto segue:

a) esauriente formazione teorica su tutte le attività di pertinenza;

b) osservazione diretta - preferibilmente sul posto - di tutte le attività di Controllo antidoping legate ai requisiti previsti per questo standard;

c) svolgimento, con esito positivo, di un prelievo di Campione completo sul posto, sotto la vigilanza di un DCO qualificato. L'effettiva produzione del Campione non rappresenta un requisito ai fini delle osservazioni sul posto.

d) conoscenza delle precauzioni standard da adottare negli ambienti sanitari.

H.4.3.2 Il programma formativo per gli Chaperone deve prevedere lo studio di tutti i principali requisiti in merito al processo di Raccolta del Campione.

H.4.3.3 L'Autorità competente per la raccolta del campione dovrà assicurare, nel caso di controlli su atleti di nazionalità straniera, ogni relativa ed opportuna garanzia.

H 4.4 L'Autorità competente per la raccolta del campione è tenuta a conservare un archivio delle qualifiche accademiche, delle attività formative, delle capacità e dell'esperienza acquisite dal Personale addetto al prelievo del campione.

H.5 Requisiti – Accredito del Personale addetto ai controlli

H.5.1 La NADO ITALIA e l'Autorità competente per la raccolta del campione, ciascuna per le rispettive competenze sono tenute ad istituire un sistema per l'accredito del Personale incaricato del prelievo dei Campioni.

H.5.2 Prima di procedere al rilascio dell'accredito, l'Autorità competente per la raccolta del campione è tenuta a verificare il completamento del programma di formazione.

H.5.3 L'accredito è valido soltanto per un massimo di due anni. Nel caso di mancata partecipazione alle attività di prelievo dei Campioni nell'anno precedente alla data di scadenza dell'accredito, il Personale incaricato del prelievo dei Campioni deve ripetere l'intero programma di formazione.

H.5.4 Soltanto il Personale incaricato del prelievo dei Campioni il cui

accredito è riconosciuto dalla NADO ITALIA e dall'Autorità competente per la raccolta del campione, ciascuna per le proprie competenze, viene autorizzato a svolgere le attività di prelievo dei Campioni per conto della NADO ITALIA.

H.5.5 In assenza di personale già accreditato ai sensi del presente articolo il DCO/BCO procede all'accredito dello Chaperone direttamente sul luogo dell'Evento e limitatamente alla durata dello stesso, fornendo preventivamente la necessaria formazione e le conseguenti istruzioni operative.

H.5.6 I DCO possono svolgere personalmente tutte le attività previste nella Sessione per la raccolta dei Campioni, ad eccezione del prelievo ematico, a meno che non siano abilitati in tal senso.

DISCIPLINARE PER L'ESENZIONE AI FINI TERAPEUTICI

attuativo *dell'International Standard for Therapeutic Use Exemptions (TUE) WADA*

INDICE

Art.	1	Criteri per la concessione di una TUE	pag. 3
Art.	2	Procedura per la presentazione di una domanda di TUE	pag. 4
Art.	3	Termini per la presentazione di una domanda di TUE	pag. 5
Art.	4	Procedura di emergenza – TUE retroattiva	pag. 5
Art.	5	Inizio del trattamento medico	pag. 6
Art.	6	Decisione del CEFT e procedura di impugnazione	pag. 6
Art.	7	Certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica	pag. 7
Art.	8	Procedura e criteri di riconoscimento internazionale di una TUE	pag. 7
Art.	9	Riservatezza delle informazioni	pag. 9

DISCIPLINARE PER L'ESENZIONE AI FINI TERAPEUTICI

Articolo 1
Criteri per la concessione di una TUE

1.1 Una TUE è concessa dal CEFT in conformità con quanto previsto dall'*International Standard for Therapeutic Use Exemptions* nel rispetto dei seguenti criteri:

a. L'Atleta potrebbe subire un grave danno alla salute se la Sostanza o il Metodo proibiti fossero sospesi nel corso del trattamento di una patologia medica acuta o cronica (*art. 4.1a International Standard for TUE);*

b. L'uso terapeutico della Sostanza o Metodo proibiti non dovrebbe produrre alcun miglioramento supplementare della prestazione oltre al ripristino di un normale stato di salute in seguito al trattamento di una documentata patologia medica. L'uso di qualsiasi Sostanza o Metodo proibiti volto ad incrementare livelli "bassi-normali" di qualsiasi ormone endogeno non è considerato intervento terapeutico accettabile (*art. 4.1*b *International Standard for TUE);*

c. Non vi è alcuna ragionevole alternativa terapeutica all'uso della Sostanza o del Metodo altrimenti proibiti (*art. 4.1*c *International Standard for TUE);*

d. La necessità di utilizzare la Sostanza o il Metodo altrimenti proibiti non può essere conseguenza, in toto o in parte, di un precedente utilizzo – non corredato da un'esenzione ai fini terapeutici – di qualsivoglia Sostanza o Metodo proibiti al momento in cui se ne era fatto uso (*art. 4.1d International Standard for TUE).*

1.2 Ciascuna TUE avrà una precisa durata, così come deciso dal CEFT, al termine della quale la TUE cesserà automaticamente di avere efficacia. Nel caso in cui l'Atleta necessiti di proseguire l'utilizzo della sostanza o metodo proibiti successivamente alla scadenza della TUE, dovrà procedere, prima di tale scadenza, alla presentazione di una nuova domanda di TUE.

1.3 Nel caso in cui una TUE sia scaduta o sia stata revocata e la sostanza proibita soggetta alla TUE sia ancora presente nell'organismo dell'Atleta, l'Ufficio di Procura Antidoping (UPA), a seguito di un riscontro di *Esito Avverso*, interpellerà il CEFT, che valuterà se il referto è compatibile con la scadenza o la revoca della TUE.

Articolo 2
Procedura per la presentazione di una domanda di TUE

2.1 Salvo quanto previsto dal successivo art. 4, un Atleta che abbia necessità di utilizzare a scopo terapeutico una sostanza vietata o un metodo proibito deve ottenere una TUE prima dell'uso o del possesso della sostanza o del metodo suddetti.

2.2 Una domanda di TUE prevede la trasmissione al CEFT, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata via fax, ovvero a mezzo posta elettronica all'indirizzo ceft.antidoping@coni.it della seguente documentazione:

- Modulo TUE F49 Therapeutic Use Exemption Application (reperibile su www.coni.it/attività-istituzionali/antidoping/documentazione-m/modulistica.html);
- Scheda per il medico curante/specialista, Modulo F51 (reperibile su www.coni.it/attività-istituzionali/antidoping/documentazione-m/modulistica.html);
- Anamnesi, storia clinica medica e documentazione comprovante la diagnosi, comprensiva dei risultati degli accertamenti specifici della patologia in essere, della diagnostica per immagini e di certificazione del medico specialista nella patologia di cui trattasi, che attesti sia l'assenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica dell'attività sportiva agonistica, sia la necessità dell'utilizzo della sostanza o del metodo proibiti nella cura dell'Atleta e che motivi le ragioni per cui non è possibile utilizzare un altro farmaco consentito;
- Certificato di idoneità all'attività agonistica e/o per gli atleti professionisti di cui alla legge 91/1981 scheda sanitaria aggiornata con riferimento alla patologia per cui si richiede la TUE;
- La modulistica deve essere compilata con redazione dattilografica o in stampatello ("capital letter"). La modulistica illeggibile o ritenuta incompleta non sarà esaminata e verrà restituita all'interessato.

2.3 La modulistica dovrà essere compilata in ogni sua parte, specificando:

- *Federazione Sportiva Nazionale* (FSN)/*Disciplina Sportiva Associata* (DSA)/*Ente di Promozione Sportiva* (EPS) di appartenenza e la disciplina sportiva (nell'ambito della FSN/DSA/EPS) praticata dall'Atleta*;*
- *diagnosi;*

- *principi attivi* contenuti in medicinali registrati ("*generic name*"), via di somministrazione ("*route*"), dosaggio ("*dose*"), posologia ("*frequency*");
- *durata di somministrazione* della sostanza o dell'applicazione del metodo normalmente vietati per cui si richiede l'esenzione (cfr. voce sul modulo "*duration of treatment*"), specificando la data di inizio (sia se effettuata, sia se in prossimità di effettuazione) e la data di fine dell'intervento farmacologico.

2.4 I dati inseriti nel Modulo TUE F49 devono corrispondere ai dati inseriti nella *Scheda per il medico curante/specialista,* Modulo F51*,* sulla quale dovrà essere indicata l'eventuale partecipazione dell'atleta a competizioni sportive agonistiche, specificando la/e data/e di partecipazione.

Articolo 3
Termini per la presentazione di una domanda di TUE

3.1 Per assicurare all'Atleta di ricevere il parere del CEFT in tempi utili ai fini della partecipazione ad un evento sportivo, è necessario che la domanda di TUE sia presentata, nei casi che lo consentano, almeno 30 giorni prima della partecipazione all'evento sportivo.

3.2 Per le sostanze proibite *In* e *Fuori Competizione,* la domanda di TUE deve essere presentata appena formulata la diagnosi che preveda l'utilizzo di sostanze o metodi proibiti.

Articolo 4
Procedura di emergenza - TUE retroattiva

4.1 L'Atleta ha facoltà di presentare una domanda di TUE che potrà essere concessa con validità retroattiva, in accordo con l'articolo 4.3 dello Standard Internazionale per la TUE (*International Standard for TUE)* nei seguenti casi:

a. necessità di un trattamento di emergenza o di un trattamento di una patologia medica acuta;
b. circostanze eccezionali, per le quali non vi siano stati per l'Atleta tempo ovvero possibilità per la presentazione di una domanda di TUE prima del controllo antidoping, o per la sua valutazione da parte del CEFT.

4.2 In analogia alla procedura ordinaria, la domanda di TUE verrà esaminata dal CEFT che deciderà ai sensi dell'articolo 6.

Articolo 5
Inizio del trattamento medico

5.1 L'Atleta può cominciare il trattamento soltanto dopo aver ricevuto la notifica di concessione della TUE e, quindi, di autorizzazione all'uso della sostanza/metodo proibiti.

5.2 In caso di terapia procrastinabile, la data di inizio della terapia dovrà coincidere con la data di decisione da parte del CEFT.

5.3 Se la domanda di TUE è relativa ad una procedura di emergenza e, pertanto, l'Atleta ha utilizzato la sostanza/metodo proibiti precedentemente alla valutazione della documentazione da parte del CEFT, tale condizione non costituisce garanzia di concessione della TUE.

Articolo 6
Decisione del CEFT e procedura di impugnazione

6.1 La domanda di TUE è esaminata dal CEFT. Il CEFT potrà assumere una decisione nel corso dei 30 giorni seguenti l'invio di tutta la necessaria documentazione.

6.2 La decisione del CEFT sarà comunicata all'Atleta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
Su istanza dell'interessato, il CEFT potrà anticipare la decisione a mezzo fax ovvero a mezzo posta elettronica o certificata, presso l'indirizzo da lui indicato nel Modulo TUE F49. In tali ultimi casi, la comunicazione si dà per perfezionata entro due giorni dall'avviso di ricezione.

6.3 La decisione di concessione di una TUE dovrà specificare dose, frequenza, via e durata della somministrazione della sostanza o metodo proibiti il cui uso viene consentito.

6.4 La decisione di diniego di una TUE dovrà essere opportunamente motivata.

6.5 In caso di diniego, l'Atleta potrà proporre richiesta di riesame della decisione del CEFT alla Seconda Sezione del TNA secondo la procedura di cui all'art. 30 del CSA.

6.6 Le decisioni di accoglimento e di diniego di una TUE da parte del CEFT possono essere in qualunque momento revisionate di propria iniziativa dalla WADA.

Articolo 7
Certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica

7.1 Resta inteso che, anche ai sensi dell'art. 1 comma 4 della legge 376/2000, nonché delle norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica contenute nei regolamenti sanitari sportivi, sarà cura del medico che rilascia il certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica informare l'atleta in ordine agli obblighi di conservazione di tutta la propria documentazione medica per eventuali richieste delle Autorità sportive.

7.2 Le esenzioni concesse dal CEFT sono comunque subordinate al rilascio, alla vigenza ovvero alla riemissione su richiesta del CEFT stesso, del certificato di idoneità sportiva agonistica e comportano l'aggiornamento della scheda sanitaria per gli atleti professionisti, a norma dell'art. 7 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

Articolo 8
Procedura e criteri di riconoscimento internazionale di una TUE

8.1 Un Atleta di livello Internazionale deve presentare la domanda di TUE alla Federazione Internazionale di appartenenza.

8.2 Laddove un Atleta di livello Internazionale abbia già una TUE concessa dal CEFT, la rispettiva Federazione Internazionale di appartenenza dovrà riconoscerne la validità.

8.3 Nel caso in cui, la Federazione Internazionale ritenga che la concessione della TUE non soddisfi i criteri previsti dall'International Standard for TUE dovrà notificare immediatamente il mancato riconoscimento completo delle motivazioni all'Atleta ed al CEFT.

8.4 In caso di mancato riconoscimento, l'Atleta o il CEFT avranno 21 giorni dalla data della notifica per presentare una richiesta di revisione del mancato riconoscimento alla WADA. Sino al pronunciamento della WADA, la TUE concessa dal CEFT rimane valida esclusivamente per i controlli In Competizione e Fuori Competizione di livello Nazionale.

8.5 In assenza di richiesta di revisione, trascorso il termine di cui al precedente punto 8.4, la TUE concessa dal CEFT dovrà ritenersi a tutti gli effetti non più valida.

8.6 Nel caso in cui la TUE sia concessa dalla Federazione Internazionale, questa dovrà comunicarla oltre che all'Atleta anche al CEFT. Qualora quest'ultimo ritenga che la concessione della TUE non soddisfi i criteri previsti dall'International Standard for TUE, avrà 21 giorni per presentare una richiesta di revisione alla WADA. Sino al pronunciamento della WADA, la TUE concessa dalla Federazione

Internazionale rimane valida esclusivamente per i controlli In Competizione e Fuori Competizione di livello Internazionale.

8.7 In assenza di richiesta di revisione, trascorso il termine di cui al precedente punto 8.6, la TUE concessa dalla Federazione Internazionale dovrà ritenersi a tutti gli effetti valida anche per i controlli In competizione e Fuori Competizione di livello Nazionale.

8.8 Nel caso in cui una decisione inerente ad una TUE assunta da una Federazione Internazionale, riesaminata o meno dalla WADA, con conferma o meno della decisione, l'Atleta o la NADO ITALIA potrà ricorrere in appello esclusivamente al TAS.

8.9 Qualsiasi decisione assunta dalla WADA inerente ad una TUE può essere appellata dall'Atleta, dalla NADO ITALIA e dalla Federazione Internazionale interessata esclusivamente al TAS.

8.10 Un'Organizzazione di una Manifestazione Importante ha la facoltà di chiedere agli atleti di inoltrare richiesta di TUE presso l'organizzazione stessa nel caso in cui debbano utilizzare una Sostanza vietata o un Metodo proibito in occasione della manifestazione. In tal caso:

8.10.1 L'Organizzazione di una Manifestazione Importante deve assicurare a un Atleta la possibilità di ricorrere alla procedura per richiedere una TUE qualora non ne fosse già in possesso. Se l'esenzione è concessa, sarà valida soltanto per la manifestazione svolta sotto l'egida dell'Organizzazione.

8.10.2 Qualora l'Atleta sia in possesso di una TUE già concessa dal CEFT o dalla Federazione Internazionale, l'Organizzazione di una Manifestazione Importante è tenuta a riconoscere tale esenzione, a patto che essa soddisfi i criteri sanciti nell'International Standard for TUE. Qualora l'Organizzazione di una Manifestazione Importante ritenga che la TUE non soddisfi i criteri di cui sopra e si rifiuti di riconoscere l'esenzione, essa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'Atleta, indicando i motivi alla base di tale decisione.

8.10.3 La decisione dell'Organizzazione di una Manifestazione Importante di non riconoscere o rilasciare una TUE può essere impugnata dall'Atleta esclusivamente dinanzi a un organo indipendente istituito o nominato a tal fine dall'Organizzazione stessa. Nel caso in cui l'Atleta decida di non ricorrere in appello (ovvero qualora l'appello non venga accolto), non potrà utilizzare in occasione della manifestazione la sostanza o ricorrere al metodo in questione, con l'intesa che, tuttavia, un'eventuale TUE rilasciata dal CEFT o dalla Federazione Internazionale dell'Atleta riguardo a tale Sostanza o Metodo rimarranno valide al di fuori della manifestazione interessata.

8.11 Qualora la NADO ITALIA decida di prelevare un campione biologico da una persona che non sia un Atleta di livello internazionale o nazionale e tale persona utilizzi una Sostanza vietata o un Metodo proibito a scopo terapeutico, la NADO ITALIA potrà consentire a detta persona di richiedere retroattivamente una TUE.

8.12 La WADA è tenuta ad esaminare la decisione di una Federazione Internazionale di non riconoscere una TUE rilasciata dal CEFT, sottoposta al suo esame dall'Atleta o dal CEFT. Inoltre, la WADA deve esaminare, ove sottoposta al suo esame dal CEFT, la decisione di concessione di una TUE rilasciata da parte di una Federazione Internazionale. La WADA ha la facoltà di esaminare in qualsiasi momento qualsiasi altra decisione inerente le TUE, sia su richiesta delle persone interessate sia di propria iniziativa. Qualora la TUE oggetto di esame soddisfi i criteri definiti nell'International Standard for TUE, la WADA non dovrà interferire con tale decisione. In caso contrario, la WADA provvederà a revocare la decisione.

8.13 Qualsiasi decisione relativa ad una TUE adottata da una Federazione Internazionale (o dal CEFT ove questo abbia accettato di valutare la richiesta a nome della Federazione Internazionale) che non sia stata esaminata dalla WADA, ovvero che sia stata esaminata dalla WADA ma non riformata a seguito dell'esame, potrà essere impugnata dall'atleta e/o dal CEFT esclusivamente dinanzi al TAS.

8.14 La decisione da parte della WADA di revocare una decisione relativa ad una TUE può essere impugnata dall'Atleta, dal CEFT e/o dalla Federazione Internazionale interessata esclusivamente dinanzi al TAS.

8.15 Il mancato intervento, in un arco di tempo ragionevole, riguardo ad una richiesta di concessione/riconoscimento di TUE ovvero una richiesta di decisione di revisione di una TUE propriamente presentata alla WADA, sarà considerato mancato accoglimento della richiesta.

Articolo 9
Riservatezza delle informazioni

9.1 Fermo restando l'applicabilità dello Standard Internazionale per la Tutela della Privacy e delle Informazioni Personali WADA alle procedure connesse alle Norme Sportive Antidoping (di seguito NSA), la NADO ITALIA è tenuta al rispetto del D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

9.2 Con il Modulo TUE F49 Therapeutic Use Exemption Application, l'Atleta, preso atto dell'Informativa ex art. 13 D.lgs 196/2003, deve

fornire il relativo consenso scritto al trattamento di tutti i dati personali e sensibili connessi alla procedura di TUE di cui alle NSA.

9.3 Le FSN/DSA/EPS devono altresì richiedere ed ottenere tale consenso all'atto del tesseramento e per gli Atleti non tesserati ma selezionati per le rappresentative nazionali.

Tabella economica

TABELLA ECONOMICA

A) SANZIONI ECONOMICHE ED ONERI PROCESSUALI A CARICO DELLA PARTE SOCCOMBENTE NEI GIUDIZI DINANZI LE SEZIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING (TNA)

Ciascuna Sezione del TNA, oltre ad irrogare le sanzioni individuali di cui all'art. 4 delle NSA, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento di sanzioni economiche nonché al rimborso delle spese ed oneri processuali di cui all'art. 9 delle NSA, e ne liquida l'ammontare nei modi e nei termini che seguono.

Sanzioni economiche

Le sanzioni economiche vanno da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 50.000,00. Il TNA, ai fini della determinazione del quantum da irrogare, deve tenere conto nelle motivazioni della propria decisione della gravità della violazione commessa, del grado di responsabilità accertato, di un eventuale ipotesi di recidiva, nonché della condotta processuale tenuta.

Costi di funzionamento ed oneri processuali:

Ai fini della liquidazione delle spese ed oneri processuali, il TNA deve far riferimento:

- ai costi di funzionamento del Collegio giudicante, per un importo pari ai gettoni di presenza contabilizzati nel complessivo procedimento disciplinare, oltre ad IVA ed oneri di legge;
- oneri relativi ad incarichi professionali affidati a consulenti tecnici di parte e/o d'ufficio, eventualmente intervenuti nel giudizio;
- ulteriori costi processuali che il Collegio giudicante dovesse sostenere nella gestione della controversia[1].

Termini di pagamento e tardivo o mancato adempimento:

Il dispositivo con il quale viene condannata la parte soccombente al pagamento di sanzioni economiche è immediatamente esecutivo. Il relativo versamento deve essere effettuato dalla parte soccombente entro dieci giorni dalla lettura del dispositivo in udienza, ovvero dalla notifica dello stesso da parte del Collegio giudicante. Decorso tale termine si provvederà al recupero coattivo dinanzi alle Autorità competenti con ogni ulteriore aggravio di spese, oneri ed interessi legali.

La mancata corresponsione delle somme liquidate dal Collegio giudicante nonché quelle liquidate in favore della NADO ITALIA dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna, comporta il recupero coattivo delle somme dinnanzi all'Autorità giudiziaria competente, nonché:

[1] Si tratta dei costi relativi alla registrazione audio dell'udienza, alla trascrizione dell'udienza, ove richiesto dalle parti in causa, dei costi di un eventuale interprete se richiesto dalla parte.

- per i soggetti tesserati, il perdurare del divieto di partecipare alle attività sportive, sino all'adempimento prescritto;

- per i soggetti non tesserati, il perdurare dell'inibizione a tesserarsi e/o a rivestire cariche o incarichi in seno al CONI, alle FSN/DSA/EPS, a frequentare in Italia gli impianti sportivi, gli spazi destinati agli Atleti ed al personale addetto ovvero a prendere parte alle manifestazioni od eventi sportivi che si tengono sul territorio nazionale o sono organizzati dai predetti enti sportivi, sino all'adempimento prescritto.

Rateizzazione delle somme liquidate da ciascuna Sezione del TNA e/o dal TAS:

Nel caso di liquidazione di somme superiori a 1.000,00 euro, su istanza della parte soccombente, da inviare all'Ufficio Antidoping del CONI, può essere accordata la possibilità di dilazionare il pagamento nei termini che seguono:

- da 1.000,00 euro e fino a 3.000,00 euro: massimo due rate con scadenza mensile;
- da 3.000,00 euro e fino a 5.000,00 euro: massimo tre rate con scadenza mensile;
- da 5.000,00 euro e fino a 10.000,00 euro: massimo quattro rate con scadenza mensile;
- da 10.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro: massimo cinque rate con scadenza mensile.

Resta inteso, comunque, che non può essere concesso un periodo di dilazione del pagamento eccedente la scadenza della squalifica e/o inibizione.

B) DIRITTI PROCESSUALI

- **Ricorso avverso i provvedimenti di sospensione cautelare:**
  Euro 500,00

- **Riesame alla Seconda Sezione del TNA dei provvedimenti dell'UPA in materia di Inadempienza per "*Mancata comunicazione*" e/o "*Mancato controllo*":**
  Euro 500,00

- **Riesame alla Seconda Sezione del TNA dei provvedimenti del CEFT in materia di TUE:**
  Euro 500,00

- **Appello principale o incidentale alla Seconda Sezione del TNA avverso le decisioni di primo grado adottate dalla Prima Sezione del TNA:**
  Euro 1.000,00

- **Giudizio di revisione presso la competente Sezione del TNA:**
  Euro 1.000,00

C) DIRITTI AMMINISTRATIVI (*D.L. 29 dicembre 2009, n. 193 convertito dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24; e rivalutati ex DM 10/03/2014 (G.U. n. 91 del 18.4.2014)*)**:**

- **Richiesta di copia degli atti del fascicolo di indagine a carico della parte privata come da successive tabelle:**

Diritto di copia senza certificazione di conformità (TABELLA 1)

Numero Pagine (Colonna 1)	**Diritto di copia forfetizzato (Colonna 2)**
1-4	€ 1,38
5-10	€ 2,76
11-20	€ 5,52
21-50	€ 11,06
51-100	€ 22,10
Oltre 100	€ 22,10 + € 9,21 ogni ulteriore 100 pagine o frazione di 100

Diritto di copia autentica (TABELLA 2)

Numero Pagine (Colonna 1)	**Diritto di copia forfetizzato (Colonna 2)**
1-4	€ 11,06
5-10	€ 12,90
11-20	€ 14,73
21-50	€ 18,42
51-100	€ 27,63
Oltre 100	€ 27,63 + € 11,06 ogni ulteriore 100 pagine o frazione di 100

Per richieste di copie urgenti, ovvero quelle rilasciate entro il termine di due giorni lavorativi dalla data della richiesta, fatte salve le concrete esigenze degli uffici di segreteria, l'importo delle precedenti tabelle **è triplicato** in ragione dell'urgenza.

- **Per richieste di copia delle decisioni emesse da ciascuna Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping, si applicano gli importi previsti dalle tabelle precedenti.**

Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo

Per ogni compact disk € 306,97

D) DIRITTI PER RICHIESTE CONTROANALISI E REPORT ANALITICI

- **Per ciascuna richiesta di controanalisi sul relativo campione B:**
  Euro 250,00 + tariffa applicata dal Laboratorio Antidoping incaricato.

- **Per ciascuna richiesta di report analitico**:
  Euro 250,00 + tariffa applicata dal Laboratorio Antidoping incaricato.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Le sanzioni economiche, gli oneri processuali e i diritti amministrativi e devono essere versati esclusivamente con bonifico alle seguenti coordinate bancarie, complete delle indicazioni richieste:

B.N.L. AGENZIA 6309
C/C 87
ABI 01005 – CAB 03309 – CIN P
CODICE IBAN IT 93 P 01005 03309 000000000087
INTESTATO A C.O.N.I. – COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

CON LA SPECIFICA DEL NOME E COGNOME DEL RICHIEDENTE E L'INDICAZIONE DELLA CAUSALE DI VERSAMENTO